SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

265ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente SALVI
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-76

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 77-305

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 307-339

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1578-B) ***CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE 2, 5
CARUSO Antonino *(AN)* 2

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 7
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 6, 7

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B:

PETRINI *(Mar-DL-U)* 7
* CALVI *(DS-U)* 9, 48
FASSONE *(DS-U)* 11, 62
AYALA *(DS-U)* 13, 57, 61
ZANCAN *(Verdi-U)* 16, 27, 58
BOBBIO Luigi *(AN)* 17, 18, 19
ZICCONE *(FI)* 20
DENTAMARO *(Mar-DL-U)* . . . . . 22, 28, 29 e *passim*
D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 23
FORCIERI *(DS-U)* 23
PAGANO *(DS-U)* . . . . . *Pag.* 24, 75
MARITATI *(DS-U)* 24, 37
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 31
PAGLIARULO *(Misto-Com)* 33
* MANCINO *(Mar-DL-U)* 34, 48
BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE)* . . 37, 39, 40 e *passim*
* ALBERTI CASELLATI *(FI)* 41
CONSOLO *(AN)* 42
PASTORE *(FI)* 44
SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 45, 48, 59
BATTISTI *(Mar-DL-U)* . . . . . 49, 51, 52 e *passim*
CAVALLARO *(Mar-DL-U)* 50, 58
SALVI *(DS-U)* 59
TOIA *(Mar-DL-U)* 67
PIROVANO *(LP)* 69

Verifiche del numero legale . . . 23, 49, 63 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 50, 51, 52 e *passim*

MOZIONI

Per la discussione:

PRESIDENTE 76
LAURO *(FI)* 75

ALLEGATO A

Ordini del giorno 77

Articolo 1 ed emendamenti 112

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 303

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 307

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . *Pag.* 318

Presentazione di relazioni 318

GOVERNO

Trasmissione di documenti 318

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 319

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 76

Interrogazioni 319

Da svolgere in Commissione 338

ERRATA CORRIGE 339

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(1578-B) ***CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Autorizza il senatore Antonino Caruso, presidente della 2ª Commissione, a riferire sui lavori della Commissione.

CARUSO Antonino *(AN)*. La Commissione giustizia non ha concluso i propri lavori avendo constatato l'impossibilità di procedere, in tempi utili per l'inizio della discussione in Aula, all'esame di tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione. Il dibattito svolto è risultato comunque appro-

fondito, soprattutto in sede di illustrazione delle questioni pregiudiziali e di discussione generale, dove è emerso in particolare, pur nel generale riconoscimento degli intenti migliorativi sottesi alle modifiche della Camera, un punto di criticità nella riformulazione del comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale a proposito dei riferimenti normativi applicabili in caso di sospensione del processo. Tra le modifiche apportate dalla Camera, va segnalata la rimodulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale con una definizione più dettagliata del legittimo sospetto, mentre vengono soppresse le modifiche all'articolo 46 introdotte dal Senato in prima lettura relative alle modalità della richiesta di rimessione. È stato altresì modificato l'articolo 47 riguardante gli effetti della richiesta, delineando un modello che pone al centro la sospensione del processo i cui effetti però producono una sorta di «sterilizzazione» del decorso dei termini di prescrizione e di custodia cautelare, con ciò superando le obiezioni critiche espresse con forza dall'opposizione in sede di prima lettura. L'ulteriore modifica apportata dalla Camera all'articolo 49 offre maggiori garanzie rispetto alle possibili reiterazioni della richiesta di rimessione. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 1578-B sarà dunque discusso, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza lo svolgimento della relazione e in assenza di un relatore.

Richiamo al Regolamento

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. La calendarizzazione del provvedimento in contrasto con l'articolo 44 del Regolamento, la sua assegnazione – diversamente dalla scelta operata dalla Presidenza della Camera – alla sola Commissione giustizia malgrado i molti rilievi di incostituzionalità sollevati sul testo ed infine l'interruzione in quella sede della discussione prima del passaggio in Aula dimostrano l'assoluta mancanza di rispetto delle regole democratiche da parte della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Ricorda che sull'applicazione dell'articolo 44 del Regolamento l'Assemblea ha più volte dibattuto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Avanza una pregiudiziale di costituzionalità con riferimento in particolare alla violazione dell'articolo 25, pur potendosi richiamare altre violazioni ai principi costituzionali della ragionevole durata del processo, del buon andamento dei pubblici uffici e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Nonostante le specificazioni in-

trodotte dall'altro ramo del Parlamento, i criteri per la rimessione alla Corte di cassazione per legittimo sospetto restano indeterminati nella nuova formulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale che richiede siano esclusivamente legati all'accertamento di fatti determinati dalla legge. Anche l'applicazione dell'istituto ai procedimenti giudiziari in corso confligge con la previsione costituzionale della necessaria precostituzione per legge del giudice naturale. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).*

CALVI *(DS-U)*. Secondo il giudizio di gran parte della dottrina costituzionalista, sfociato nell'appello firmato da 130 docenti universitari contro il testo in esame, e malgrado le modifiche all'articolo 45 del codice di procedura penale apportate dalla Camera dei deputati, permangono i rilievi di incostituzionalità sulla discrezionalità con cui la Corte di cassazione potrà deliberare in ordine alla rimessione del processo per legittimo sospetto, in contrasto con gli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione. Viene riesumato un istituto del codice Rocco ispirato al modello processuale inquisitorio che, con la riforma del codice di procedura penale del 1989 a favore del processo accusatorio e con le modifiche costituzionali della scorsa legislatura sul giusto processo, era stato volutamente abbandonato, per evitare il ripetersi di distorsioni nell'equità e terzietà dei giudici che hanno prodotto nel passato il trasferimento dei processi contro gli assassini di Giacomo Matteotti, i responsabili del disastro del Vajont o esponenti delle organizzazioni mafiose. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e Misto-RC).*

FASSONE *(DS-U)*. Suscitano forte preoccupazione, per la violazione degli articoli 13 e 111 della Costituzione, i commi 2 e 4 – come proposti nel disegno di legge – dell'articolo 47 del codice di rito penale, la cui applicazione comporterebbe il blocco automatico del processo in presenza di una istanza di rimessione non manifestamente infondata, con conseguente azzeramento del processo in caso di accoglimento della stessa, ma soprattutto la sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare. Tali conseguenze, molto gravi per la libertà personale dell'imputato, in particolare per la pesante modifica dell'aspettativa dei termini di scarcerazione, discendono non da un atto motivato dell'autorità giudiziaria, secondo il disposto dell'articolo 13 della Costituzione, bensì da un provvedimento di mera organizzazione interna alla Corte di cassazione, assunto dal primo presidente per lo smistamento delle cause presso la Suprema corte, pertanto non vincolante, non definitivo, né motivato e soprattutto non suscettibile di ricorso. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC).*

AYALA *(DS-U)*. I sostanziosi dubbi sulla costituzionalità del provvedimento avrebbero richiesto un approfondito esame da parte della Commissione affari costituzionali, che si è invece limitata ad esprimere un pa-

rere scarno e assolutamente insufficiente. Non appare conforme al dettato costituzionale, infatti, il comma 5 del nuovo articolo 48 del codice di procedura penale, laddove prevede una traslazione al processo penale di modalità tipiche del processo civile quali la rinnovazione degli atti sulla base di semplice richiesta di una parte. Tale previsione non solo confligge con il principio della non dispersione della prova, richiamato in diverse sentenze della Corte costituzionale, ma anche con l'articolo 111 della Costituzione che prevede la ragionevole durata del processo. Rileva infine che il ripristino dell'istituto del legittimo sospetto non rappresenta una garanzia per la generalità dei cittadini, vista la limitatissima applicazione di tale istituto fino al 1989, tra l'altro in vicende processuali che hanno segnato momenti oscuri della giustizia italiana. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e Misto-Com. Congratulazioni).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. I motivi di incostituzionalità del disegno di legge non sono stati eliminati dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che li hanno addirittura accentuati con l'esplicito riferimento ai motivi di legittimo sospetto, tanto che la norma si può definire sinteticamente come contraria alla Costituzione. Infatti, oltre ad inficiare la necessaria chiarezza circa la competenza penale, mina l'efficienza e la ragionevole durata del processo, in particolare per i procedimenti di criminalità organizzata. Infine, il nuovo comma 5 dell'articolo 49, che conserva l'efficacia di istanze presentate da parlamentari avvocati di persone ben individuate, si applica retroattivamente e quindi confligge con il principio costituzionale del giudice naturale. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC e dei senatori De Paoli, Betta e Michelini. Congratulazioni).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Il disegno di legge non è assolutamente in contrasto con la Costituzione, anzi sana la violazione operata dai decreti delegati del 1989, che non hanno previsto il legittimo sospetto tra i motivi di rimessione del processo. Sono pertanto da respingere i rilievi circa la necessità di un esame congiunto delle Commissioni giustizia e affari costituzionali, né è ipotizzabile che la 1ª Commissione permanente esprima il proprio parere anche su provvedimenti che non incidono direttamente su norme costituzionali, sovrapponendosi così all'attività della Corte costituzionale. La precostituzione per legge del giudice naturale è un principio posto a garanzia del diritto dell'imputato di essere giudicato da un giudice terzo, per cui sarebbe anticostituzionale il codice se non prevedesse una deroga a tale principio nel caso di un giudice non imparziale. Infine, può rivelarsi controproducente rispetto alla necessità della lotta alla mafia il continuo richiamo dell'opposizione ai presunti rischi che il disegno di legge in esame può comportare per lo svolgimento dei processi di criminalità organizzata. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

ZICCONE *(FI)*. Le questioni di costituzionalità devono essere respinte, particolarmente alla luce delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che ha circoscritto la possibilità di richiedere la rimessione del processo per legittimo sospetto. Il testo rispetta l'articolo 111 della Costituzione, in quanto il principio della ragionevole durata del processo non può escludere la necessità di una sua sospensione per preservare l'altro principio costituzionalmente rilevante della terzietà ed imparzialità del giudice. È altresì da respingere il rilievo sollevato dal senatore Zancan circa la presunta incostituzionalità del nuovo testo dell'articolo 48 del codice di procedura penale, poiché è ragionevole che gli atti del processo siano svolti dal nuovo giudice, designato dalla Corte di cassazione. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).*

DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE)*. Annuncia il voto favorevole sulla questione pregiudiziale. *(Applausi dal Gruppo Misto-Udeur-PE e del senatore Turroni).*

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Condivide le osservazioni dei senatori Bobbio e Ziccone e pertanto annuncia il voto contrario alla questione pregiudiziale; rileva il pregiudizio dell'opposizione nei confronti della Corte di cassazione e sottolinea che i principi della ragionevole durata del processo e del giudice naturale non possono confliggere con l'essenziale presupposto dell'imparzialità del giudice. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).*

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore FORCIERI (DS-U), e seguita dalla controprova, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale proposta, con diverse motivazioni, dai senatori Petrini, Calvi, Fassone, Ayala e Zancan.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MARITATI *(DS-U)*. Attraverso l'uso distorto della funzione legislativa, la maggioranza sta imponendo l'approvazione di un disegno di legge, concepito in stretta sintonia con le tesi e gli interessi del collegio difensivo del processo IMI-SIR di Milano, che riesuma uno strumento processuale di origine medievale, superato dal legislatore del 1989 proprio per attenuare al massimo la discrezionalità della Corte di cassazione nelle deroghe al principio della precostituzione e predeterminazione del giudice. Sulla base di un atto meramente organizzativo interno, qual è la semplice assegnazione ad una delle sezioni della Corte di cassazione del giudizio sull'esistenza del legittimo sospetto, si determinerà la sospensione automatica del processo: questa norma, introdotta allo scopo di bloccare il processo in corso a Milano che è ormai in una fase dibattimentale avanzata, avrà effetti disastrosi, una volta entrata a regime, su tutti i processi. L'ingiustificabile previsione del rinnovamento degli elementi assunti nel corso del dibattimento,

anche anteriormente alle cause che hanno originato la richiesta di rimessione, affida le sorti del processo ad una delle parti, escludendo completamente il giudice, con una palese violazione dei principi di economicità e di razionalità del procedimenti giudiziari e con il rischio concreto della paralisi dei giudizi più complessi, come quelli contro la criminalità organizzata. Le modifiche introdotte consentiranno un allungamento dei processi fino ai termini massimi di prescrizione previsti per legge, impedendone così la conclusione. La maggioranza, che non ha offerto alcuna giustificazione a sostegno della necessità di approvare il disegno di legge, tranne quella ridicola dell'esigenza di superare un vuoto normativo, valuti appieno le conseguenze dell'introduzione di uno strumento che può essere utilizzato per violare i principi di legalità, giustizia e democrazia. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Misto-Udeur-PE e del senatore Peterlini).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. La Camera dei deputati è riuscita nell'impresa di peggiorare il testo approvato dal Senato, che affronta un tema, quello dell'imparzialità del giudice, già regolato dall'ordinamento attraverso l'istituto della ricusazione. Prevedendo la sospensione obbligatoria del processo e la rinnovazione degli atti compiuti prima del provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quindi di tutti gli elementi acquisiti in anni di lavoro, se necessario attraverso complesse perizie tecniche, si violano elementari esigenze di razionalità ed economicità del processo, aprendo la strada ad un uso strumentale del legittimo sospetto che potrà condurre alla paralisi della giustizia penale. Occorre rilevare infatti che la valutazione circa l'inammissibilità della richiesta di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione è un atto formale e non giurisdizionale, compiuto escludendo il contraddittorio tra le parti (che pure è richiesto espressamente della legge di delega del 1987 per tutte le decisioni in materia di rimessione). Del resto, in dottrina non esiste neppure il principio della rinnovazione degli atti: nei processi è obbligatorio garantire il contraddittorio tra le parti, ma non è previsto che gli atti debbano essere acquisiti dallo stesso giudice. La maggioranza ha il solo obiettivo di determinare a favore degli imputati l'esito del processo di Milano e non si preoccupa affatto dei danni irreparabili che verranno arrecati al processo penale da questo provvedimento contrastante con la tradizione giuridica italiana. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U, Misto-Udeur-PE e Misto-Com e del senatore Peterlini).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE)*. Con proterva arroganza la maggioranza impone al Parlamento una corsa contro il tempo per modificare la giustizia penale in un'ottica completamente diversa da quella dell'inte-

resse generale, allo scopo di precedere la sentenza del processo di Milano, nel corso del quale un imputato eccellente, reo confesso di evasione fiscale, lancia oblique minacce all'indirizzo dell'attuale Presidente del Consiglio. Questo provvedimento indecente rappresenta il punto più basso di tradimento del ruolo dell'istituzione parlamentare ed appaiono risibili i tentativi di presentarlo come garanzia di imparzialità, giacché questa risiede nell'indipendenza del giudice, che sarebbe compromessa appena lo stesso giudice divenisse politicamente rimovibile per il tramite della Corte di cassazione. Peraltro, come prima garanzia dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, la Costituzione ha indicato senza eccezioni e deroghe il principio del giudice naturale precostituito per legge e non a caso la Corte costituzionale, fintanto che il legittimo sospetto era presente nel codice di procedura penale, ne ha imposto un'interpretazione restrittiva. La formula adottata dalla maggioranza invece è vaga e generica, implica necessariamente valutazioni soggettive e discrezionali e richiama un istituto del tutto obsoleto nella società della comunicazione di massa, nella quale è impossibile credere che il clima o i condizionamenti mutino da città a città. Di tutti questi problemi non si è potuto discutere pacatamente poiché la maggioranza ha imposto ritmi frenetici per deviare il corso della giustizia a Milano, ma questo suo atteggiamento e lo scempio cui sono sottoposte le istituzioni parlamentari stanno sollevando forti preoccupazioni presso l'opinione pubblica e finiranno per avere esiti fortemente negativi per la maggioranza stessa. *(Applausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE, Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e del senatore Peterlini. Congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente SALVI

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Il disegno di legge Cirami ha l'obiettivo di sottrarre l'onorevole Previti e i processi IMI-SIR, lodo Mondadori e SME, nel quale è imputato anche il Presidente del Consiglio, al giudice naturale e se possibile a qualsiasi corte giudicante. Si tenta di rimuovere ogni controllo di legalità garantendo un sistema di impunità e immunità per il blocco di potere che si riconosce nell'attuale Governo: nonostante l'onorevole Previti abbia ammesso di essere un evasore fiscale, infatti, viene messa sotto accusa la magistratura. Paralizzando l'attività delle Camere per approvare prioritariamente la Cirami si offre all'opinione pubblica uno spettacolo indecoroso, poiché il Parlamento mette in secondo piano temi come le emergenze internazionali, la crisi economica o l'allarme sociale per la crisi dell'industria automobilistica nazionale. Tutto questo per violare il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, creando una diversità sostanziale tra chi può affrontare un processo con la protezione di disponibilità finanziarie e di reti di relazioni e

conoscenze e chi dovrà farlo in condizioni di assoluta debolezza, cioè nella situazione in cui versano tutti coloro che in realtà popolano le carceri italiane. Traspare pertanto il tratto classista dell'idea di giustizia del centrodestra, riconoscibile in tutti gli atti prodotti nella prima parte della legislatura, cioè nella controriforma dell'ordinamento giudiziario, nell'attacco all'autonomia del CSM, nella depenalizzazione del falso in bilancio, nel tentativo di reintrodurre l'immunità parlamentare, nella tolleranza nei confronti dei comportamenti illeciti e negli ostacoli posti all'opera degli inquirenti. Rifondazione comunista si opporrà con tutti i mezzi a questo stravolgimento delle regole e della normale dialettica parlamentare.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PAGLIARULO *(Misto-Com)*. Grazie alla strenua opposizione condotta dal centrosinistra in Parlamento ed alla civile protesta popolare, il disegno di legge Cirami non è stato approvato con la fretta che si è tentato di imporre allo scopo di impedire che il processo di Milano giunga ad una sentenza; ma ora, sia pure in ritardo, la maggioranza si appresta ad ottenere questo risultato, che ritiene prioritario rispetto alla soluzione degli altri gravi problemi del Paese quali ad esempio la drammatica crisi della FIAT. Eppure, la Camera dei deputati ha visibilmente peggiorato il testo, rendendo ancora più palesi i dubbi di costituzionalità relativi ad un testo *ad personam*, viziato da eccesso di potere legislativo, che ha coinvolto direttamente, come imputati o avvocati degli stessi, molti parlamentari e che tenta di mettere sotto accusa i giudici, colpendo con sospetti di parzialità un collegio giudicante che non è mai assurto agli onori della cronaca. La legge Cirami non è il primo caso in questa legislatura nel quale l'interesse privato prevale su quello pubblico, e non sarà neppure l'ultimo, ma pare certamente il più conclamato e devastante, giustificando i giudizi provenienti dall'estero circa il verificarsi in Italia di violazioni dei principi fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto e della separazione dei poteri. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com e Misto-RC).*

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Nella lunga storia processuale del dopoguerra, il legittimo sospetto è stato affrontato con un diverso orientamento dalla Cassazione, propensa ad una applicazione più dilatata, e dalla Corte costituzionale, che ha sempre assoggettato la rimessione all'accertamento dei fatti ipotizzati dalla legge a giustificazione della stessa. In tale contesto, qualora si pensasse alla reintroduzione di tale istituto, si dovrebbero indicare fattispecie precise per evitare forme di discrezionalità, mentre il testo in esame introduce una definizione troppo lata del principio del legittimo sospetto, che si presta ad abusi applicativi. Del resto, se il legislatore delegato del 1989 non ha insistito per il reinserimento del legittimo

sospetto ciò è dipeso dalla considerazione che anche dal punto di vista concettuale tale istituto appariva ormai estraneo al processo penale. Al contrario, la formula proposta dalla Camera dei deputati in relazione a «gravi situazione locali» non consente alcuna specificazione e non si vede come possa configurarsi, se cioè faccia riferimento ad atti di violenza, a minacce ai giudici ed ai difensori, oppure anche alle proteste dell'opinione pubblica o a fattispecie diverse. Peraltro, pur ammettendo che per quanto riguarda il processo di Milano, il legittimo sospetto possa derivare dagli eccessi di dichiarazioni della procura, non si comprende per quale ragione debba essere coinvolto nei sospetti l'organo giudicante, che sulla vicenda non si è mai espresso. Questo disegno di legge è inopportuno dal punto di vista politico, ma anche per la collocazione temporale del suo esame, che segue l'ordinanza della Cassazione sul processo IMI-SIR, e può incidere incostituzionalmente su un processo del quale è già stato avviato il dibattimento finale. Tale esasperazione di carattere politico incide sul patrimonio giuridico acquisito in cinquant'anni di vita repubblicana, poiché il rovinoso scivolamento verso forme di discrezionalità che possono sfociare addirittura nell'arbitrio produrrà una estensione della durata dei processi verso i termini ultimi di prescrizione che sarà sfruttabile anche da pericolosi criminali, specie nei procedimenti più complessi contro la criminalità organizzata. Il Parlamento avrebbe fatto meglio ad attendere la decisione della Corte costituzionale e dovrebbe comunque evitare di introdurre modifiche del diritto sostanziale e processuale per interessi di parte e senza una visione complessiva ed organica. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-Udeur-PE, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e del senatore Amato. Molte congratulazioni).*

Presidenza del presidente PERA

BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE).* L'opposizione usa argomentazioni strumentali per contrastare l'approvazione del provvedimento fino a stravolgere principi fondamentali dell'ordinamento. Si grida infatti allo scandalo perché si consente la rinnovazione degli atti da parte del giudice designato dalla Corte di cassazione e perché si applica la normativa ai processi in corso ma non si tiene conto del criterio generale in base al quale il giudice che emette la sentenza deve anche raccogliere le prove ed esaminarle e del principio della retroattività della legge più favorevole all'imputato. Si tratta in realtà di reintrodurre nell'ordinamento un istituto esistente in passato, accompagnandolo con procedure che offrano garanzie in ordine alla fondatezza delle istanze: ciò rappresenta un preciso obbligo del Parlamento in considerazione del fatto che i profili di incostituzionalità dell'articolo 45 del codice di procedura penale sono stati eccepiti dalla Corte di cassazione. Illustra infine l'emendamento 1.1000 che modifica il testo in modo da eli-

minare ogni dubbio su un presunto errore di riferimento normativo contenuto nel testo varato dalla Camera in ordine al termine di durata della custodia cautelare. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN. Congratulazioni).*

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Il motivo fondamentale alla base della normativa in esame è quello di offrire al cittadino strumenti che rafforzino il principio fondamentale di civiltà giuridica dell'imparzialità e della terzietà del giudice. Le critiche dell'opposizione per contrastare la normativa appaiono dunque strumentali, considerato che si tratta di un istituto già presente a lungo nell'ordinamento italiano e che il presunto favore nei confronti degli imputati del processo di Milano si tradurrebbe non già in una cancellazione delle pene ma nella possibilità di trasferire il dibattimento in altra sede giudiziaria. Respinge inoltre la critica secondo cui occorrerebbe attendere la sentenza della Corte costituzionale in quanto ciò creerebbe una pericolosa sovrapposizione nell'esercizio della funzione legislativa, su cui soltanto il Parlamento è sovrano. La Camera dei deputati ha introdotto inoltre precise garanzie in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione e di quelli della custodia cautelare, nonché in ordine alla reiterazione delle richieste di rimessione e pertanto appaiono assolutamente ingiustificate le previsioni circa catastrofiche conseguenze sui processi riguardanti la criminalità organizzata. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).*

CONSOLO *(AN)*. Il vizio di fondo che inficia le argomentazioni dell'opposizione è quello di sovrapporre la normativa in esame soltanto con il processo di Milano non considerando che si tratta di reintrodurre un istituto di civiltà giuridica presente nell'ordinamento per ben 58 anni, che può rappresentare un valido strumento soprattutto in ordine ai procedimenti giudiziari riguardanti la criminalità organizzata in cui l'imparzialità del giudice potrebbe essere incrinata da fattori esterni. Sembra dunque ravvisarsi un atteggiamento di particolare penalizzazione nei confronti di alcuni cittadini ed appare ingiustificata l'accusa inversa rivolta al testo in esame alla luce di un'attenta analisi dell'articolato che risponde ai principi fondamentali dell'ordinamento e offre garanzie in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).*

PASTORE *(FI)*. Per tutelare la dignità della 1ª Commissione nel suo complesso, sottolinea che il parere espresso sul disegno di legge è il frutto di un approfondito dibattito (come dimostra il resoconto sommario della Commissione in sede plenaria), mentre la formulazione sintetica è una prassi consolidata nel caso di pareri di nulla osta senza condizioni o osservazioni. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, e UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La definizione di legittimo sospetto introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 45 del codice di procedura penale appare analoga a quella contenuta nel precedente codice, che non è mai stata sottoposta ad effettiva censura da parte della Corte costituzionale, e tiene conto del fatto che è stata la Corte di cassazione a rilevare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito al vigente articolo 45. Anche la nuova formulazione dell'articolo 47 risponde ai principi dettati dalla Corte costituzionale laddove lascia al giudice la possibilità di non disporre la sospensione del processo in caso di reiterazione fondata su motivi oggetto di precedente rigetto. Peraltro, il filtro della Corte di cassazione sulle domande di rimessione non appare soltanto formale in quanto dev'essere sorretto da un'analisi nel merito del provvedimento. Anche in ordine alla rinnovazione del dibattimento la giurisprudenza della Corte costituzionale si è espressa chiaramente attraverso numerose sentenze in cui si afferma che anche il mutamento della persona fisica del giudice comporta necessariamente la rinnovazione degli atti. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE).*

CALVI *(DS-U)*. Chiede che non si passi all'esame degli articoli.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Il rappresentate del Governo ha scelto di intervenire, pur legittimamente, in contrasto tuttavia con le numerose affermazioni nel senso della estraneità dell'Esecutivo al caso specifico. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Il Senato respinge la richiesta di non passare all'esame degli articoli, formulata dal senatore Calvi.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere contrario a tutti gli ordini del giorno.

Il Senato respinge la prima parte dell'ordine del giorno G1, con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al G16. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), è quindi respinta la prima parte del G17, con conseguente preclusione della restante parte e del G18; con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore BATTISTI, è poi respinta la prima parte dell'ordine del giorno G19, con conseguente preclusione della restante parte, dei successivi fino al G29 e del G37. Con successive votazioni nominali elettroniche, la prima chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) e le altre dal senatore BATTISTI, il Senato respinge inoltre gli ordini del giorno G30, G31, G33, G34, G35, G36, G38, G39, G40 e G41. E' respinto altresì il G32.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, e dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 1.900, 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.610, 1.222, 1.222ª, 1.215, 1.225, 1.913, 1.236 e 1.230.

AYALA *(DS-U)*. L'emendamento 1.903 tende ad eliminare il riferimento alla formula del legittimo sospetto, in quanto troppo generica e suscettibile di strumentalizzazione. *(Applausi dei senatori Bedin e Del Turco).*

BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ribadisce le ragioni, già illustrate in discussione generale, alla base dell'emendamento 1.1000.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Il complesso degli emendamenti dell'opposizione è volto ad apportare correzioni nel merito e non ha finalità dilatorie, attenendo a questioni sostanziali di natura processuale, anche per rispondere all'insipienza dimostrata dalla maggioranza nei tre mesi di esame del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Misto-SDI).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo, confermando l'atteggiamento assunto in prima lettura al Senato e alla Camera dei deputati, sugli emendamenti si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

SALVI *(DS-U)*. Gli emendamenti soppressivi dell'articolo in cui si sostanzia il disegno di legge tendono ad evitare che sia reintrodotta nell'ordinamento una norma di stampo fascista, che contrasta la principale garanzia nel campo del diritto penale rappresentata dalla tipicità delle fattispecie e che in passato è stata utilizzata per sottrarre abusivamente alcuni processi al giudice naturale precostituito per legge. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).*

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), respinge gli emendamenti 1.901 e 1.1, tra loro identici, e gli emendamenti 1.2 e 1.902, anch'essi fra loro identici.

FASSONE *(DS-U)*. La risposta all'interrogativo posto da un esponente della maggioranza, secondo cui bisognerebbe smettere di valutare gli effetti del disegno di legge sui procedimenti giudiziari in corso riguardanti gli onorevoli Berlusconi e Previti, è che si introduce una norma priva di senso, in una società dove il trasferimento di un processo a distanza di qualche decina di chilometri non incide profondamente sulla situazione ambientale, nonché lesiva del principio costituzionale dell'impar-

zialità del giudice. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni).*

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.604, con la conseguente preclusione della restante parte e dell'1.904. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.605; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'1.903. Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste ancora dal senatore BATTISTI, il Senato respinge l'emendamento 1.605ª e la prima parte dell'1.606, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e dell'1.607. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta sempre dal senatore BATTISTI, il Senato respinge l'emendamento 1.4. (Proteste dai banchi dell'opposizione in merito alla correttezza delle operazioni di voto).

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, l'emendamento 1.800 è precluso.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Chiede alla Presidenza di controllare con scrupolo la regolarità delle votazioni. *(Commenti dal Gruppo FI).*

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 1.5. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTISTI, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.6; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 1.7 e 1.608. (Proteste dei banchi dell'opposizione in merito alla regolarità della votazione. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.802 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 1.803.

PIROVANO *(LP)*. Se votare per un assente può in parte avere una giustificazione politica, è squallido mantenere inserita la tessera di un collega solo per garantirgli la diaria. *(Applausi dai Gruppi LP, FI e AN).*

PRESIDENTE. Non condivide l'impiego di aggettivi non consoni alle Aule parlamentari.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.609; conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti

fino all'1.11. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BATTISTI, il Senato respinge poi gli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.905. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI, il Senato respinge l'1.611.

PRESIDENTE. Dichiara inammissibili gli emendamenti da 1.16 a 1.807 in quanto privi di portata modificativa.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.20; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti successivi fino all'1.21. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTISTI, è respinta la prima parte dell'emendamento 1.26; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'1.28. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTISTI, il Senato respinge l'emendamento 1.27.

PAGANO *(DS-U)*. Per un più corretto e ordinato svolgimento dei lavori, invita i senatori a rimanere seduti durante le votazioni e la Presidenza a vigilare sulla correttezza delle stesse, visto che dai tabulati risultano votanti alcuni senatori, sia della maggioranza che dell'opposizione, non presenti in Aula nel corso della mattinata.

PRESIDENTE. Accoglie la sollecitazione della senatrice Pagano ad un più ordinato svolgimento dei lavori e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la discussione di una mozione

LAURO *(FI)*. Sollecita la Presidenza a valutare l'opportunità di inserire nel calendario dei lavori la discussione della mozione 1-00092 concernente la situazione del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta del senatore Lauro, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,32.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30).*
Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Chincarini, Cursi, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, De Martino, Frau, Guzzanti, Mantica, Piccioni, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin e Danieli Franco, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, Gubert, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Basile, per partecipare alla riunione del gruppo di lavoro della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Brunale, Castellani, Costa e Pedrizzi, per sopralluogo in Francia e in Inghilterra, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,33).*

Discussione del disegno di legge:

(1578-B) ***CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1578-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il senatore Caruso Antonino, presidente della 2ª Commissione permanente, ha facoltà di parlare per riferire sui lavori della Commissione stessa.

CARUSO Antonino *(AN).* Signor Presidente, i lavori della Commissione giustizia si sono interrotti questa notte intorno a mezzanotte e mezza, quando sostanzialmente tutti i senatori presenti nell'aula della Commissione (quindi tutti i senatori di maggioranza, i loro Capigruppo e i senatori dell'opposizione) hanno svolto riflessioni sulla situazione in cui versavano a quel momento i lavori, sostenendo alcuni la necessità o l'utilità di interromperli, altri viceversa l'auspicio politico di proseguirli fino – e parafraso la dichiarazione del senatore Brutti – all'ultimo momento possibile, allo scopo di impedire che venga adottato lo strumento legislativo che oggi discutiamo.

In quel momento, non sulla base di richieste da parte degli uni o sulla base dell'opposizione da parte degli altri, ho comunque stabilito di interrompere i lavori, dopo aver ricevuto conferma da uno dei senatori dell'opposizione della sua indisponibilità a ritirare i restanti emendamenti da lui stesso presentati, calcolando quindi che solo il tempo d'esame, ancorché rapido, di tali emendamenti avrebbe comportato per la Commissione l'impossibilità di concludere i lavori in tempo utile per consegnare un testo all'Aula del Senato.

Lo stesso senatore dell'opposizione criticava e censurava il fatto che la Commissione non avesse il tempo necessario per concludere i propri lavori in ragione della fissazione da parte dell'Assemblea dell'odierna se-

duta. La censura, la doglianza è – a mio modo di vedere, ma credo anche oggettivamente – non fondata. La Commissione, infatti, ha tenuto undici sedute; ho assicurato ai colleghi che hanno desiderato intervenire un complesso di circa trentatré ore di discussione.

Ora, sono stati presentati all'incirca 500 emendamenti, molti dei quali tali da poter essere esaminati assai rapidamente; e non è questa una mia valutazione, ma la constatazione oggettiva di quanto è accaduto nel corso dei lavori, che hanno avuto un andamento a geometria variabile. Dunque, anche un numero così alto di emendamenti in oltre 1.800 minuti di discussione complessiva avrebbe potuto essere esaminato solo che si fosse applicata la prassi di discussione in atto presso le più qualificate Assemblee politiche internazionali.

La conclusione da trarsi è che vi è stata la volontà di non concludere i lavori in Commissione; vi è stata la volontà – per carità, assolutamente legittima, anzi insindacabile – di praticare una strategia o una tattica diversa, di ostacolo a questa legge: non consegnare all'Aula del Senato un testo debitamente esaminato dalla Commissione.

Così come è avvenuto a luglio, anche in questa occasione – richiamo l'immagine che ho prima utilizzato – vi è stato un andamento dei lavori a geometria variabile. Vi è stata, ad esempio, una prima fase in cui sono stati esaminati profili di costituzionalità. Dico, *per incidens*, che è stata sollevata censura rispetto alla decisione di affidare l'esame del disegno di legge alla sola Commissione giustizia e non alle Commissioni giustizia e affari costituzionali riunite, come è avvenuto alla Camera dei deputati.

A fronte di queste riflessioni, è stata, in primo luogo, da me personalmente contrapposta la convinta considerazione che giusta era stata la decisione adottata in tal senso nel mese di luglio e giusta quella in tal senso reiterata nel corso di questa terza lettura al Senato; differente, e a mio modo di vedere non condivisibile e non sorretta da argomenti da condividersi, la decisione diversamente assunta. Ho citato, quale esempio, i numerosi precedenti che hanno riguardato proprio la Commissione giustizia, quando sono stati esaminati profili assai più delicati di quelli trattati con questo disegno di legge; uno per tutti, la modifica della giurisdizione del foro con riferimento ai procedimenti che riguardano i magistrati, dove vi può essere uno sviamento e comunque è affrontato in maniera ben più pesante il problema della precostituzione del giudice naturale per legge.

Tornando all'argomento che stavo svolgendo, i lavori – ripeto – hanno avuto un andamento a geometria variabile. Nella prima fase, quella riservata alla discussione «generalissima» sul disegno di legge e alle questioni costituzionali poste, vi sono stati interventi da parte dei colleghi della maggioranza (in particolare, del senatore Guido Ziccone) e dell'opposizione (con interventi di tutti i suoi rappresentanti; solo per esemplificazione cito quelli dei senatori Dalla Chiesa, Zancan, Calvi e Fassone).

Ebbene, da tutti gli interventi, che sono stati perfettamente calati nei temi in discussione, è innanzitutto emerso un primo argomento, peraltro autorevolmente ripreso dalla dottrina e in scritti di provenienza dottrinale, ancorché apparsi su quotidiani di grande diffusione: il testo di legge pro-

veniente dalla Camera dei deputati, pur caratterizzato da numerosi sforzi di miglior approfondimento dei temi trattati in Senato, conteneva tuttavia un punto di criticità evidente, in un passaggio di per sé assolutamente critico quale quello relativo alla sospensione del processo.

In questa prima fase la Commissione ha compreso, attraverso tali interventi, che il testo – mi riferisco in particolare all'articolo 47 del codice di procedura penale, comma 4, come riformato – presentava una visibile mancanza o dimenticanza. Per parafrasare una felice battuta del sottosegretario Vegas fatta in altra occasione, questa volta il testo giunto dalla Camera dei deputati è stato licenziato da una Camera «con svista».

Tuttavia, è emerso con altrettanta chiarezza che il testo, ove fosse stato necessario procedere ad un lavoro interpretativo dei suoi contenuti, non poteva non essere letto nel senso in cui poi alcuni colleghi hanno proposto di modificarlo. Vale a dire, la modifica che veniva prefigurata all'attenzione della Commissione altro non era che la dizione in chiaro di un'interpretazione obbligatoria, non essendo possibile, sul piano logico e ricostruttivo della norma, interpretare la stessa in maniera diversa.

La discussione generale, che è poi seguita, in alcuni casi ha avuto momenti di grande interesse, di grande qualità, mentre in altri casi ha avuto degli scadimenti e delle divagazioni, come del resto credo sia inevitabile dato il numero di emendamenti presentati e quindi la quantità di temi affacciati, spesso sovrapponibili tra loro e ripetitivi. Taluni interventi, signor Presidente (rammento – ad esempio – quello del senatore D'Amico del Gruppo della Margherita), sono stati di straordinario livello per chi ha potuto ascoltarli, ma incentrati su temi assolutamente diversi dall'argomento in discussione.

Vorrei ora indicare brevemente i punti segnanti sui quali la Camera dei deputati è intervenuta. Il primo riguarda l'articolo 45 del codice di procedura penale e quindi la definizione di legittimo sospetto: la Camera dei deputati si è sforzata di ampliare il testo licenziato dal Senato, cercando di definire più puntigliosamente la norma.

La Camera dei deputati ha inoltre stabilito di non accogliere la modifica introdotta dal Senato, con riferimento all'articolo 46 del codice di procedura penale, dove veniva rimodulata la fase della richiesta di rimessione.

Ancora, la Camera dei deputati, attraverso l'articolo 47 del codice di procedura penale, ha disegnato un modello (incentrato sulla questione della sospensione del processo e dei suoi effetti) nel quale sono individuati il momento in cui il processo si sospende (se si sospende per via delle eccezioni introdotte) ed il momento fino a cui il processo resta sospeso, nel caso – è di tutta evidenza – in cui la richiesta di rimessione non sia accolta dalla Corte di cassazione, che resta il giudice designato per l'esame della questione.

L'ultimo aspetto rilevante che desidero sottolineare riguarda gli effetti della rimessione, su cui pure è intervenuta la Camera dei deputati, la quale – in questo caso parafrasando quella che era già la chiarissima volontà del testo licenziato dal Senato –ha stabilito che il processo, nel

periodo in cui è sospeso e fino a quando non riprende davanti ad altro giudice, è sterilizzato (uso questo termine che ad alcuni non piace, ma per la verità è sempre efficace) agli effetti del decorso dei termini di prescrizione e di quelli di custodia cautelare. Pertanto, quanto avviene in questa fase è ininfluente per le sorti del procedimento. Con ciò, si supera l'argomento più preoccupante, o ritenuto tale da parte di numerosi osservatori, della questione che stiamo trattando.

Il testo che ci viene proposto, che tra poco inizieremo ad esaminare, si fa carico di recepire le indicazioni più volte pervenute dalla Corte costituzionale, tese ad impedire che attraverso l'istituto della rimessione venga giocata una partita di ostruzionismo processuale, per impedire lo svolgimento concreto del processo attraverso la reiterazione delle richieste.

Ritengo, come ho detto poc'anzi, che la Commissione abbia lavorato oltre i limiti delle proprie possibili ragionevoli capacità per svolgere la funzione, la missione che l'Istituzione le assegna, quella cioè di svolgere un'istruzione compiuta del provvedimento al suo esame e di rassegnarla, una volta completata, all'Aula.

Credo di poter dire che questo non è accaduto per una determinata quanto insindacabile volontà contraria da parte di una delle componenti della Commissione stessa. *(Applausi dai Gruppi AN, UDC:CCD-CDU-DE e FI).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Caruso, il disegno di legge n. 1578-B, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, senza relazione, neppure orale, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento e conformemente alle previsioni del calendario.

In conformità a quanto avvenuto in analoghe circostanze, non esiste nel caso in questione un relatore all'Assemblea, tale non potendosi considerare il relatore alla 2ª Commissione permanente. Quest'ultima, infatti, non avendo concluso i propri lavori, non ha conferito specifico mandato di fiducia.

Pertanto, non avranno luogo né la replica del relatore al termine della discussione generale, né l'espressione del parere su emendamenti e ordini del giorno.

Richiamo al Regolamento

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo sull'articolo 44 del nostro Regolamento per rispondere ad una preoccupazione, che dovrebbe essere condivisa da tutti. Un giorno qualcuno cercherà di ricostruire, in base alle nostre argomentazioni consegnate agli atti parlamentari, il percorso attraverso il quale sono state introdotte alcune aberrazioni.

Signor Presidente, dopo aver ascoltato con attenzione il presidente Caruso, ho l'obbligo di contestare alcune sue affermazioni, senza entrare nel merito del priovvedimento che tratteremo in seguito. Alcune valutazioni del senatore Caruso non sono assolutamente condivisibili, per esempio, quelle relative a sistemi regolamentari molto più moderni e civili e alle Assemblee politiche internazionali.

Collega Caruso, nelle Assemblee politiche internazionali esistono regole che valgono per tutti. La violazione sistematica delle regole determina invece condizioni quali quelle in cui ci troviamo.

Collega Caruso, lei non può dire di essere stato costretto ad interrompere il confronto in Commissione, dopo 11 sedute di non so quante ore, sapendo benissimo che il provvedimento è stato irregolarmente calendarizzato per l'esame dell'Assemblea, mentre l'articolo 44 del nostro Regolamento prevedeva un percorso diametralmente opposto.

Lei non può impartirci lezioni di politica parlamentare *(Commenti del senatore Tirelli)* e di confronto istituzionale, lasciando capire che siamo noi ad alimentare il muro contro muro, mentre dall'altra parte c'è il rispetto delle regole, quando sa benissimo che questo rispetto non c'è.

Non possiamo condividere quello che lei afferma di condividere, cioè la decisione che ha assegnato soltanto alla Commissione giustizia un provvedimento come questo che, sulla base delle cose da lei dette, ha attirato l'attenzione dei colleghi su questioni di compatibilità costituzionale; e ciò conferma che il percorso indicato dalla Camera era il percorso corretto.

Affinché resti agli atti, a beneficio degli studiosi che tra vent'anni si chiederanno in quale clima, in quale contesto è stato possibile compiere un'aberrazione di questo tipo, voglio ricordare al presidente Caruso che ci sono provvedimenti molto più significativi per il mondo della giustizia, che attendono l'esame della 2ª Commissione.

Mi riferisco, ad esempio, al provvedimento sull'ordinamento giudiziario, per il quale il termine di presentazione degli emendamenti era stato fissato alla metà di luglio, anche se il senatore Caruso molto abilmente ha prolungato i termini solo con riferimento all'articolo 8. Bisognerà allora spiegare come mai questa maggioranza, nell'esercitare una scelta e nel cercare di realizzare un programma, preferisca un provvedimento come quello oggi in esame, che dovrebbe risolvere i problemi di pochi intimi (e le dichiarazioni rilasciate ieri da Mancuso pesano come macigni sulla ricostruzione storica di un determinato periodo), al disegno di legge sull'ordinamento giudiziario che avrebbe dovuto tentare di risolvere i problemi di un'intera categoria.

Presidente Caruso (lo dico con grande chiarezza perché resti agli atti), chi cerca oggi di cogliere gli elementi obiettivi di un certo comportamento lo fa in un contesto nel quale è possibile comprendere quali sono

le reali motivazioni; chi tra vent'anni dovesse pensare che c'era un clima di normale scontro parlamentare, deve sapere che tutto è frutto di una violenza rispetto al normale confronto istituzionale, all'interno delle cui regole maggioranza e opposizione dovrebbero regolarmente misurarsi. *(Commenti del senatore Tirelli).*

E allora, teniamo conto che c'è una prevaricazione in partenza che nasce, presidente Pera, da quella calendarizzazione, che lei ha voluto, in Aula contestualmente all'inizio dell'esame in Commissione, vanificando ogni possibilità di confronto. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Naturalmente, senatore Manzione, rimangono agli atti le sue dichiarazioni. Sulla questione dell'applicazione dell'articolo 44, quest'Aula è già più volte intervenuta e si è già deciso.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Senza risposta, signor Presidente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, numerosi e rilevanti sono i profili di incostituzionalità che investono il disegno di legge oggi alla nostra attenzione.

Potremmo citare l'articolo 111 della Costituzione, laddove prevede che la legge assicuri una ragionevole durata al processo; potremmo ancora citare l'articolo 97, laddove stabilisce che la legge organizza i pubblici uffici in modo da assicurarne il buon andamento; potremmo infine citare l'articolo 3 della Costituzione, che prevede l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Tuttavia, l'avarizia del tempo a mia disposizione mi costringe a concentrarmi su un ulteriore e più rilevante – ritengo – aspetto di incostituzionalità relativo all'articolo 25, ove si stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Ora, in questo dettato costituzionale sono ravvisabili due princìpi. Il primo, assolutamente pleonastico e ripetitivo di quanto già affermato all'articolo 3, afferma che tutti i cittadini sono sottoposti al potere giudiziario. È pleonastico, ma è opportuno ricordarlo in questa sede e in questi tempi. Il secondo principio è che il giudice naturale deve essere ravvisato in modo certo ed univoco dalla legge. Infatti, se così non fosse e vi fosse una discrezionalità nella sua identificazione, in essa irreparabilmente si nasconderebbe l'arbitrio, o il sospetto di un arbitrio, che le parti in causa potrebbero coltivare in funzione delle diverse opportunità che perseguono.

E allora, signor Presidente, è evidente che i concetti di rimessione del processo e di ricusazione del giudice possono esistere senza confliggere con il principio della certa e univoca identificazione del giudice naturale

soltanto se sono ricompresi nella legge precostituita e soltanto se sono tali da non inficiare i princìpi di univocità e di certezza che quella legge deve avere.

Ora, il problema del legittimo sospetto è proprio – da sempre – legato alla sua indeterminatezza tant'è che già quarant'anni fa la Corte costituzionale aveva stabilito che, per essere conforme alla Costituzione, la rimessione del processo dovesse dipendere «necessariamente ed esclusivamente dall'accertamento obiettivo dei fatti ipotizzati dalla legge», prospettandone quindi un'interpretazione molto restrittiva. E però, a fianco di questa interpretazione restrittiva data dalla Corte costituzionale, cresceva una corrente di pensiero nel mondo scientifico giuridico intesa ad eliminare il legittimo sospetto, così espresso, dalle cause di rimessione del processo proprio per la sua indeterminatezza.

Non fu allora errore del legislatore delegato non averlo reintrodotto con quella formula nell'articolo 45 del codice di procedura penale: fu la scelta consapevole e cosciente di tradurre quel principio indeterminato nei fatti concreti che esso poteva contenere. Bene avremmo fatto allora ad aspettare la sentenza della Corte costituzionale che avrebbe eventualmente avallato o sconfessato quanto sto ora dicendo, ma così purtroppo non è stato e andiamo a reintrodurre il principio del legittimo sospetto e la sua indeterminatezza nel codice di procedura penale.

Naturalmente la Camera, cosciente di questo difetto d'origine, ha pensato di introdurre elementi di determinazione del legittimo sospetto legandolo ad un elemento causale: si afferma che il legittimo sospetto esiste quando gravi situazioni locali lo determinano, ossia – stabilisce il disegno di legge all'articolo 1, comma 1 – «quando gravi situazioni locali (...) determinano motivi di legittimo sospetto».

Questa formulazione restringe l'indeterminatezza del concetto, ma non la risolve in nessun modo in quanto essa si proietta pari pari sugli elementi causali che potrebbero determinarlo. In definitiva, quali mai potrebbero essere le «gravi situazioni locali» che determinano il legittimo sospetto? Esse sono naturalmente diversamente leggibili a seconda di come si legga il concetto del legittimo sospetto ovvero di come noi andiamo a legittimare il sospetto, che è elemento soggettivo e non oggettivo.

Questa indeterminatezza si scontra con l'univocità nel riconoscimento del giudice naturale precostituito per legge sancita dalla Costituzione. Non soltanto però l'articolo 45 del codice di rito, con la formulazione proposta, ci porta a ritenere che vi sia incostituzionalità nei confronti dell'articolo 25 della Costituzione, ma anche l'articolo 49 del medesimo codice, giacché si afferma, al comma 5, che «La presente legge si applica anche ai processi in corso».

In questa determinazione vi è un conflitto evidente con la precostituzione del giudice naturale sancita dalla Costituzione. Doppio profilo di incostituzionalità, quindi: in primo luogo, l'indeterminatezza di un sospetto che nessuno può con certezza definire legittimo o illegittimo; in secondo luogo l'applicabilità ai processi in corso che viene ad alterare il principio di precostituzione del giudice naturale.

Questi sono gli elementi più rilevanti di incostituzionalità, che naturalmente non precludono altri aspetti che lascerò ai colleghi il compito di approfondire perché – ripeto – l'avarizia del tempo a nostra disposizione è tale da impedirci questo approfondimento. Vale la pena ricordare che sarebbe stato molto opportuno affrontare tali aspetti non già nell'ambito di una pregiudiziale di costituzionalità, ma di una discussione di merito nella Commissione competente, cioè in Commissione affari costituzionali, cosa che purtroppo ci è stata impedita. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).*

* CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la più autorevole dottrina giuridica del nostro Paese (in primo luogo costituzionalisti e processualisti) ha espresso giudizi severi nei confronti del disegno di legge sulla rimessione del procedimento. Da Leopoldo Elia ai 130 professori universitari che hanno firmato un appello contro questo disegno di legge sono stati denunciati numerosi profili di illegittimità costituzionale.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno in parte attenuato l'illegittimità del nuovo articolo 45 del codice di rito. Si può anche condividere quanto ha scritto il professor Conso, secondo il quale i dubbi di costituzionalità sono stati fortemente attutiti; sarà anche così, ma vorrei aggiungere che non esiste l'istituto del dubbio attutito: l'incostituzionalità c'è o non c'è; nel nostro caso, c'è.

Nella discussione in Commissione ho preso atto che le modifiche introdotte dalla Camera hanno eliminato il dubbio di una lettura della norma fondata sul sospetto soggettivo quale elemento fondante la legittimità dell'istanza. Sono i fatti, gravi, attuali, locali e non altrimenti eliminabili, a consentire la proponibilità dell'istanza di rimessione. Ciò – mi sia consentito dirlo – renderà impossibile alla Corte di cassazione (è bene che tutti lo ascoltino e lo sappiano) di accogliere un'istanza priva di tali riferimenti oggettivi.

Ma il punto decisivo è la permanenza dell'espressione «legittimo sospetto». Quando, nel codice del 1989, Pisapia, Vassalli, Marcello Gallo ed altri nostri maestri del diritto sostennero che era necessario eliminare l'espressione contenuta nell'articolo 55 del codice del 1930 intesero dare uno dei tanti segni tendenti ad evidenziare il passaggio da un modello processuale tendenzialmente inquisitorio ad un altro tendenzialmente accusatorio.

La trasposizione dei presupposti genericamente indicati nel codice Rocco avrebbe infatti comportato il rischio di perpetuare interpretazioni difformi in ordine all'individuazione delle situazioni idonee a provocare le previste deroghe alla norma sulla competenza territoriale del giudice. Invece di rafforzare la garanzia di un giudice effettivamente terzo, indipendente e sereno, si sarebbe consentito il perpetuarsi di quelle condizioni

che permisero il trasferimento dei processi agli assassini di Giacomo Matteotti, ai responsabili del disastro del Vajont, delle schedature FIAT, agli esponenti della mafia.

L'asserzione «legittimo sospetto» è in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge. Con legge possiamo consentire di derogare al principio costituzionale solo per rafforzare una garanzia anch'essa costituzionalmente prescritta, quella dell'imparzialità del giudice. Dobbiamo essere sempre attenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Una democrazia che si richiami allo Stato di diritto è fondata sull'equilibrio tra i diversi poteri, sul loro reciproco controllo. La Corte costituzionale è il nostro giudice e dimenticarlo è un'offesa al nostro sistema democratico.

Dunque, la giurisprudenza della Corte costituzionale ci insegna che non è sufficiente predeterminare il giudice territorialmente competente (articolo 11 del nostro codice di rito): occorre predeterminare anche il percorso processuale, cioè indicare in modo preciso gli elementi oggettivi e verificabili che consentono la deroga alla prescrizione del giudice naturale.

Ora, la genericità dell'assunto «legittimo sospetto» restituisce alla Corte di cassazione un margine di discrezionalità che confligge con i valori espressi dalla nostra Carta costituzionale e noi non dobbiamo consentire questa apertura, questo varco nel nostro sistema, che per diciotto volte – sedici prima del 1989 e due dopo – ha consentito di verificare quali danni gravi alla nostra democrazia, al nostro Stato di diritto, alla nostra convivenza civile ha consentito la permanenza dell'espressione «legittimo sospetto».

Con il codice del 1989 e con le riforme della scorsa legislatura, prima fra esse il giusto processo, ci eravamo appena affacciati ad una cultura moderna del diritto, al modello accusatorio, al processo che ha segnato un modo di essere diverso rispetto a quello da noi vissuto fino al 1989. Ci eravamo affacciati alla cultura del mondo occidentale, del mondo liberaldemocratico, tutto fondato sul sistema accusatorio, del quale l'Inghilterra è stato il momento storico più evidente, con quegli istituti che abbiamo accolto appena qualche anno fa mentre erano già vigenti nel 1600 in quel Paese che ha dato poi origine alla democrazia occidentale.

Voi, reintroducendo ancora l'istituto del legittimo sospetto, ci volete condurre a ritroso nel tempo e nel buio dell'inquisizione, nella cultura più ostile ai valori della democrazia, così come viene definita dalla nostra Carta costituzionale. Con il legittimo sospetto si torna al codice Rocco, a quella cultura che abbiamo voluto espungere dal nostro modo d'essere, dal nostro sistema processuale, dal nostro modo di vivere il processo.

Abbiamo voluto cancellare questo segno, come tanti altri, entrare nella democrazia occidentale con un modello di codice fondato sul sistema accusatorio e lo abbiamo voluto fare con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione. Ora voi ci volete far riprecipitare indietro nella storia e nella cultura giuridica introducendo di nuovo questa espressione, che era propria del codice degli anni '30.

Per tali ragioni, proprio perché era contenuta nel codice degli anni '30 e, quindi, in una cultura anteriore alla nostra Carta costituzionale, noi reputiamo che questa riformulazione dell'articolo 45 del codice di rito rappresenti una palese violazione degli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione, che sanciscono l'eguaglianza tra i cittadini, il giudice naturale precostituito per legge ed il giusto processo.

Per questi motivi affido a voi colleghi una riflessione attenta e culturalmente fondata sui nuovi valori della nostra democrazia, per respingere questa norma e questa cultura che ci fa precipitare di nuovo in una sorta di Medioevo del diritto e non ci proietta invece nel futuro della democrazia. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e Misto-RC).*

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intendo sollevare una questione pregiudiziale in relazione all'asserita incostituzionalità dell'articolo 47, commi 2 e 4, del codice di procedura penale come modificato dal testo a noi affidato per violazione degli articoli 13 e 111 della Costituzione.

Il disegno di legge al nostro esame è nato con un obiettivo dichiarato e proclamato ripetutamente: colmare un vuoto normativo nato a seguito della decisione della Corte di cassazione di deferire alla Corte costituzionale l'incompletezza dell'articolo 45 del codice di procedura penale.

L'obiettivo era – a mio avviso – infondato, ma non è questo il punto. Il punto è che, strada facendo, il disegno di legge si è arricchito di due ulteriori golosi obiettivi funzionali ad alcune vicende giudiziarie in corso. Mi riferisco all'obiettivo di trasformare l'istanza di rimessione in un blocco automatico del processo e a quello di trasformare la rimessione accolta in un azzeramento del processo precedente. Di quest'ultimo obiettivo ci si occuperà a tempo debito; il primo è quello che forma l'oggetto della mia doglianza.

Trasformare la richiesta di rimessione in un blocco automatico del processo, sia pure solo quando questo giunge a certi snodi significativi, urta frontalmente contro una decisione della Corte costituzionale di sei anni orsono, la più volte citata sentenza n. 353 del 1996. Per evitare questo scoglio, i legiferanti hanno pensato di costruire un sistema di selezione delle istanze di rimessione: non tutte dovrebbero comportare la sospensione del processo, ma solo quelle ritenute non manifestamente infondate.

In questo modo si aggirerebbe – essi ritengono – lo scoglio della Corte costituzionale. Con questa finalità hanno pensato di fare ricorso ad uno strumento introdotto di recente con la legge n. 128 del 2001, vale a dire la delibazione sommaria effettuata dal primo presidente della Cassazione in merito a tutti i ricorsi che pervengono alla Corte medesima:

quelli giudicati manifestamente infondati e inammissibili vengono deferiti ad un'apposita sezione, gli altri alle sezioni competenti.

Per effetto di questa delibazione, conseguono la comunicazione al giudice, che per economia possiamo chiamare «sospettato», la sospensione necessitata del processo e ulteriormente, a cascata, la sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare, qualora l'imputato sia detenuto.

Ed è qui che il coperchio non è risultato confacente alla pentola, perché l'articolo 13 della Costituzione, dopo aver stabilito – come è ben noto – al primo comma che la libertà personale è inviolabile, dispone nel comma successivo che non è ammessa forma alcuna di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (e sottolineo: «atto motivato dell'autorità giudiziaria»), aggiungendo ancora: «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva».

Ora, nel caso in questione l'imputato detenuto, per effetto della sospensione dei termini di cui ho detto, vede pesantemente modificata la sua aspettativa giuridica di scarcerazione, perché se prima aveva un'aspettativa di essere scarcerato entro sei, nove o dodici mesi (o quello che è), essa sarà pesantemente incrementata di tutto il tempo necessario per risolvere l'incidente nato dall'istanza di rimessione.

Questo non è consentito per l'obiettiva ragione che a monte di ciò non vi è atto motivato dell'autorità giudiziaria; vi è un semplice provvedimento di organizzazione interna del lavoro della Cassazione, delegato tra l'altro a consiglieri delle varie sezioni per intuitiva impossibilità del presidente di occuparsi personalmente di circa 200 ricorsi al giorno (tanti sono quelli che pervengono alla Corte).

Quindi, si tratta di un puro atto di smistamento interno, che non è vincolante (posto che la sezione destinataria potrà essere di contrario avviso), non è definitivo (posto che ci potrà essere un ulteriore spostamento tra le varie sezioni), non è motivato, non è controllabile, non è reclamabile; non è un atto giudiziario! Da esso però conseguono pesanti effetti sulla libertà personale del detenuto, poiché si opera una dilatazione dei termini di custodia cautelare che – come ricordavo – l'articolo 13, comma quinto, prevede siano frutto della legge e combinatamente dell'atto motivato dell'autorità giudiziaria. Prova ne è che l'articolo 304 del codice di procedura penale, là dove si occupa di sospensione dei termini di custodia cautelare, cioè proprio della situazione in esame, per ben tre volte ripete che ciò deve avvenire per effetto di ordinanza motivata, reclamabile al tribunale della libertà e di riflesso alla Cassazione.

Questo è il primo profilo, a mio avviso, di illegittimità, ma ve ne è un secondo, perché l'articolo 111 della Costituzione, commi sesto e settimo, stabilisce – come è ben noto – che tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria devono essere motivati e, in particolare, quelli che attengono alla libertà personale dell'individuo sono sempre suscettibili di ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Ma quale sarà mai la violazione di legge che la Cassazione può rinvenire nel caso in esame, posto che il giudice sospettato ha sospeso il pro-

cesso perché così gli imponeva la legge? Stolta è la legge che gli dà quest'obbligo, non il giudice che l'osserva. Quindi non vi potrà essere, anche sotto tale profilo, il controllo e il sindacato su questo pesante atto di interferenza sulla libertà personale del soggetto.

Siamo di fronte all'inosservanza radicale e insanabile della elementare grammatica dettata dalla Costituzione in tema di libertà personale.

Questi argomenti, da me già sollevati in Commissione, credo siano difficilmente oppugnabili. Il Senato potrà accoglierli o non accoglierli – ovviamente ritengo assai più probabile questa seconda conclusione – ma, se così sarà, la maggioranza avrà sì vinto una battaglia parlamentare ma non in nome della forza della ragione bensì della ragione della forza. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI, Misto-Com, Misto-RC e Misto-Udeur-PE).*

AYALA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA *(DS-U)*. Signor Presidente, faccio una brevissima premessa per inquadrare il problema di cui oggi ci occupiamo; vi ha fatto già cenno il senatore Calvi.

Noi non stiamo discutendo della restituzione alla generalità dei cittadini di una garanzia che i malaccorti redattori del codice del 1989 avevano espunto dal nostro ordinamento. Non può, infatti, ritenersi una garanzia offerta a tutti i cittadini la reintroduzione nel nostro codice di una previsione che ha trovato applicazione nei cinquantotto anni di vita che ha avuto (dal 1931 al 1989) soltanto sedici volte.

Sottolineo, signor Presidente, colleghi, che è un dato complessivo quello di cui disponiamo sulla rimessione dei procedimenti; probabilmente non tutte e sedici le volte ciò sarà avvenuto per legittimo sospetto ma, non avendo il dato più preciso, mi contento di questo. Allora, se a fronte di milioni di procedimenti penali – perché tanti sono stati quelli celebrati in cinquantotto anni – questa norma è stata adoperata sedici volte, ci vuole un bel coraggio a dire che questa è una garanzia per la generalità dei cittadini.

Occorre poi aggiungere che quelle sedici volte – per ragioni di economia di tempo non le ripercorrerò – sono tutte legate da un filo che le fa diventare alcune tra le pagine meno rassicuranti della storia giudiziaria italiana: Piazza Fontana a Catanzaro, Luciano Liggio a Bari, schedature FIAT a Napoli, Vajont e quant'altro. Non c'è una bella pagina della giustizia italiana, che pure ne ha scritte molte, che nasca dall'applicazione del legittimo sospetto: sono tutte brutte pagine!

Faccio una seconda osservazione, molto breve anche questa, signor Presidente. Dal momento che ci stiamo occupando di questioni di costituzionalità, noi abbiamo lavorato soli, siamo stati lasciati soli, non solo e non tanto perché, a differenza di quanto è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, il provvedimento è stato assegnato esclusivamente alla Com-

missione giustizia, ma perché abbiamo usufruito di un parere di costituzionalità della 1ª Commissione lungo – lo sottolineo – un rigo; tutto questo in relazione ad un provvedimento che è intriso di questioni, di fortissimi dubbi, di costituzionalità.

Voglio essere cauto. Abbiamo già ascoltato i colleghi Petrini, Calvi e Fassone e credo che tutto si possa dire delle osservazioni da loro fatte tranne che siano manifestamente infondate. Sono convinto, signor Presidente, che il procuratore generale della Cassazione, non appena approderà presso quella Corte la nota vicenda che è – usiamo un'espressione elegante per coprire vicende assai poco eleganti – l'*occasio legis*, avrà il dovere di sollevare le questioni di costituzionalità che stamattina in quest'Aula, assieme ai colleghi che ho citato, stiamo evidenziando e che, come ha detto anche il senatore Fassone, non avranno certamente alcuna possibilità di successo in questa sede. Rivolgiamo però questo messaggio a chi avrà il dovere, al quale non si potrà sottrarre, di sollevarle nell'opportuna sede, che è la Corte di cassazione, chiedendo il ritorno degli atti alla Corte costituzionale.

Ciò non potrà non avvenire anche in relazione alla questione che assai brevemente e sommariamente, ma mi auguro in maniera sufficientemente chiara, mi accingo a sollevare. Signor Presidente, ognuno ha le sue sensibilità e mi ha colpito molto la questione posta precedentemente in relazione alla norma definitoria di cui ci occupiamo.

Ma mi ha ancor più colpito il *vulnus* di costituzionalità posto in essere dall'articolo 48, comma 5, del codice di procedura penale, nel testo proposto con il disegno di legge in esame, che per comodità di ascolto dei colleghi che hanno voglia o interesse ad ascoltarmi ricordo brevemente.

L'articolo 48, comma 5, così come trasmessoci, prevede che, di fronte al giudice designato dalla Corte di cassazione (siamo di fronte all'ipotesi che la Corte abbia accolto la richiesta di rimessione e quindi abbia disposto la trasmissione degli atti al giudice non sospettato previsto dall'ordinamento, sottraendo il processo al giudice sospettato), è sufficiente che una delle parti, senza neanche bisogno di motivare la richiesta, richieda la rinnovazione di tutti gli atti compiuti precedentemente perché tale richiesta debba necessariamente essere accolta.

Non vi è alcun obbligo di motivazione perché non vi è alcun margine di discrezionalità da parte del giudice: basta che una parte chieda la rinnovazione degli atti, a parte quelli irripetibili. I notissimi giuristi della Camera, quelli della legge sulle rogatorie per capirci, almeno questa potevano risparmiarcela: se un atto è irripetibile come se ne può chiedere la rinnovazione? Questa è una delle tante amenità di questo disegno di legge. Comunque, ripeto: basta che una parte lo richieda e il giudice non può procedere alla rinnovazione degli atti, il che vuol dire cancellare tutto ciò che era stato acquisito nel processo nel contraddittorio tra le parti.

Tutto questo si traduce in una trasposizione nel processo penale del principio dispositivo, tipico del processo civile, che è un processo di parti per definizione. Ora, questo tentativo di trasposizione nel processo penale

del principio dispositivo, che comporta la conseguenza, come accennato, di avere in taluni casi un giudice assolutamente passivo, privo di qualsivoglia potere di intervento nel processo, deve soltanto soggiacere in questo caso neppure all'accordo delle parti, bensì alla richiesta, anche immotivata, di una sola parte. Bene, questo principio era già contenuto nel nostro codice, Presidente, in tema di applicazione concordata della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nella sua versione originale.

Su questo tema è intervenuta la Corte costituzionale, espungendo la possibilità di trasporre il principio dispositivo nel processo penale. Per i colleghi che vogliono verificare le mie affermazioni – come mi pare giusto – cito, tra le tante, le sentenze della Corte costituzionale nn. 313 e 443 del 1990. Tra l'altro, notate che sono arrivate ad un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice; quindi si trattava di un *vulnus* enorme, la cui fondatezza, appena portata innanzi alla Corte, ha trovato subito accoglimento.

Ma c'è di più. In diverse sentenze (ne cito soltanto alcune), cioè la n. 24, la n. 254 e la n. 255 del 1992, la Corte ha dato prima e confermato poi la dignità costituzionale al cosiddetto principio di non dispersione della prova. Ora, il meccanismo, prefigurato nel disegno di legge in esame con la nuova formulazione dell'articolo 48, comma 5, del codice di procedura penale, sostanzialmente cancella tutti gli atti entrati nel processo che afferiscono ovviamente all'acquisizione di prove al processo (perché gli atti che si introducono nel nuovo processo non sono biglietti di invito a teatro o abbonamenti ferroviari, ma atti che attengono alla formazione della prova del processo); tutto questo viene espulso con una semplice richiesta di parte, pur essendo state assunte quelle prove in contradditorio. Tutto questo, non c'è dubbio, lede profondamente, alla luce dei concetti contenuti nelle sentenze ricordate, il principio di non dispersione della prova.

E poi, caro Presidente, qui bisogna toccare una creatura assai cara a me e anche a lei, cioè l'articolo 111 della Costituzione: qualcuno mi dovrà spiegare – mi auguro che lo faccia la Corte costituzionale – come questo meccanismo di cui al citato articolo 48, comma 5, si concili con la ragionevole durata del processo che la legge dovrebbe assicurare. Questa è una legge che assicura la «irragionevole durata» del processo e questo non credo sia consentito e non credo abbia margini di compatibilità con la nostra Carta costituzionale.

Per queste ragioni, insisto sulla questione che ho proposto e la ringrazio, Presidente, per la sua pazienza. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e Misto-Com. Congratulazioni).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, le questioni di incostituzionalità che prospetta questo provvedimento sono così gravi e plurime che, se l'opposizione dovesse motivare in una frase a quest'Assemblea, e naturalmente al popolo italiano, le ragioni della propria contrarietà, le sarebbe sufficiente dire: «È una norma contro la Costituzione».

E allora, riassumendo le argomentazioni già così bene espresse dai colleghi, in materia di giudice competente bisogna affidare i cambi della competenza penale a concetti chiari, e non certamente al concetto di legittimo sospetto, che ha ricevuto tutta una serie di definizioni; io personalmente l'ho chiamato «ectoplasma», ma la più felice è quella del senatore Ajala che, alle due e mezza di notte, ha detto in modo molto efficace: «legittimo sospetto di che?».

Mi sembra che questa sia la definizione conclusiva dell'assurdità di legare spostamenti di competenza ad un concetto che non è percettibile da quel cittadino che deve comunque utilizzare la legge. E allora, questo «legittimo sospetto di che?» era già fortemente incostituzionale nel testo approvato in prima lettura dal Senato, e lo diventa ancora di più con l'aggiunta dei «motivi di legittimo sospetto».

Duecento professori universitari ci hanno detto e spiegato le ragioni della incostituzionalità di tutto questo, ma voi potete anche liquidarli dicendo che sono dei neocomunisti. Non credo però che voi possiate liquidare il vecchio e buon Niccolò Tommaseo, certamente non iscritto *ante litteram* a movimenti eversivi, quando, definendo i motivi, dice: «Quel che muove la volontà a eleggere, la mente a giudicare, ma più propriamente concerne la volontà».

E allora, siccome legare la competenza-incompetenza a motivi soggettivi attinenti alla volontà della parte è quanto di più discrezionale ci sia, e siccome l'insegnamento della Consulta ci dice che devono essere predeterminati i casi, e cioè le circostanze di fatto oggettivamente verificabili, che giustificano il trasferimento del processo, vi è una prima fortissima ferita al principio del giudice naturale.

Ma non basta; la Corte costituzionale ha detto con estrema chiarezza che l'efficienza e la razionalità sono canoni fondamentali del processo, mentre voi avete introdotto due istituti, la sospensione obbligatoria delle fasi finali e la rinnovazione obbligatoria degli atti già compiuti, che sono una irrisione di quel principio di civiltà voluto dal Parlamento nella scorsa legislatura in base all'articolo 111 della Costituzione. Sono un'irrisione, signori colleghi, di una ragionevole durata del processo. Voi dovete rispondere del fatto che i processi si allungheranno! Voi dovete rispondere dell'introduzione, nel codice, di uno strumento che servirà per la dilazione, grazie a marchingegni che saranno utilizzati soprattutto ed in primo luogo nei procedimenti di criminalità organizzata!

Io credo che, se è vero che l'efficienza e la razionalità devono essere un bene costituzionalmente garantito, se è vero che tutto questo coagula nella ragionevole durata del processo, sotto questo profilo sia fortemente incostituzionale la norma che stiamo discutendo.

In terzo luogo, colleghi, l'applicazione immediata della norma attraverso una legge dichiaratamente volta ad appoggiare interessi processuali di persone specificamente determinate – Silvio Berlusconi e Cesare Previti – comporta che essa si applichi retroattivamente; e l'applicazione retroattiva di una norma procedurale in materia di competenza viola il principio del giudice precostituito per legge.

Mi rincresce dover essere didattico, ma «precostituito» significa costituito prima, non costituito dopo. Il processo non è un treno sul quale, ad ogni stazione, salga un nuovo controllore a stabilire regole diverse. Le regole del processo devono essere definite prima perché il processo sia ordinato e civile.

Non soltanto si prevede che queste norme si applicano ai processi in corso, ma si prevede anche che le istanze già presentate conservano efficacia. Tale efficacia non può essere spiegata altrimenti che con la divinazione: soltanto chi ha poteri divinatori presenta prima un'istanza che combacia con una fattispecie non ancora esistente.

Diversamente la circostanza si spiega – ma sarebbe una malizia nella quale non vorrei incorrere – con il fatto che il difensore della parte che presenta l'istanza è la stessa persona che sostiene la questione avanti la Corte costituzionale, nonché la stessa persona che approva la legge nella Commissione giustizia della Camera; la divinazione si ricava allora da una triplice coincidenza di personalità, il che è davvero inaccettabile come corretta procedura di legislazione! *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)*

Abbiamo allora un'ulteriore ragione di straordinaria e fondamentale importanza per sostenere che questa norma è incostituzionale: non soltanto è una norma per pochi, non soltanto è una norma fotografia, ma è anche una norma che rincorre a ritroso interessi personali.

Non possiamo certo affermare che la normativa sia conforme al principio del giudice precostituito per legge. Se si vuole poi affermare che la competenza deve avere una valenza girotondina, spostandosi da Milano a Brescia e da Brescia a Perugia, lo si faccia pure, ma non si dichiari di aver rispettato quella Carta costituzionale che è nel cuore, nel pensiero, nella volontà, nel giuramento di tutti i senatori della Repubblica. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com, Misto-SDI, Misto-RC e dei senatori De Paoli, Betta e Michelini. Congratulazioni).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Signor Presidente, colleghi, credo che le questioni sollevate in questa sede, sotto il profilo della dedotta e pretesa illegittimità costituzionale della norma, non abbiano fondamento.

Preliminarmente vorrei evidenziare come la doglianza iniziale, relativa al mancato coinvolgimento della Commissione affari costituzionali

su questa materia, sia censura assolutamente infondata e non ricevibile. Credo che nessuno possa seriamente contestare che tutte le norme approvate dal Parlamento abbiano riflessi costituzionali.

Tutte le leggi sono infatti destinate ad incidere sui più vari interessi che sostanziano la trama dei nostri rapporti sociali e sono per lo più costituzionalmente protetti. Poiché tutte le norme sono destinate ad incidere sugli interessi costituzionali, se la 1ª Commissione dovesse essere sistematicamente coinvolta su tutti i provvedimenti di legge, sarebbe schiantata da un lavoro quotidiano immane.

Ancora, se così fosse, dovremmo dire che la Corte costituzionale non avrebbe alcun senso e alcun significato. Viceversa, non è la 1ª Commissione, bensì è proprio la Corte costituzionale che è chiamata dall'ordinamento a fare da cerniera rispetto alla coerenza costituzionale del sistema. Non è quindi necessario, né richiesto, né consentito un intervento preventivo su ogni testo di legge; la 1ª Commissione è chiamata – e non è questo il caso – a svolgere il proprio lavoro nei casi in cui il riflesso della norma in approvazione sia direttamente volto ad incidere sulla norma costituzionale. Viceversa, il sistema prevede determinati diritti e determinate scansioni.

Vorrei poi fare una notazione all'intervento del collega Manzione. Caro collega, c'è veramente da chiedersi cosa diranno fra vent'anni gli studiosi, alla luce di quello che ho sentito da più parti dell'opposizione su questo tema negli ultimi giorni e mesi (tornando a luglio), quando ripenseranno al fatto che il presidente della 2ª Commissione, il senatore Caruso, ha messo a vostra disposizione ben 33 ore per declinare tutte le vostre ragioni e invece non siete nemmeno riusciti ad utilizzare in modo effettivo ed efficace il tempo che vi era stato ampiamente e doverosamente concesso.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Quanti di voi sono intervenuti in Commissione? Il confronto con chi lo facciamo?

PRESIDENTE. Senatore Manzione, per cortesia.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Vorrei ora esaminare brevemente nel merito alcune delle questioni dedotte dai colleghi dell'opposizione.

La norma è certamente costituzionale, così come è strutturata adesso, e viceversa non lo sarebbe, a mio avviso (e verosimilmente non lo è stata dal 1989 ad oggi), in difetto dell'inserimento del riferimento al legittimo sospetto. È facile arrivare a questa conclusione, al di là delle suggestioni e delle pur legittime contrapposizioni politiche.

L'articolo 25 della Costituzione, che è norma di riferimento, è posto – credo ciò sia indubitabile – a garanzia non del giudizio, ma dell'imputato nel giudizio. È infatti la norma posta a presidio della certezza da parte dell'imputato di non essere sottoposto al giudizio di un giudice individuabile in maniera opportunistica, a seconda delle convenienze o del capric-

cio o di quanto si voglia fare per strumentalizzare un processo. Questa è la funzione dell'articolo 25.

PASSIGLI *(DS-U)*. È a garanzia delle parti.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Pertanto, questo articolo è posto a garanzia dell'imputato nella misura in cui quest'ultimo si vede riconosciuto il diritto ad avere un giudice che lo giudichi secondo i dettami della Costituzione, cioè in maniera terza ed imparziale, tanto più alla luce dell'articolo 111 rinnovato.

È proprio intorno all'articolo 111 rinnovato che si accentra il secondo aspetto di questo problema. La norma oggi diventa costituzionalmente legittima, perché, se è posta a tutela dell'imputato, è costituzionalmente illegittimo non prevedere una deroga così forte, ma doverosa, al principio del giudice naturale nei casi in cui il giudice sia sospettato di non essere imparziale; oggi questo caso viene reintrodotto nel nostro ordinamento.

Allora, caro collega Calvi, altro che passo indietro, altro che precipitare nel passato! Oggi finalmente riequilibriamo una volta di più il sistema dal punto di vista della legittimità costituzionale. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara).*

Si è fatto riferimento all'illegittimità della norma anche in relazione ai suoi rapporti con un altro istituto, quello della ricusazione. Mi piace dire in questa sede che mai riferimento fu più errato, perché rimessione e ricusazione sono come due cerchi concentrici, entrambi necessari al nostro ordinamento. La ricusazione si fonda su casi concreti, specifici, di accertata mancanza di imparzialità. Restava fuori, negli ultimi dieci anni, il pesante sospetto – non definibile concretamente – che il giudice non fosse imparziale. Quindi, all'esterno del cerchio più ristretto si espande nuovamente in tutta la sua importanza il cerchio più ampio della rimessione.

E mi avvio alla conclusione.

È stato lamentato da più parti, con previsione catastrofica, che questa normativa sarà certamente utilizzata da legioni di criminali organizzati, di mafiosi, camorristi e quant'altro, per paralizzare il sistema ed evitare i processi a loro carico.

Ebbene, devo fare solo due riferimenti: mi dispiace doverlo dire, ma il collega Ayala continua a citare il precedente del processo Liggio che si rifà ad un'istanza di rimessione avanzata allora dall'ufficio del pubblico ministero e non dagli imputati, e questo va detto con forza. *(Applausi del senatore Consolo. Commenti del senatore Maritati)*. L'esito del processo è stato quello che è stato in relazione ad uno spostamento che peraltro all'epoca fu ritenuto necessario e doveroso, nell'esercizio delle sue legittime prerogative, dall'ufficio del pubblico ministero. Quindi non richiamiamo sempre casi che non servono alla bisogna.

Altra notazione: credo che ormai i colleghi dell'opposizione dovrebbero rendersi conto – forse non è la prima volta che lo dico, ma è un tema che comincia a diventare caldo – che richiamare ad ogni piè sospinto un tema di assoluta centralità, che tutti noi con l'approvazione dell'articolo

41-*bis* abbiamo dimostrato di tenere in primissima considerazione, quale quello della lotta alla mafia, in riferimento a casi nei quali poi puntualmente non si verificano i paventati timori (vedi legge sulle rogatorie e altre normative), significa alla lunga rischiare un effetto *boomerang* gravissimo, ossia svilire un argomento che invece deve rappresentare – come rappresenta – il cuore dei nostri interessi e della nostra attività parlamentare. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

ZICCONE *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE *(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che tutte le eccezioni di pregiudizialità costituzionale e i dubbi che sono stati avanzati sulla costituzionalità del disegno di legge siano assolutamente infondati. La questione principale è evidentemente quella che sospetta di incostituzionalità questo provvedimento con riferimento al principio del giudice naturale precostituito per legge, così come disposto dall'articolo 25 della Costituzione.

Signor Presidente, già in occasione della prima lettura da parte del Senato ritenevo che, anche in virtù del fatto che nella stessa Commissione incaricata di redigere il codice aveva avuto luogo una discussione che non escludeva il legittimo sospetto per ragioni di costituzionalità ma di opportunità, probabilmente il disegno di legge era costituzionalmente legittimo e corretto. Ma sostenere oggi, dopo le modifiche apportate dalla Camera, che il testo di legge continua ad essere generico ed incerto, e che quindi dà luogo al profilo di incostituzionalità, mi sembra veramente eccessivo. Ciò perché il disegno di legge è stato modificato in modo assai profondo, così tanto da ritenere che probabilmente la maglia del legittimo sospetto si sia ristretta enormemente fino quasi al punto di cancellare la norma.

Sono due le indicazioni precise e oggettive che vengono dalla lettura del nuovo testo della Camera: occorre che il legittimo sospetto sia causato da «gravi situazioni locali» e inoltre – questo è l'altro punto fondamentale – che esse siano «tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili».

Quindi, per poter dare luogo al legittimo sospetto, ci dovremmo trovare non solo dinanzi a gravi situazioni locali, quindi a fatti e circostanze oggettive ed accertabili, ma esse devono avere la potenzialità di turbare lo svolgimento del processo ed essere, non altrimenti eliminabili. Siamo in presenza di una situazione che viene indicata alla Cassazione, che la dovrà giudicare, tale da turbare la regolarità del processo.

Pongo allora, in modo polemico, una domanda retorica: ma forse potrebbero continuare ad essere considerate costituzionalmente corrette, a fronte delle modifiche che sono intervenute nella Costituzione e in particolare nell'articolo 111 sul principio di terzietà del giudice, anche norme

che consentissero ad un processo di svolgersi, dinanzi alla certezza di gravi situazioni che ne turbano la regolarità?

Devo quindi dire che oggi non solo abbiamo ottenuto l'esclusione di ogni pericolo o profilo di illegittimità, ma forse abbiamo scritto una norma che addirittura permette al processo di svolgersi costituzionalmente secondo i princìpi che sono stati affermati nell'articolo 111.

Questa era la questione fondamentale che era stata posta. Ma ne sono state poste altre con riferimento alla disciplina che è stata introdotta alla Camera.

Ragionevole durata del processo e blocco del processo. Innanzitutto, mi pare evidente che «ragionevole durata del processo» significa che la durata deve essere, appunto, ragionevole, quindi certamente non una qualunque situazione che comporti, per qualsivoglia ragione, tempi diversi può significare la violazione di tale principio.

Noi siamo in presenza – lo ripeto – di una situazione che richiede un intervento, perché il processo sicuramente non si può più svolgere secondo quei criteri di correttezza, di oggettività e di imparzialità del giudice che devono essere assicurati in primo luogo per l'affermazione dell'articolo 111 della Costituzione, oltre che per l'intero sistema del codice di procedura penale che attribuisce al giudice e alla sua serenità ed imparzialità un ruolo determinante.

Su questo piano, devo dire che certamente la sospensione necessaria tecnicamente non può incidere sulla ragionevole durata del processo. Ma anche di questo la Camera si è preoccupata, e lo ha fatto introducendo alcune limitazioni che sicuramente escludono il pericolo di una non ragionevole durata del processo, proprio con la modifica con la quale si esclude la sospensione nell'ipotesi in cui si tratti di una ripetizione sostanziale di istanza di legittima suspicione, che non ha quindi fondati motivi per essere presentata, ma serve solo a svolgere il processo in ritardo, ad ottenere delle dilazioni, a vanificarlo.

Il collega Fassone ha poi accennato ad un profilo di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 47 del codice di procedura penale, in particolare richiamando l'articolo 13 della Costituzione. Anche a questo riguardo devo dire che non ritengo assolutamente possa parlarsi di profilo di illegittimità costituzionale, perché non è il provvedimento con il quale viene iscritto il procedimento di rimessione in Corte di cassazione che produce la sospensione dei termini di prescrizione o, per la libertà personale, di custodia cautelare; al contrario, addirittura, nella lettera della norma ci si rifà espressamente ad una scelta dell'imputato, perché soltanto quando è l'imputato a chiedere la legittima suspicione si può avere una restrizione della libertà personale, per così dire, allungata nel tempo, sempre facendo salvi i termini massimi di custodia cautelare.

Quindi, a mio avviso, non c'è nessuna violazione di quei principi e l'atto non ha bisogno di essere motivato dall'autorità giudiziaria, perché questa conseguenza discende direttamente dalla legge, e discende dalla legge per una scelta che riguarda lo stesso imputato.

Ancora, è stata avanzata la incostituzionalità per l'articolo 48 del codice di procedura penale con riferimento alla rinnovazione degli atti. Questo – si dice – produrrebbe un blocco del processo (tra l'altro, la Corte di cassazione e anche la Corte costituzionale hanno più volte detto che bisogna anche obbedire al principio di conservazione degli atti). Allora, vorrei dire qui molto semplicemente che basterebbe prendere in considerazione l'intero sistema del processo penale per capire come il richiamo al profilo di illegittimità costituzionale sia assolutamente fuor di luogo. Anche le nullità assolute comportano, con la ripetizione degli atti, l'allungamento del processo.

Ma nessuno ha mai dubitato – credo – che bisogna eliminare dal codice le nullità assolute solo perché travolgono gli atti già compiuti del processo.

Il discorso è esaminare se esiste o meno la necessità di travolgere gli atti del processo, se ci sia o meno una ragionevole motivazione per la quale gli atti devono essere rinnovati. La risposta è implicita: il principio secondo cui il giudice che decide e che va in camera di consiglio deve essere quello che ha fatto il dibattimento e che ad esso ha assistito; questo è il giudice dinanzi al quale devono svolgersi gli atti per il principio di oralità del dibattimento, come avviene per tutte le altre ragioni che comportano una modifica del collegio giudicante.

Per questo motivo ritengo che si possano considerare perfettamente legittime le norme anche sotto questi profili.

Signor Presidente, svolgo un'ultima e breve considerazione sull'eccezione di legittimità sollevata dal collega Zancan. Mi riferisco alla retroattività della norma che sarebbe un modo attraverso il quale, nel caso concreto, non si ha il giudice precostituito per legge. Mi permetto di affermare che si tratta di una sorta di petizione di principio, anzi di giro vizioso. Una volta riconosciuto che il giudice che deve emettere la sentenza non è adeguato e sufficientemente terzo, è ovvio che la conseguenza non può che essere la modifica del giudice stesso. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).*

DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, il tempo complessivo a disposizione del Gruppo cui appartengo è talmente ristretto – non finiremo mai di dolercene – da suggerirci di non argomentare in questa fase, considerato anche il fatto che le questioni di costituzionalità sono state illustrate in maniera assai ampia ed efficace dai colleghi che mi hanno preceduto.

In ogni caso, desidero rimanga agli atti che il voto del Gruppo Udeur è favorevole a tutte le questioni pregiudiziali sollevate. *(Applausi dal Gruppo Misto-Udeur-PE e del senatore Turroni).*

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, il Gruppo UDC ha a sua disposizione ancora alcuni minuti di tempo, che però non utilizzerò perché gli argomenti illustrati dai colleghi Bobbio e Ziccone sono stati talmente precisi che non richiedono ulteriori spiegazioni. Tuttavia, in sede di illustrazione delle motivazioni per le quali il Gruppo UDC vota contro le questioni pregiudiziali sollevate, desidero indicare quella che a noi sembra la questione di fondo.

Anche oggi l'opposizione, in modo più chiaro di quanto non avesse fatto nel corso della prima lettura in Senato, obietta in merito alla reintroduzione nel sistema processuale penale dell'istituto del legittimo sospetto.

Di questo si è trattato in passato e di questo si tratta ancora oggi: le ragioni per le quali è del tutto ragionevole immaginare che, ogni volta che nella Costituzione italiana si parla di giudice naturale, di tempo ragionevole e di libertà personale, ci si riferisce ad argomenti che sono ovviamente legati al presupposto che non vi siano sospetti sul giudice.

Il fatto che l'opposizione continui a utilizzare questo argomento mi preoccupa. Non stiamo, infatti, discutendo di dettagli della legislazione processuale penale, ma di un principio.

Nel corso della prima lettura, mi sono reso conto – e l'ho affermato – che l'opposizione ce l'ha con la Cassazione, perché è evidente che in questo caso nessuno decide del legittimo sospetto come privato cittadino, come imputato, come pubblico ministero, ma è la Cassazione a fare ciò. Mi sembra di potere oggi affermare che effettivamente non solo l'opposizione, ma anche illustri magistrati in Italia ce l'hanno con la Cassazione. Noi continuiamo ad affermare che vogliamo che la Costituzione prevalga anche per parte della Cassazione.

Per questo motivo, voteremo contro le questioni pregiudiziali sollevate. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

FORCIERI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Petrini, Calvi, Fassone, Ayala e Zancan.

Non è approvata.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, *ictu oculi* direbbero i giuristi che sono poc'anzi intervenuti. Comunque, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.

MARITATI *(DS-U)*. Signor Presidente, dato il tempo che mi è concesso, svolgerò il mio intervento per schemi essenziali.

Ritengo che in questo momento dobbiamo spiegare, non solo ai colleghi della maggioranza (che, in verità, sono stati molto distratti nel corso di questo nostro sforzo), ma soprattutto al Paese, il motivo per cui esprimeremo un voto contrario al disegno di legge oggi al nostro esame.

Le ragioni vere per cui il disegno di legge è stato presentato, in perfetta sintonia temporale e funzionale con i difensori degli imputati eccellenti del processo di Milano, sono di concorrere ad impedire la celebrazione dei processi *(Brusìo in Aula)*...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio. Chi desidera uscire dall'Aula lo faccia, ma in silenzio, al fine di consentire al senatore Maritati di proseguire il suo intervento.

MARITATI *(DS-U)*. ...a carico di Previti e Berlusconi e di altri imputati eccellenti, chiamati a rispondere dinanzi al tribunale di gravissimi reati, tra cui la corruzione. Per questo motivo, credo si possa legittimamente parlare di un uso distorto della funzione legislativa.

Questo motivo, di per sé valido a giustificare una nostra decisa opposizione, non avrebbe fatto scandalizzare (perché questa è l'espressione esatta) la gran parte dei giuristi e la gran parte delle persone culturalmente

oneste. Ma, per seguire l'obiettivo è stato riesumato uno strumento arcaico di origine medievale, qual è il legittimo sospetto.

Sul legittimo sospetto si è già detto tanto. In questa sede, ribadiamo tuttavia che si tratta di un istituto correttamente superato dal legislatore nel 1989 con il varo del nuovo codice di procedura penale, che invece ha adottato una formula che comprende ogni reale situazione ambientale che, incidendo sulla libertà di determinazione delle parti del processo, giustifica un'eccezione al principio del giudice predefinito naturale (che noi, collega D'Onofrio, non sbandieriamo, perché questo è un valore essenziale) e autorizza solo in quel caso la rimessione ad altro giudice anch'egli predeterminato.

L'istituto, così come oggi è previsto dal nostro codice, è certamente compatibile con il dettato costituzionale, perché oltre a prevedere l'inderogabile garanzia della precostituzione, predeterminando il giudice predetermina anche i casi e le circostanze di fatto verificandosi le quali si giustifica il trasferimento del processo. Quindi, viene attenuata al massimo la discrezionalità della Cassazione.

Tutto ciò non è rispettato, invece, nel legittimo sospetto che è e resta – come ha detto un collega della maggioranza in Commissione, forse senza valutarne la gravità – una formula monca, un concetto che è stato definito un non concetto. In quanto tale, quando questa norma sarà approvata, ciò accadrà solo sulla base di una superiorità numerica, non a seguito di un confronto vero tra posizioni parimenti rispettabili.

Va detto con certezza che la maggioranza non ha fornito il benché minimo contributo per consentire l'approvazione di una legge che abbia almeno una parvenza di costituzionalità; ha agito, secondo me, come se si muovesse in esecuzione di ordini, senza una vera convinzione. Questo è apparso in tutti gli interventi: dove sono mancati le intelligenze e le grandi personalità che pure annovera la maggioranza.

Ma il lavoro della maggioranza alla Camera ha reso assai più grave l'istituto ed il suo potenziale effetto devastante per il sistema giuridico e democratico del Paese. Il secondo punto, infatti, attiene agli effetti della sospensione del processo: sospensione automatica, legata non ad un atto giudiziario (per esempio la delibazione da parte della Cassazione sulla fondatezza dell'istanza) ma alla sola assegnazione della domanda ad una o all'altra sezione della Cassazione e alla sola comunicazione di questo atto meramente organizzativo interno, privo della benché minima rilevanza giudiziaria, il processo verrà sospeso. Il senatore Fassone ha spiegato con lucidità anche gli effetti incostituzionali sullo stato di custodia cautelare degli imputati.

Perché questa bruttura processuale? Vi è l'esigenza, tutta politica, della maggioranza di ottenere subito e a tutti i costi – amici della maggioranza, a tutti i costi, e ve ne accorgerete quando, finalmente terminati i processi a Previti e Berlusconi, il vostro strumento arcaico verrà utilizzato in tanti altri processi! – la sospensione dei processi in fase dibattimentale avanzata dinanzi al tribunale di Milano.

Il terzo punto, altrettanto negativo e dannoso per il normale e corretto svolgimento dei processi, è la previsione di rinnovamento di tutti gli atti assunti (cioè, tutta l'istruttoria dibattimentale svoltasi in numerose udienze) regolarmente nel contraddittorio delle parti ed anche quelli assunti prima che si siano originate le cause che abbiano poi giustificato la decisione di rimessione al processo.

Il senatore Ayala ha spiegato le ragioni di incostituzionalità legate al fatto che in questo caso le sorti del processo vengono affidate esclusivamente alla volontà di una delle parti con l'esclusione del giudice, che invece resta il garante del processo. Non solo, quindi, in questo caso una violazione dei princìpi di economia processuale, ma anche uno stravolgimento dell'assetto del processo!

Esiste, inoltre, il pericolo serio che, attraverso un'incontrollabile reiterazione della richiesta di rimessione, si possa andare ad una paralisi dei processi in cui le parti siano espressione di poteri di ogni natura, compresa quella criminale mafiosa. Proprio lei, senatore Bobbio, che se la prende per questo nostro richiamare il pericolo, quali elementi ha fornito insieme ai suoi colleghi della maggioranza per fugare questo obiettivo pericolo? Non avete fornito alcun contributo.

Un'ultima considerazione sul decorso dei termini, visto che anche il presidente Caruso ne ha fatto cenno nel suo intervento introduttivo. Ritengo scorretto quanto errato affermare che con la sospensione dei termini di prescrizione sarebbe stato salvaguardato il pericolo della prescrizione dei processi e dei reati, oltreché della custodia cautelare.

È scorretto perché ciò può essere vero solo relativamente ai termini previsti per ogni fase del processo, cioè quelli intermedi, ma si dimentica, non credo incolpevolmente, che esistono termini massimi per la custodia cautelare e la prescrizione dei reati e nulla e nessuna previsione normativa potrà arrestare il loro decorso. Per cui si arriverà alla prescrizione di reati quali quelli oggi all'esame del tribunale di Milano, con gli effetti devastanti che raccoglieremo, amici della maggioranza.

So che davanti a questi discorsi, come accaduto in Commissione ed anche oggi, si preferisce la *buvette* o si è distratti o si vuole non ascoltare, ma, credendo ancora nelle istituzioni e nella buona fede di molti di voi, mi auguro che nel voto, che chiederemo segreto ed elettronico, almeno qualcuno possa reagire a questa bruttura, che definisco tale e sono convinto di questa mia definizione.

Ripeto, da parte della maggioranza, pur annoverando essa personalità e spessori culturali all'altezza, non è venuta alcuna spiegazione, se non quella veramente ridicola e offensiva che vi sarebbe un vuoto legislativo.

Facendo appello a queste coscienze e sottolineando il senso di rispetto per le istituzioni e gli effetti negativi che verrebbero al Paese ed al sistema giudiziario italiano, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza affinché pensino a cosa accadrà dopo l'emanazione di questa legge che stiamo approvando; non in termini immediati, perché, ripeto, spero finiscano una buona volta i processi a carico di Berlusconi e Previti, ma in tanti altri processi, in cui questo strumento arcaico verrà utilizzato contro

i princìpi di legalità, giustizia e democrazia. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE e del senatore Peterlini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, non posso che complimentarmi con i colleghi della maggioranza della Camera. Era molto difficile peggiorare il disegno di legge sulla rimessione dei processi licenziato dal Senato; i colleghi della Camera sono riusciti egregiamente, abbondantemente e pervicacemente in questa attività di peggioramento.

Vorrei fare qualche accenno. Ho già detto in precedenza sulle eccezioni di costituzionalità: l'introduzione del motivo produce un momento di assoluta discrezionalità. Al senatore D'Onofrio, che mi leggerà felicemente nei Resoconti, voglio poi dire che il legittimo sospetto ha già un rimedio nel nostro codice, che si chiama ricusazione; questo è noto ai primi anni di università.

Voglio ancora dire che gli strumenti introdotti, ovverosia quello della sospensione obbligatoria e quello della rinnovazione obbligatoria degli atti compiuti avanti al giudice rimesso contrastano con una minimale efficienza e razionalità del processo.

Per quanto riguarda la sospensione obbligatoria, avete fissato un filtro assolutamente inadeguato; ciò darà luogo ad un'alterazione degli equilibri fra i princìpi di economia processuale e creerà un rischio fortissimo di uso strumentale dell'istituto e di paralisi del processo.

Il filtro che ha inventato la maggioranza alla Camera dei deputati è assolutamente inidoneo, perché la valutazione di inammissibilità da parte del primo presidente della Corte di cassazione è un atto meramente formale; avviene in forza di provvedimento non giudiziale e quindi – in merito richiamo gli straordinari insegnamenti del senatore Fassone in sede di Commissione giustizia – è un atto non giurisdizionale.

Attraverso la sospensione dei termini di custodia cautelare e l'allungamento dei termini di prescrizione, voi fate discendere la libertà dei cittadini da un atto che è formale e non giurisdizionale. Ma c'è di peggio, e questa è una mia aggiunta dopo aver elogiato i puntualissimi interventi del senatore Fassone: è un atto che non si svolge nel contraddittorio delle parti, perché né la difesa dell'imputato, né il procuratore generale e neppure la difesa delle altre parti vengono interpellate prima di eventuali dichiarazioni di inammissibilità del primo presidente della Corte di cassazione.

Allora, cari colleghi della maggioranza, che in questo caso avete la memoria cortissima, se questo disegno di legge l'avete presentato per sanare un eventuale contrasto tra la legge delega e la legge delegata in relazione al legittimo sospetto, vi ricordo che la legge delega prevede che in tutta la materia della remissione debba esserci la garanzia del contraddittorio. Il che significa che voi fate discendere il filtro sulla sospensione da un provvedimento che avviene in assenza del contraddittorio.

La rinnovazione obbligatoria degli atti compiuti dal giudice rimesso, magari in un lunghissimo periodo di due o tre anni (e magari si tratta di perizie complesse che possono avvenire, ad esempio, in materia di reati di bancarotta), è un micidiale ordigno perditempo, è una bomba a orologeria inserita all'interno del processo.

Non esiste nella dottrina, senatore Ziccone (che mi leggerà felicemente sul Resoconto) un principio di rinnovazione degli atti. Non è vero che il giudice possa decidere soltanto avendo avuto visione diretta di atti processuali; altrimenti non si salverebbero tutti gli atti compiuti in incidente probatorio, altrimenti non si salverebbero tutti gli atti divenuti irripetibili.

Secondo il principio costituzionale, tutti gli atti debbono essere garantiti dall'espletamento del contraddittorio: questo è il principio! E non è certo il principio che debbano venire davanti al medesimo giudice: non l'ha mai scritto nessuno questo principio. Non l'ha mai scritto nessuno, caro senatore Borea! Voi buttate via consapevolmente anni di lavoro perché non vi importa niente del processo, vi importa solo di un processo. E lo sapete bene che vi importa solo di un processo, e non del processo, che è invece un momento di civiltà giuridica del nostro Paese, vivaddio! Non vi importa niente di fare strame della nostra civiltà giuridica! Non vi importa niente di creare un processo inefficace e inefficiente! Non ve ne importa niente, lo abbiamo capito!

Ma almeno lasciate dire a chi, prima di avere questo alto compito di rappresentante del popolo italiano, ha lavorato e maturato esperienza nell'ambito processuale, che questa opera di distruzione è veramente ciò di cui dovrete rispondere al popolo italiano.

Io sono molto cinico rispetto a cosa succederà nel processo di Milano e debbo dirvi, al limite, che me ne importa molto poco. Se andiamo a leggere, ad esempio, quello che ha scritto il premio Nobel per la letteratura José Saramago in un bellissimo libro, che vi consiglio, signori senatori, «L'anno della morte di Ricardo Reis», verso la fine troverete: «È naturale che chi fa la legge poi si assolva». È naturale, ma questo non mi importa; mi importa invece che non ci sia uno strumento inefficace, inefficiente, viziato di incostituzionalità per il processo di tutti i giorni.

Per tali ragioni, io credo che questo provvedimento, che ci ritorna così peggiorato, debba avere in quest'Aula la mia più ferma disapprovazione. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e del senatore Peterlini).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dentamaro. Ne ha facoltà.

DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE).* Signor Presidente, ancora una volta siamo costretti ad affrontare questioni che riguardano la riforma della giustizia penale in un'ottica completamente diversa da quella dell'in-

teresse generale, della tutela dei diritti di tutti i cittadini. Vi siamo costretti dalla proterva arroganza di una maggioranza che ha imposto una corsa sfrenata contro il tempo, con un occhio al procedimento legislativo e un occhio al processo di Milano.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(*Segue* DENTAMARO). Basterebbe pensare, tra le modifiche ipocrite e tutt'altro che migliorative, come bene ha appena detto il senatore Zancan, introdotte dalla Camera dei deputati, al nuovo comma 5 dell'articolo 49 sulla salvezza delle richieste di rimessione già presentate alla data di entrata in vigore della legge da qualcuno dotato, come è stato detto, di poteri divinatori; quella data che state tentando di accelerare a perdifiato nella spasmodica preoccupazione di precedere la sentenza di Milano. È una modifica, colleghi, che non si può esitare a definire indecente, a suggello di un'iniziativa indecente e di un *iter* indecente.

Come dimenticare, del resto, che stiamo parlando di un processo nel quale l'imputato eccellente, reo confesso di evasione fiscale, e quindi emulo dichiarato di Al Capone, si permette perfino il lusso di pronunciare oblique minacce, evocando con nome e cognome il convitato-imputato di pietra, nella persona dell'attuale Presidente del Consiglio?

È difficile immaginare un punto più basso di caduta delle istituzioni, di tradimento del loro ruolo, di smarrimento di ogni dignità. Ed è risibile il vostro tentativo di presentare questo provvedimento come una riforma urgente a garanzia di tutti e a tutela del diritto di ciascuno di essere processato da un giudice imparziale.

La garanzia dell'imparzialità risiede primariamente nell'indipendenza del giudice. È questo il bene supremo che deve essere tutelato *in subiecta materia*, come dicono gli avvocati, e che sarebbe invece compromesso drammaticamente – o meglio sarà purtroppo compromesso drammaticamente – quando il giudice diverrà politicamente rimovibile per il tramite della Corte di cassazione. Di questo si tratta, se a qualcuno non fosse ancora chiaro.

L'altro bene supremo, quello dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, e quindi davanti alla giurisdizione, può essere garantito in materia di giustizia penale solo dal principio del giudice naturale precostituito per legge, principio consacrato dalla Costituzione in termini assoluti, senza eccezioni e senza deroghe.

Non a caso, infatti, fino a quando il legittimo sospetto è stato presente nel vecchio codice di procedura penale, la Corte costituzionale ne ha imposto un'interpretazione drasticamente restrittiva, completamente diversa da quella datane oggi dal legislatore della maggioranza di centro-destra. Ne ha dato un'interpretazione restrittiva anche alla luce, probabil-

mente, degli esiti non felici che le pur rare applicazioni dell'istituto hanno sortito negli anni.

Non a caso, dicevo, perché si tratta di una deroga al principio del giudice naturale che per ciò stesso esige di essere circondata da tante e tali cautele che non possono essere racchiuse nella formula vaga e generica del legittimo sospetto. Una formula che implica necessariamente valutazioni soggettive e discrezionali, ipotesi, fumosità, quanto di più lontano quindi dall'idea stessa di garanzia che richiede per definizione, a sua volta, l'individuazione di fattispecie precise e di conseguenze univoche, tanto più quando si tratti di norme processuali.

Presidenza del vice presidente SALVI

(*Segue* DENTAMARO). Per tredici anni, colleghi, non si è sentita la mancanza del legittimo sospetto e sfido qualsiasi penalista a dimostrare il contrario, dopo i dati statistici molto significativi riportati poc'anzi dal senatore Ayala: una decina di volte in 58 anni.

Oggi volete frettolosamente richiamare in vita un istituto, non solo palesemente incostituzionale per l'infinità delle ragioni esposte e argomentate dai colleghi intervenuti sulle questioni pregiudiziali, ma anche inefficace rispetto all'obiettivo che dichiara di voler perseguire; inefficace cioè se lo si immaginasse usato a garanzia del cittadino e non invece per fini dilatori e distorsivi; inefficace perché antiquato, obsoleto, addirittura ridicolo nella società della comunicazione di massa, nel mondo di Internet.

Ma davvero in questa società riuscireste a far credere a qualcuno che le notizie, i condizionamenti, il clima cambino da Milano a Brescia, da Bari a Lecce, da Chieti a L'Aquila? Di tutto questo non si è riusciti certo a parlare pacatamente. Questa vicenda non consente toni pacati, purtroppo.

La vostra frenesia ha imposto ritmi e metodi incompatibili con un serio confronto di merito, i cui tempi e i cui contenuti avrebbero compromesso la possibilità di una via di fuga dal processo di Milano, la possibilità di raggiungere il vostro reale obiettivo: una vera e propria deviazione del corso della giustizia, o quantomeno l'opportunità di guadagnare tempo prezioso, dal vostro punto di vista, per vanificare l'attività processuale già svolta.

Non avete lasciato altra scelta all'opposizione che quella di uno strenuo ostruzionismo, che è stato condotto non solo con il richiamo ad argomenti di merito di assoluta serietà e fondatezza, ma con l'orgogliosa passione di chi combatte per l'uguaglianza e la democrazia contro ogni sopruso. Di questo ringrazio i colleghi della Commissione giustizia e gli altri che hanno partecipato ai suoi lavori.

Avete perso la testa, al punto tale da incorrere alla Camera in un errore grossolano, che – ironia della sorte – potrebbe comportare, se non vi

saranno ulteriori colpi di mano, un ritardo sulle improrogabili esigenze di puntualità del convoglio di Arcore. Queste ultime non sono parole mie; le prendo a prestito da un cittadino libero e convinto, che ha scritto ad altri colleghi dell'opposizione e a me per ringraziarci della passione civile con la quale abbiamo condotto questa battaglia, dando voce in Parlamento alla rabbia e all'indignazione di tanti.

Riprendo queste parole per dire a chi le ha scritte e a tutti coloro che oggi sono turbati e preoccupati per questo scempio delle istituzioni che non ci arrenderemo, ma continueremo a combattere e a rendervi la vita difficile. Continueremo a parlare agli italiani, che sono e saranno sempre più numerosi a comprendere e ad aprire gli occhi. E voi, al di là di qualsiasi esito processuale, che alla fine non ci interessa più di tanto, ne uscirete peggio di quanto possiate immaginare. *(Applausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE, Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U, Misto-RC e Misto-Com e del senatore Peterlini. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sodano Tommaso. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC).* Signor Presidente, il disegno di legge Cirami è la dimostrazione dell'utilizzo per scopi personali della giustizia. Si vuole legiferare per un solo processo, forse per due. Si tratta di una vicenda politico-giudiziaria che ha tenuto banco in questi mesi, penalizzando l'attività del Parlamento e offrendo al Paese e all'opinione pubblica uno spettacolo indecoroso.

Il Governo e la maggioranza, in questi ultimi giorni, non fanno neanche mistero delle reali esigenze di approvare questa norma per sottrarre Cesare Previti e il processo sulle vicende IMI-SIR, lodo Mondadori e SME, nel quale è imputato anche il Presidente del Consiglio, al loro giudice naturale e possibilmente a qualsiasi corte giudicante. In gioco non è il garantismo, le garanzie per tutti i cittadini, come cercate di comunicare attraverso le manipolazioni dell'informazione e il dominio sull'emittenza pubblica e privata, bensì la rimozione di ogni controllo di legalità.

La maggioranza vuole garantire un sistema di impunità e immunità per il Cavaliere e il blocco di poteri a lui legato, un sistema di tutele e garanzie per i potenti, per chi ha soldi e potere e non certamente per la povera gente e per i migranti.

Come leggere l'arroganza dell'onorevole avvocato Previti che, rispondendo alle domande di pubblici ministeri e avvocati al processo di Milano, ha ammesso di non aver dichiarato al fisco una parcella di 21 miliardi di vecchie lire, con effetto devastante sui cittadini contribuenti che compiono il proprio dovere fino in fondo? In qualsiasi Paese civile, una tale ammissione sarebbe stata inconciliabile con la permanenza di un solo minuto ancora in Parlamento; da noi invece assistiamo, anche in queste ultime ore, ad appassionate difese di Previti e ad attacchi forsennati alla magistratura.

La cosiddetta legge Cirami diventa dunque la priorità della maggioranza, mettendo da parte la preoccupazione per le questioni di emergenza internazionale, tralasciando la crisi economica, l'allarme sociale per la vicenda FIAT, che riguarda decine di migliaia di famiglie che rischiano di perdere l'unica fonte di reddito, e non si trova un giorno per una discussione approfondita in Parlamento con il Governo, per affrontare le possibili soluzioni alla crisi dell'industria automobilistica nel nostro Paese.

Con questo disegno di legge volete eludere il principio del giudice naturale, secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice precostituito per legge scegliendosi i propri giudici, portando una lesione profonda al principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Si genera in tal modo una condizione di diversità sostanziale per chi affronta un processo con la protezione di una vasta rete di relazioni, conoscenze, disponibilità finanziarie, poteri economici e politico-istituzionali, come il caso di Previti, nella condizione quindi di usufruire di una norma di parte come l'istituto del legittimo sospetto, e per chi invece, senza strumenti, senza il supporto di *pool* di avvocati strapagati, è costretto ad affrontare un processo nella condizione di assoluta debolezza. Penso ai giovani tossicodipendenti, agli emarginati, agli immigrati, a coloro che in realtà popolano le nostre carceri.

Traspare con tutta evidenza un tratto classista nella vostra idea di giustizia, che passa attraverso questo provvedimento ma anche in tutti gli atti che avete prodotto in questa prima parte della legislatura. C'è un piano organico che si dispiega attraverso la devastazione dei codici, la controriforma dell'ordinamento giudiziario, l'attacco all'autonomia del CSM, la depenalizzazione del falso in bilancio, la proposta che sta avanzando in questi giorni di reintrodurre l'immunità parlamentare.

Da un lato, volete accrescere la tolleranza nei confronti di comportamenti illeciti, caratteristici dell'operato di alcuni imprenditori, *manager*, uomini politici e *boss* mafiosi; dall'altro, cercate, con le modifiche legislative, di ostacolare l'opera degli inquirenti impegnati a perseguire i reati commessi da questi soggetti.

Il testo che è tornato dalla Camera mantiene tutte le precedenti ragioni di incostituzionalità, come hanno evidenziato i colleghi. Altro che garantismo, qui siamo davanti all'utilizzo proprietario della giustizia e il Parlamento è piegato ai voleri di una maggioranza arrogante che sta stravolgendo le regole e la normale dialettica parlamentare!

Con il legittimo sospetto si torna al Medioevo del diritto. Noi a questo ci opponiamo e tenteremo di farlo ancora in queste ore con l'illustrazione degli emendamenti e con tutti i mezzi a disposizione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliarulo. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PAGLIARULO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la cruda verità – e alcuni lo hanno esplicitamente confermato nel dibattito in Aula pochi giorni prima delle ferie – è che all'ordine del giorno di oggi il tema è questo: come impedire che si giunga a una sentenza al processo di Milano.

Questa è la ragione per cui, stravolgendo qualsiasi regola e qualsiasi buonsenso, si è cercato di approvare questo testo nel giro di poche settimane. Questo tentativo è fallito per la strenua opposizione che avete trovato in Parlamento, per l'ampia e civile protesta popolare, per l'incapacità tecnico-giuridica che è stata dimostrata. Certo, la legge sarà approvata, ma con quali costi di immagine e di dignità!

Offendendo quello che una volta sarebbe stato chiamato il comune senso del pudore, si è autorevolmente affermato che la legge Cirami è «assolutamente dovuta agli italiani». Mentre in queste Aule si discuteva sul testo, si consumavano, e si consumano, nel Paese pagine tragiche della sua crisi economica e i fatti annunciavano l'urgenza di una soluzione dei problemi dell'auto, ben prima della dichiarazione dello stato di crisi della FIAT. Ma l'attenzione del Governo, l'attenzione del Parlamento era catalizzata da tutt'altro: come far cadere sui giudici di Milano l'accusa di legittimo sospetto.

E, notate bene, non parlo della Boccassini, della sua arringa, che sarà anch'essa giudicata non da me, non da voi, non dal sistema dei *media* controllato dal Presidente del Consiglio, ma dai giudici stessi, come è previsto in un Paese civile; parlo dei giudici Carfi, Consolandi, Balzarotti, cioè del collegio giudicante. Cognomi mai apparsi sulla stampa, sconosciuti a tutti, silenti. Eppure, sospetti di parzialità. Perché si vuole mettere sotto accusa non gli imputati ma i giudici? Perché quei giudici? Siamo al paradosso oscuro che l'oggetto del contendere oggi è se e quando spostare il processo di Milano a Brescia o a Perugia.

Il testo che ci è pervenuto dalla Camera è visibilmente peggiorato. La sequenza di dubbi di incostituzionalità è così ampia e palese che neppure posso dedicare ad essa il tempo che meriterebbe: in particolare, gli articoli 3, 25, 111, 97 e 13, come acutamente argomentato dal senatore Fassone. Un testo *ad personam*, che mette in luce il vizio di eccesso di potere legislativo e consegna ad esso l'intollerabile marchio della privatizzazione.

Questa legge coinvolge direttamente, in quanto imputati, avvocati degli imputati, sodali degli imputati, un numero non irrilevante di parlamentari.

Molti di costoro, invece di svolgere un ruolo – come si dice – di basso profilo, sono in prima linea nella strenua difesa della Cirami, proponendo all'opinione pubblica e al Paese uno spettacolo forse mai avve-

nuto nella storia democratica, ove l'interesse privato – sottolineo «privato» – confligge e prevale sull'interesse pubblico.

Non è la prima e non sarà l'ultima volta in questa legislatura, ma la Cirami è il più conclamato, il più devastante, il più arrogante caso. Avviene in un clima reso ancora più torbido dalle documentazioni e dichiarazioni fatte circolare dall'onorevole Mancuso che richiederebbero, solo queste, risposte e chiarimenti per diradare ogni nebbia.

È uno dei casi – e concludo – in cui calzano le parole, citate da Leopoldo Elia, di un autorevole costituzionalista francese, il professor Duhamel: «Berlusconi vìola princìpi fondamentali della democrazia, non rispetta lo Stato di diritto, calpesta la separazione dei poteri». *(Applausi dai Gruppi Misto-Com e Misto-RC).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.

* MANCINO *(Mar-DL-U).* Signor Presidente e onorevoli colleghi, nella lunga storia processuale del legittimo sospetto, abbiamo sempre registrato un diverso orientamento tra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale, naturalmente da quando quest'ultima è operante. La Corte di cassazione ha avuto propensioni verso applicazioni molto dilatate, mentre la Corte costituzionale ha sempre stabilito che, per essere conforme a Costituzione (leggo letteralmente) «la rimessione dovesse dipendere necessariamente ed esclusivamente dall'accertamento obiettivo dei fatti ipotizzati dalla legge».

Dobbiamo anche convenire, nella lettura, possibilmente imparziale, delle diverse giurisprudenze, che c'è stato anche un momento in cui il legittimo sospetto sembrava là per essere travolto dalla Consulta, dopo le rimessioni *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)* per il disastro del Vajont, i frati di Mazzarino, il caso «La Zanzara», Piazza Fontana, le schedature FIAT, così com'è stato ricordato stamani durante la illustrazione delle questioni pregiudiziali di incostituzionalità.

Si può anche pervenire – ma è difficile elaborarne la disciplina – alla reintroduzione del legittimo sospetto su casi di remissione tipizzati, perciò ben definiti, ma non sono ben definiti quelli che introduciamo con una legge che ha probabilmente uno dei rari primati dal punto di vista dei tempi del procedimento parlamentare: quello che in pochissimo tempo si arrivi in Aula e in pochissime giornate di dibattito si arrivi anche alla conclusione dell'*iter* procedurale.

Legittimo sospetto è un'espressione troppo lata, che si presta ad abusi applicativi: il Parlamento dovrebbe evitare che si pervenga ad abusi applicativi proprio per la dilatazione in sé del concetto. Del resto, bisogna individuare sempre situazioni di fatto configurabili come cause di trasferimento ed evitare perciò che alla Cassazione venga riconosciuto il potere di trasferire i processi sulla base di criteri di assoluta discrezionalità.

Sia chiaro che io non muovo nessuna critica al massimo organo di legittimità, convinto come sono che la Cassazione deve pur sempre valutare, dal punto di vista della legittimità, che sia stata applicata la legge.

Dobbiamo convenire che, se il legislatore delegato più volte sollecitato non ha voluto l'inserimento nella norma dell'espressione «legittimo sospetto», ciò è dovuto non ad un capriccio bensì alla considerazione che probabilmente, anche dal punto di vista concettuale, tale istituto non potesse essere introdotto nelle norme processuali.

È rischiosa, quindi, non solo la dilatazione interpretativa ma anche la definizione che reputo pur sempre difficile. È certamente più ampia la formula adottata alla Camera dei deputati rispetto alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

Il ragionevole dubbio che il giudice possa non essere imparziale e sereno è sempre possibile. Dal punto di vista dialettico, come si fa ad escludere che il giudice possa non essere imparziale e sereno? Ma, perché ciò avvenga, è necessario provare che non vi è imparzialità e serenità nel giudizio.

L'espressione «gravi situazioni locali che possono turbare il normale svolgimento del processo» se, da un lato, rimuove i dubbi di costituzionalità avanzati in quest'Aula nel corso della prima lettura, nel contempo richiede che bisogna pur provare queste gravi situazioni locali. Che cos'è una grave situazione locale? È un atto di violenza, anche fisica? È il turbamento dell'imparzialità causato dai girotondi – come si assume – che avrebbero «violentato» le istituzioni? Credo che stiamo davvero esagerando!

Leggendo l'ordinanza di rimessione dinanzi alla Corte costituzionale, non si poteva non ricordare anche l'invito rivolto, a conclusione della sua splendida carriera, dal procuratore capo Borrelli alla resistenza: «Resistere, resistere, resistere»!

È in discussione l'invito del procuratore Borrelli o l'accertamento della serenità ambientale, psicologica e psichica? Sono rivolte minacce alle persone che partecipano al processo, ai giudici, ai difensori e ai loro familiari?

Pur ammettendo nella discussione che possano essere state eccessive le dichiarazioni della procura milanese, vorrei sapere cosa c'entra questa procura con un organo collegiale deputato a giudicare e che non ancora si è espresso e non ha dato adito a sospetti. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U DS-U e Misto-Com e del senatore Amato).*

Questo è il motivo principale per il quale esprimiamo valutazioni di inopportunità. È inopportuno il disegno di legge ed è inopportuno il tempo nel quale esso è sottoposto al dibattito parlamentare, ossia all'indomani dell'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che ci porta a non condividere l'impianto stesso del provvedimento.

Mi sento di condividere l'obiezione avanzata in occasione degli interventi pregiudiziali: questa norma, come integrata, deve proprio incidere sui processi in corso? È davvero costituzionale l'incidenza che una norma processuale deve avere rispetto ad un processo che è stato avviato quando

vigeva una diversa disciplina e che è in avanzata fase di dibattimento finale?

Credo ci sia una vera e propria esagerazione di carattere politico, che incide, come pure è stato detto, sulla nostra civiltà del diritto, che era un dato acquisito in cinquant'anni di democrazia repubblicana. L'espressione di cui stiamo discutendo – legittimo sospetto – diventa inefficace se non è accompagnata dalla prova che c'è non solo un sospetto ma un fortissimo dubbio di imparzialità da parte dei giudici che devono giudicare. Dov'è, però, la grave situazione locale cui si deve collegare il sospetto di parzialità? Dove si colloca? Cosa sta avvenendo a Milano che mette in dubbio l'imparzialità del giudice e la formazione di un libero convincimento rispetto ad un processo che, dinanzi a quel tribunale, si sta celebrando?

Posso anche comprendere che la libera determinazione del giudice possa trovare un condizionamento esterno. La mia valutazione, resa anche dinanzi alla 1ª Commissione permanente, è che la vecchia formulazione, quella che si intende novellare, era il *genus* contenente anche la specie del legittimo sospetto, pur se non menzionato. Qui, invece, la nuova formula resta egualmente generica, sia pure collegata all'avveramento di un fatto grave. Ciò fa dire al senatore Amato (e, se il senatore Amato mi consente, fa dire anche a me) che sarà difficile trovare le prove di situazioni di tanta gravità sul piano locale, tali da mettere in serio provato sospetto che il processo dinanzi al tribunale di Milano sia inficiato di parzialità.

Personalmente noto in questa legge un rovinoso scivolamento verso posizioni molto discrezionali fino a sfiorare anche l'arbitrio. Del resto, permanendo anche l'automatismo, il termine di prescrizione si allungherebbe al punto da fare il gioco di delinquenti incalliti: non mi riferisco al processo di Milano, ma ai processi disciplinati dalla novella che andrà a regime.

È vero che c'è sempre bisogno di un motivo aggiuntivo, ma nuovo; ma è anche vero che soprattutto nei maxiprocessi, che si possono condividere o meno, il legittimo sospetto può essere trasformato di volta in volta in istanze dinanzi alla Corte di cassazione per ottenere il risultato di spostamenti. A quel punto il rinnovo del processo porta inesorabilmente all'allungamento dei tempi, e perciò più facilmente a superare i termini di prescrizione.

Ora, è stato giusto, signor Presidente, che l'opposizione abbia presentato un proprio emendamento per riparare all'errore tecnico. Devo solo ricordare che, se questa proposta di modifica non venisse accolta dall'Aula, incorreremmo in un vizio di incostituzionalità. Infatti, nel 1992 la Corte costituzionale ha affermato testualmente: «È sindacabile da parte della Corte il vizio consistente nell'errore materiale di redazione legislativa che infici il testo della disposizione».

Concludo, signor Presidente, ricordando che probabilmente, anche per svelenire i rapporti contrastati tra il potere politico e la magistratura, la maggioranza bene avrebbe fatto ad attendere la decisione della Corte costituzionale. Si rispetta la Corte costituzionale, non si deve aver paura della Corte costituzionale! *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

E non si può dire che si è voluto evitare un conflitto: quale conflitto? Se il giudice delle leggi è deputato a sindacare dal punto di vista costituzionale la legittimità delle leggi, anche la Cassazione deve prendere atto delle decisioni della Consulta!

Probabilmente si è voluta impedire la pronuncia della Corte costituzionale e si è voluto tornare all'istituto del legittimo sospetto; a mio parere, la norma come approvata dalla Camera potrebbe anche non servire. Mi auguro che di questo facciano tesoro soprattutto coloro i quali a spizzichi e tentoni vogliono mettere mano alla riforma del processo e alla riforma del diritto sostanziale senza tener conto di un quadro complessivo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-Udeur-PE e Misto-RC e del senatore Amato. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borea. Ne ha facoltà.

BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che sulla legge Cirami ho sentito di tutto e di più. Nel corso della prima lettura dai banchi dell'opposizione si lamentava il fatto che tale legge allungasse i tempi del processo e quindi determinasse irrimediabilmente un serio pericolo per il termine di prescrizione; oggi ci si lamenta dell'esatto contrario, cioè del fatto che la legge modificata dalla Camera prevede una sospensione necessaria, direi obbligatoria, del processo nel momento in cui la richiesta di rimessione è ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione.

Presidenza del presidente PERA

(*Segue* BOREA). Senatore Maritati, sono sinceramente sorpreso che un collega così autorevole, quale la riconosco essere, possa affermare in quest'Aula che il termine di prescrizione va distinto dal termine massimo di prescrizione, come se la sospensione non operasse anche sul termine massimo.

MARITATI *(DS-U).* I termini di custodia cautelare?

BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE).* Se andrà a rileggersi il suo intervento, si sorprenderà delle affermazioni che ha fatto.

È infatti evidente che la sospensione dei termini opera non solo per le fasi intermedie ma soprattutto rispetto al termine massimo di prescrizione. E questo non vale soltanto per il termine di prescrizione, collega Maritati, ma anche per il termine massimo di durata della custodia cautelare; se non fosse così, che cosa avrebbe da dolersi il suo collega Fassone in riferimento a questo pericolo di incostituzionalità della norma, che non esiste?

È infatti chiaro nella modifica apportata dalla Camera il distinguo del termine di prescrizione da quello della durata massima della custodia cautelare; quindi il riferimento all'articolo 303 del codice di procedura penale, al presunto errore di indicazione normativa, che prevede invece il diverso termine di durata della custodia cautelare, questo sì limitato per il disposto dell'articolo 13 della Costituzione, in un termine massimo predeterminato dalla legge.

Ma il profilo di incostituzionalità, caro senatore Fassone, non esiste nel momento in cui la legge afferma che il termine resta soltanto sospeso per la richiesta di rimessione effettuata ad opera dell'imputato. È proprio questa la diversità della modifica introdotta dalla Camera, perché è evidente che se a richiedere la rimessione è lo stesso imputato detenuto nessun pericolo di incostituzionalità può sorgere se, ad effetto della sua richiesta di rimessione il termine di durata massima della custodia cautelare resta sospeso.

Anzi, è l'esatto inverso delle argomentazioni che voi avete voluto introdurre, perché se l'imputato detenuto è consapevole che la sua richiesta di rimessione determina un effetto sospensivo della durata massima della sua custodia cautelare, è chiaro che lo stesso strumento della rimessione contiene un deterrente per l'imputato detenuto, che si guarderà bene dal proporla se non è legata a fondati motivi di accoglimento della stessa.

E ancora, onorevoli colleghi, si è parlato del fatto che il nuovo testo introduce un filtro fittizio, in quanto la Corte di cassazione, in un rito camerale che è molto più breve e sollecito, deve valutare l'ammissibilità o meno della richiesta di rimessione e soltanto nell'ipotesi in cui la ritiene ammissibile scattano i termini di sospensione.

Mi sembra corretto, signor Presidente e onorevoli colleghi, anche il distinguo operato dalla Camera del termine previsto per la prescrizione da quello previsto per la durata massima di custodia cautelare. Pertanto, nessun errore materiale, nessun problema interpretativo della legge, sol che si badi che nello stesso articolo 47, come modificato, c'è un richiamo specifico all'articolo 304 del codice di procedura penale, che riguarda la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Ma si obietta, c'è l'errore perché non si sa a quale articolo 303 ci si riferisce. È chiaro che questo non può nemmeno ipotizzarsi come errore: poiché il provvedimento prevede la modifica di un articolo, cioè dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è evidente che tutti gli articoli richiamati si riferiscono al codice di procedura penale.

E non è un caso che nello stesso disegno di legge tutti gli articoli del codice di procedura penale non vengano specificatamente indicati come tali. Basta leggere l'articolo 1: si fa riferimento ad una disposizione dell'articolo 11, che è evidentemente l'articolo 11 del codice di procedura penale. Nello stesso articolo 47 modificato si fa riferimento all'articolo 610, comma 1, che è evidentemente l'articolo 610 comma 1, del codice di procedura penale. Così, quando si richiama un articolo che non è del codice di procedura penale, lo si indica, e ciò in riferimento specifico all'articolo

159, che invece è del codice penale e che prevede la sospensione dei termini di prescrizione.

Ma si è detto di più, signor Presidente, onorevoli colleghi, si è gridato allo scandalo, si è affermato che gli effetti di questa legge determinano e comportano nell'ipotesi di rimessione una rinnovazione degli atti. Io ho ascoltato il collega senatore Zancan, che pure riconosco come un illustre penalista, fare delle affermazioni che mi sorprendono enormemente. Egli giunge a dire che non esiste alcun principio del nostro ordinamento che consente al giudice che deve giudicare la facoltà di raccogliere le prove.

Ma caro Zancan, per favore! Sappiamo che è principio generale del nostro ordinamento che è il giudice che deve emanare la sentenza a dover raccogliere le prove e a doverle esaminare. Se in un processo a Torino lei trova un collegio diversamente composto perché un giudice che ha sentito un suo testimone si è ammalato, ed un diverso collegio deve esaminare quelle prove, quelle prove vanno rinnovate secondo il principio generale del nostro ordinamento. Ed allora, ci vogliamo sorprendere perché si afferma un principio generale del nostro ordinamento relativo alla rinnovazione degli atti da parte di quel giudice che non li ha raccolti? Ma queste sono disposizioni ultronee, precisazioni ultronee, che il legislatore della Camera avrebbe potuto anche evitare.

Ed ancora, signor Presidente, onorevoli colleghi, strumentalmente si riporta il tema della retroattività della legge penale, e con vera sorpresa un illustre e autorevole collega di questo Senato quale il presidente Mancino ci viene oggi a dire che la norma non deve essere applicata ai processi in corso, e si grida allo scandalo perché una norma penale viene ad essere applicata a processi in corso.

GARRAFFA *(DS-U)*. Quello è l'unico processo!

BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ma quello o tutti gli altri, caro Garraffa, perché non si possono sovvertire principi cardine del nostro ordinamento giuridico, come quello della retroattività della legge più favorevole all'imputato, qualunque esso sia! *(Proteste dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Richiami del Presidente).*

D'altra parte, la strumentalità della vostra opposizione vi porta a perdere la testa, perché non sapete nemmeno voi cosa più dire! *(Applausi dal Gruppo FI)*. Infatti, ci si dice che questa legge non avrà nessun effetto sul processo di Milano, e non ci interessa se non ne abbia. Noi intendiamo semplicemente reintrodurre nel nostro ordinamento giuridico italiano un istituto che vi è sempre stato, anche se per il passato soltanto 16 istanze hanno trovato accoglimento. Però dovete riportare un altro dato, che è quello relativo alla proposizione delle istanze. Questo è il dato che garantisce il cittadino anche per le ipotesi di rimessione che non sono state accolte perché, come è dovuto, tutte le istante di rimessione devono passare al vaglio di un giudice, che è il massimo organismo della giurisdizione italiana: la Corte di cassazione.

Ma si è detto pure, signor Presidente, che la Corte di cassazione e la Corte costituzionale meritano rispetto. Ma sono proprio i giudici di Milano, caro presidente Mancino, a non avere avuto rispetto delle decisioni della Corte costituzionale in quel processo cui lei ha fatto riferimento.

In ordine al rispetto che il Parlamento deve alla Corte costituzionale, voglio solo ricordarle la legge n. 87 del 1953 che regola il processo innanzi alla Corte costituzionale. Essa richiama un istituto che impone due notifiche extraprocessuali: una notifica al Presidente della Camera e al Presidente del Senato e una notifica al Presidente della Regione, ove sia in discussione il profilo di incostituzionalità di una norma regionale.

Qual è lo spirito di questa disposizione? Di fronte al pericolo di una declaratoria di incostituzionalità di una norma, il titolare del potere legislativo deve intervenire con urgenza. Questa è la *ratio* di quella legge ancora in vigore; lo si desume dalla sanzione che è connessa alla omessa notificazione extraprocessuale cui ho fatto riferimento. È una sanzione gravissima che comporta la inammissibilità della questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale.

Vi è allora un preciso dovere, un obbligo del Parlamento a legiferare per evitare il pericolo di incostituzionalità di una norma che – mi scusi il senatore Cirami che è stato pretore di Canicattì – non viene eccepita nel profilo di costituzionalità da un pretore, ma è eccepita e recepita dal massimo organo della giurisdizione italiana: le sezioni unite della Corte di cassazione, cui si deve rispetto, caro presidente Mancino. Il rispetto lo si deve non solo da parte dei parlamentari di questa legislatura ma anche da parte dei signori giudici che in quel contesto milanese si permettono addirittura di censurare il massimo organo della giurisdizione italiana.

Non esiste alcun problema di interpretazione della norma, onorevoli colleghi; il testo dell'articolo 47, come modificato dalla Camera, tratta esplicitamente dei termini di custodia cautelare che riprendono il loro corso dal giorno della pronuncia della Cassazione.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Ci mancherebbe altro!

BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Non c'è quindi alcun problema di interpretazione, ma noi possiamo anche condividere questa insopprimibile preoccupazione dell'opposizione. Abbiamo perciò ritenuto di proporre, come senatori di maggioranza, una modifica al testo che al comma 2, capoverso 4, dell'articolo 47 si limita a sostituire la parola «l'articolo» con le altre «sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1».

PASSIGLI *(DS-U)*. Conosciamo bene la modifica, si tratta di un emendamento del senatore Calvi!

BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ciò al fine di evitare che un lettore disattento e distratto avverta la preoccupazione che il richiamo all'articolo 303, comma 1, non significhi la sospensione di tali termini. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

* ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Signor Presidente, signori senatori, quando il legislatore si appresta ad approvare un provvedimento, deve sempre rispondere alla domanda se la legge è buona, cioè se aumenta le garanzie dei cittadini, se migliora l'ordinamento giudiziario.

La legge Cirami stabilisce che, quando c'è motivo di ritenere che il giudice giudichi in un ambiente non sereno e sgombro da pregiudizi, il procedimento può essere spostato da una sede giudiziaria ad un'altra. Quindi, si stabilisce un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, che tutti i cittadini devono avere un giudice imparziale, terzo, riconducendo in questo modo il processo penale nell'alveo del giusto processo, secondo l'articolo 111 della Costituzione, come modificato nella scorsa legislatura.

Ma allora perché l'opposizione oggi ha inscenato una commedia, neanche tanto buffa, con manifestazioni, urla, cartelli sensazionalistici, che certamente non fanno onore alle istituzioni? Che cosa c'è di tanto scandaloso in una norma già contenuta nel codice Rocco, in vigore fino al 1989 e prevista nella legge delega di riforma del codice di procedura penale?

Si dice che questa norma privilegi Silvio Berlusconi e Cesare Previti. Certamente, questo è un argomento assai suggestivo, ma vediamo in quale modo ciò può succedere. La legge non comporta cancellazioni di reati, né diminuzioni o cancellazioni di pene, prevede soltanto la possibilità di trasferire il procedimento da una sede giudiziaria ad un'altra. Dov'è il privilegio?

Si dice che, nel trasferimento da una sede giudiziaria all'altra, interverrebbe la prescrizione del reato. Anche questa è una falsità: è stato spiegato più volte in quest'Aula, anche poco fa dal senatore Borea, che la legge al riguardo è molto precisa. Infatti, il nuovo articolo 47 del codice di procedura penale stabilisce l'interruzione dei termini della prescrizione.

Ancora, si dice che è meglio aspettare la sentenza della Corte costituzionale; su questo punto stamattina ha insistito anche il senatore Mancino. Questo è davvero un elemento pericoloso, perché porta ad una pericolosa confusione dei ruoli istituzionali: è il Parlamento il luogo deputato alla legge, è il Parlamento che deve legiferare; eventualmente, è la Corte costituzionale che deve aspettare la decisione del legislatore.

Si dice inoltre che questa legge sarebbe il segnale di una crisi di fiducia nei confronti della magistratura. A me sembra proprio il contrario. Questa legge è un'esaltazione della magistratura, perché, da un lato, è la traduzione normativa di una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione e, dall'altro, i giudici hanno sempre l'ultima parola, perché sarà sempre un giudice a stabilire se il processo dovrà essere trasferito da una sede giudiziaria ad un'altra.

Si dice ancora che questa legge favorirà i mafiosi ed i trafficanti di droga. Abbiamo appena approvato in Senato il provvedimento sul 41-

bis, sul carcere duro per i mafiosi, ma anche questo si ignora. Comunque, si tratta di un copione che abbiamo già letto quando abbiamo varato le leggi sulle rogatorie internazionali e sul falso in bilancio.

Non è uscito nessuno, anche allora; anzi, l'Europa, al cui giudizio siamo stati sottoposti, nel senso che siamo stati controllati per verificare la conformità della nostra legislazione alle convenzioni europee, ci ha addirittura considerato controllori, un esempio da seguire per la normativa su questo punto. Quindi abbiamo addirittura invertito una tendenza.

Dunque, questa è una buona legge; una volta smontato il castello di menzogne che è stato costruito su questo punto, le strumentalizzazioni costanti in proposito, rimane la sostanza di una legge buona, che stabilisce davvero un principio di civiltà giuridica. Tutti hanno diritto ad avere un giudice imparziale e terzo; non è una concessione che si fa al cittadino perché questo attiene alla stessa funzione della giustizia.

Spesso, trascorrendo le notti in Commissione giustizia, riflettevo su un fatto: se, al posto di Silvio Berlusconi, ci fosse stato il presidente Prodi, ci sarebbe stata tutta questa storia, tutta questa scena? La legge Cirami sarebbe stata approvata nel giro di una notte. Allora la morale della favola è questa: si vuole riscrivere la frase che si legge nei tribunali, ossia che «la legge è uguale per tutti» tranne che per Silvio Berlusconi e Cesare Previti. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN. Congratulazioni. Commenti dei Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consolo. Ne ha facoltà.

CONSOLO *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sarei voluto intervenire perché credo che sulla normativa del cosiddetto legittimo sospetto si sia detto tutto e anche di più, però mi piace lasciare una traccia scritta e concreta attraverso il mio intervento perché ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità.

Tutte le eccezioni di legittimità costituzionale avanzate sono state puntualmente rintuzzate da esponenti della maggioranza quali il senatore Ziccone, il senatore Bobbio e da ultimo temporalmente il senatore D'Onofrio. Quindi, non mi soffermerò su queste, però vorrei sottolineare un punto secondo me importante nel problema che stiamo affrontando.

Il vizio oserei dire genetico dell'opposizione su questa normativa è di identificarla *tout court* con il processo di Milano. Addirittura, contraddicendo se stesso, qualche autorevole esponente dell'opposizione (mi riferisco all'intervento del presidente Mancino) dopo aver richiamato il processo di Milano, si chiede per quale motivo – più o meno il senso è questo – concludendo la sua splendida carriera (afferma il presidente Mancino) il procuratore generale di Milano ha detto: «Resistete, resistete, resistete». Questo viene da una parte.

Colleghi dell'opposizione, mettiamoci d'accordo: prima siete contro la separazione delle carriere e delle funzioni sostenendo la cultura della giurisdizione che il pubblico ministero deve avere, poi considerate le af-

fermazioni di un pubblico ministero, peraltro autorevole fin quando era in servizio, come il dottor Borrelli, le pronunce di una parte.

Il pubblico ministero – mi permetto di ricordarlo – ha l'obbligo processualmente sancito di raccogliere anche prove favorevoli all'indagato. Per ora, nell'attuale sistema, c'è una cultura della giurisdizione che deve essere rispettata. Quindi – e veniamo all'argomento principale – qualora vi fosse un legittimo sospetto di parzialità anche da parte del rappresentante dell'accusa, il processo deve essere spostato.

Mi permetto di ricordarvi che, negli appena sedici casi di legittima suspicione accolti in cinquantotto anni (ripeto, solo sedici casi), la maggior parte delle volte questa norma, in vigore fino al 1988, e'stata invocata dai rappresentanti dell'accusa.

Cari colleghi, ma cosa potrebbe succedere se, in un processo di mafia in corso a Palermo (tanto per citare una città a caso), cominciassero a essere eliminati i testimoni e ci dovesse essere un legittimo sospetto di parzialità per timore, sì, per paura, da parte di giurati popolari? Che cosa dovrebbe succedere? Seguendo la vostra impostazione, quel processo dovrebbe rimanere lì, perché non è importante che il giudice sia imparziale, ma è importante che, *mutata mutandis*, i processi di Milano inizino e cessino nella loro sede «in-naturale».

Infatti, con ogni sforzo possibile, non riesco a comprendere come possa essere il giudice di Milano a giudicare su fatti commessi a Roma, nei quali sono coinvolti dei magistrati; quindi, la sede era Perugia: non è mica il gioco delle tre carte, queste sono norme processuali! Norme processuali con le quali dobbiamo fare i conti, proprio in virtù di quella normativa (e mi riferisco in particolare all'articolo 111 della Costituzione) da voi più volte richiamata.

Ecco perché non riesco a comprendere il pericolo di questa norma (e credo che i cittadini italiani l'abbiano compresa bene). Lo dico anche perché in queste Aule ho sentito discorsi diversi, che dicevano in buona sostanza: ci auguriamo che la Camera possa modificare questa legge iniqua; bene, la Camera l'ha modificata, ha apportato profonde variazioni al disegno di legge, ha abolito di fatto dei profili di incostituzionalità (erano peraltro abbastanza discutibili, comunque sono stati cambiati) e, adesso che la legge è tornata, voi siete contrari.

Allora mi viene il legittimo sospetto – è il caso di dirlo – che voi non siate contrari sulla bontà della norma, ma siate contrari al fatto che qualcuno che è – mi permetto di ricordarvelo – cittadino di questo Paese, si possa avvalere di una norma, cioè la norma giusta non può essere; tant'è vero che uno degli emendamenti da voi presentati prevede che la norma medesima non si applichi ai processi in corso e addirittura ho sentito dire dal senatore Maritati, in spregio alla previsione di cui all'articolo 159 del codice di procedura penale, che i termini di prescrizione intanto correvano, mentre sappiamo benissimo che così non è, perché i termini di prescrizione sono assolutamente sospesi per previsione del legislatore richiamata nella norma sul legittimo sospetto.

Allora (e con questo concludo) cerchiamo di non personalizzare le norme, cerchiamo di credere nelle norme se queste rispecchiano la volontà dei cittadini, perché noi tutti, cari colleghi, siamo qui chiamati (so bene che non esiste il vincolo di mandato, che nessuno me lo ricordi) per attuare esclusivamente la volontà popolare, e la volontà popolare non viene attuata attraverso i girotondi, le proteste... *(Proteste del senatore Garraffa)* ...oppure attraverso le grida in quest'Aula, confermando il legittimo sospetto, senatore Garraffa, che lei abbia un'idea assai particolare della democrazia. Certo, non è l'idea della Casa delle libertà *(Commenti dei senatori Battisti e Cavallaro)*; la Casa delle libertà si assume con il proprio voto la responsabilità politica di fronte al corpo elettorale di approvare questa norma a favore della quale noi voteremo. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, intervengo solo per pochi minuti, per ragioni di carattere istituzionale.

Poiché si sta diffondendo l'opinione che la Commissione affari costituzionali non si sia impegnata nella valutazione dei presupposti di legittimità costituzionale del disegno di legge al nostro esame, tanto che il senatore Calvi, in Commissione giustizia, ha espresso – lo leggo nelle pagine del resoconto – il proprio «sdegno per il modo con il quale la Commissione ha formulato il parere di nulla osta», vorrei consegnare agli atti di quest'Aula alcune brevi riflessioni per dare atto che la Commissione si è occupata diffusamente di questo problema in sede plenaria.

La relativa discussione è riportata nel fascicolo del resoconto e, pur trattandosi di resoconti sommari, l'intervento del relatore e quelli degli altri commissari sono di ampio respiro. Pertanto, se il senatore Calvi e gli altri colleghi che si sono lamentati – mi è stato riferito i senatori Ayala e Bordon – avessero letto il resoconto (forse non lo avevano in quel momento a disposizione, voglio credere alla loro buona fede), avrebbero dovuto ritrattare queste critiche, che sono assolutamente infondate non solo sul piano sostanziale ma anche su quello formale.

Infatti, è prassi che le Commissioni, in sede di espressione dei pareri, nel caso in cui non vi sono osservazioni o condizioni da proporre (questo vale sia per la 5ª Commissione che per la Commissione affari costituzionali) formulino semplicemente il parere con la frase asciutta ed essenziale «nulla osta al provvedimento per quanto di competenza».

Si tratta di un modo di procedere tradizionale del Senato, tant'è che lo stesso senatore Villone, che in Commissione affari costituzionali chiese un parere più diffuso, dovette, di fronte alla mia obiezione, fare marcia indietro e ritirare le sue perplessità, che avrebbero peraltro contraddetto la prassi da lui stesso seguita nei cinque anni in cui ha presieduto la medesima Commissione.

Ho voluto che questo fosse reso pubblico in Aula e mi sono permesso di occupare solo pochi minuti per tutelare la dignità dei lavori della Com-

missione che ho l'onore di presiedere, non di questo o di quel senatore, ma della Commissione nella sua interezza. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi limiterò a trattare i punti principali del provvedimento e le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in questa sede nel mese di luglio.

Il primo problema, la prima scelta affrontata nel disegno di legge è quella relativa alla reintroduzione o meno della disciplina, o meglio della definizione generica di «legittimo sospetto» all'interno dell'articolo 45 del codice di procedura penale.

Questa definizione, di antica tradizione perché già presente non solo nel codice di procedura penale del 1930 ma anche nei codici preunitari fin dal 1807, mai ha sofferto di una effettiva censura da parte della Corte costituzionale, anzi ha superato qualsiasi vaglio di costituzionalità, sebbene l'articolo 55 di fatto ponesse, proprio in relazione all'articolo 25 della Costituzione sul giudice naturale, un problema che l'attuale istituto non pone. Il problema fondante dell'articolo 55 del codice di rito non era quello derivante dalla sottrazione del processo al proprio giudice naturale, quanto quello dell'attribuzione arbitraria da parte della Corte di cassazione ad un nuovo giudice.

Essendo stato superato questo problema, in quanto oggi l'attribuzione del procedimento avviene secondo le modalità indicate dall'articolo 11, il punto più delicato della costituzionalità della disciplina della rimessione si riteneva superato. Il problema di scegliere fra la formulazione generica e quella specifica del legittimo sospetto, che oggi politicamente si pone il Senato e, come è stato ricordato da vari colleghi, si era posto ampiamente anche la dottrina, si evidenzia soprattutto al momento dell'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Sicuramente è errato dire che la commissione di riforma del codice di procedura penale ha dimenticato la nozione di legittimo sospetto. In realtà, la commissione di riforma ha ritenuto che la dizione «libera determinazione delle parti» potesse essere conclusiva e riempire interamente la dizione di «legittimo sospetto».

Era una questione definita? Non lo era, per il motivo che a criticare la dizione «libera determinazione delle parti» fu il Consiglio superiore della magistratura, con la relazione del dottor Giancarlo Caselli e del dottor Zagrebelsky, i quali dissero che la formulazione «libera determinazione delle parti» rimane troppo specifica e non riempie la definizione di «legittimo sospetto», per cui sembra preferibile la norma prevista dalla delega, ma soprattutto venne giudicata errata dalla Corte di cassazione al momento del parere.

Ciò diventa rilevante soprattutto perché comunque la Cassazione è l'unico organo che può interpretare effettivamente l'articolo 45 del codice di procedura penale e la Cassazione stabilisce – ripetendo il parere espresso nel 1989, anche nell'ultima ordinanza – che «libera determinazione delle parti» non è «legittimo sospetto», anzi non è neanche una parte del legittimo sospetto, ma è cosa diversa da esso. Questo è il problema che oggi si pone perché, appunto, tutti questi organi sinora hanno ritenuto scorretta l'interpretazione prevista nel nostro codice.

La Camera dei deputati ha modificato il testo licenziato dal Senato della Repubblica anche e soprattutto sulla base delle obiezioni poste dall'opposizione e, più specificamente, dal capogruppo dei Democratici di Sinistra, onorevole Violante, il quale ha criticato il fatto che il Senato avesse soppresso la dizione «libera determinazione delle parti» ritenendola cosa diversa dal legittimo sospetto che riguarda il giudice e, quindi, sostenendo la necessità che rimanesse nel testo dell'articolo 45 anche il concetto di libera determinazione delle parti ma soprattutto chiedendo una specifica che distinguesse l'istituto della rimessione da quello – come più volte è stato qui ripetuto – della ricusazione.

La specifica è data dal radicamento, comunque, dell'istituto della rimessione sulle situazioni locali. Si parla di un dubbio di imparzialità. Sull'imparzialità di un intero distretto giudicante bisogna fare riferimento a quelle circostanze; è evidente perché quella è la struttura effettiva.

Serve o no inserire, alla fin fine, la dizione di «legittimo sospetto» e serve mantenerla generica? Io ripeterei il parere espresso dalla Corte di cassazione, e cioè che quella sul legittimo sospetto è una norma di chiusura delle norme sulla giurisdizione e, in quanto tale, non può soffrire alcuna limitazione e specificazione. Questo ripete la Corte di cassazione.

Il secondo punto delicato rispetto al quale si è notevolmente modificato il testo attiene a quanto previsto dall'articolo 47 sulla sospensione del processo. La Camera dei deputati prevede due ipotesi diverse. La seconda ipotesi è quella di lasciare al giudice la possibilità di non sospendere il processo in caso di una reiterazione della richiesta per gli stessi motivi. Questa ipotesi è letteralmente assunta dall'ordinanza n. 10 del 1997 della Corte costituzionale; dico «letteralmente assunta» perché si riporta direttamente il principio dettato dalla Corte costituzionale. Questo riguarda la reiterazione delle domande.

Anticipatamente, però, la Camera si pone un problema: cosa succede nel caso di una prima istanza? Quindi, andando oltre il dettato della Corte costituzionale, anche per questa ipotesi si pone il problema di prevedere uno sbarramento, cioè una decisione che possa sospendere il processo: è una decisione che viene fatta assumere al presidente della Corte di cassazione e che non è solo formale. Infatti, a norma dell'articolo 606, comma 3, relativo ai ricorsi, il presidente della Corte di cassazione giudica un ricorso inammissibile anche per la manifesta infondatezza dei motivi, quindi entra nel merito del provvedimento. Solo sulla base della riconosciuta ammissibilità dell'istanza viene a determinarsi la sospensione del processo. È un atto sul merito.

Comunque il punto delicato della decisione della Corte costituzionale è quello relativo alle istanze di reiterazione, perché il problema è lo squilibrato utilizzo dell'istituto della rimessione. La Corte costituzionale non pone problemi sulla prima domanda; il problema se lo pone il Parlamento, proprio sulla base delle molte obiezioni avanzate anche dall'opposizione la quale dice: può essere anche che lo strumento sia legittimo, ma che facciamo se ci sono degli abusi, se si tratta di processi di criminalità organizzata?

In questo caso, proprio con la modifica apportata all'articolo 49 si va oltre, giudicando la manifesta infondatezza dei nuovi motivi anche nelle istanze rese dai coimputati nello stesso processo e addirittura nei processi separati. Ciò dovrebbe blindare abbastanza il provvedimento.

Un ultimo punto molto delicato riguarda la rinnovazione del dibattimento. In merito, il dettato della Corte costituzionale – ne abbiamo già ampiamente parlato in Commissione – è assolutamente tassativo. In ben tre sentenze (la n. 431 del 2001, la n. 399 del 2001 e la n. 59 del 2002) la Corte sostiene che il mutamento della persona fisica del giudice, anche di uno solo dei giudici del collegio, comporta necessariamente la totale rinnovazione del dibattimento.

Proprio in relazione ai rilievi che avete avanzato rammento che, più specificamente per la sentenza n. 59 del 2002, l'obiezione che viene posta a questo principio è proprio quella di un'eventuale incostituzionalità di tale norma o di tale decisione in relazione all'articolo 101 della Costituzione, quindi all'amministrazione del processo, e all'articolo 111 sulla ragionevole durata.

Non noi, ma la Corte costituzionale afferma che anche in riferimento alla ragionevole durata, ponendosi questo problema, comunque rimane problema supremo quello dell'immediatezza del processo, dell'assunzione delle prove in dibattimento nel contraddittorio davanti allo stesso giudice. Quindi, la Corte costituzionale si è già posta il problema che oggi ci poniamo noi e lo ha risolto in questo senso.

Il comma che trovate nell'articolo 47 è anch'esso una trasposizione assolutamente letterale delle sentenze della Corte costituzionale. Ma proprio ponendosi il problema di un possibile uso strumentale, a fini dilatori, della rinnovazione del dibattimento, la Camera ha tentato un bilanciamento di tali esigenze, a questo punto, sì, facendo forse una forzatura.

Si prevede infatti che in ogni caso i termini di prescrizione siano bloccati fintanto che il processo non è arrivato alla stessa fase di quello precedente, ciò proprio al fine di sottrarre un beneficio che la parte poteva trarre dalla rinnovazione del dibattimento. Se, quindi, la parte accetta che alcune prove entrino nel dibattimento – e questo lo afferma la Corte – solo in queste condizioni riprendono il loro corso i termini di prescrizione.

Su questo punto credo che il sacrificio compiuto vada anche oltre il normale, nel senso che si accolla comunque all'imputato – il quale, dopo essere stato soggetto ad un giudice ritenuto poi non imparziale, viene rimesso ad altro giudice – una duplice sofferenza, che però è motivata dal

fine di porsi in qualche modo il problema ulteriore, rispetto a quello affrontato dalla Corte, della ragionevole durata del processo.

Queste sostanzialmente sono state le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, che hanno tenuto ampiamente conto di tutto il dibattito svoltosi nelle Aule parlamentari. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei fare una considerazione assai breve. La discussione è stata complessa, difficile e contrastata, sia su problemi di ordine costituzionale sia sull'opportunità di formulazioni normative diverse relativamente alle modifiche apportate al codice di procedura penale.

Ritengo quindi che a questo punto sia opportuna una riflessione.

Per tale ragione chiedo che non si passi all'esame degli articoli, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo solo per far registrare agli atti che, per quanto sempre utile la voce del Governo nel dibattito parlamentare, tuttavia era stata più volte affermata, per questo provvedimento, l'estraneità dello stesso. Abbiamo ascoltato la voce della signora Sottosegretario; vorrei far constatare che il Governo interviene, anche legittimamente, nel procedimento legislativo in questo caso specifico. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Calvi.

Non è approvata.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si danno per illustrati.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori, fino alle parole: «riguardo ai delitti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'ordine del giorno G1 e gli ordini del giorno G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G.14, G.15 e G16.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G17.

Verifica del numero legale

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno G17, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori, fino alle parole: «riguardo ai reati».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'ordine del giorno G17 e l'ordine del giorno G18.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G19.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G19, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori, fino alle parole: «a riferire».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'ordine del giorno G19 e gli ordini del giorno G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29 e G37.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G30.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, su questo ordine del giorno chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, testé avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G30, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G31.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G31, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G32.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti dell'ordine del giorno G32, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G33.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G33, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G34.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G34, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G35.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G35, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G36.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G36, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno G37 è precluso dalla reiezione dell'ordine del giorno G19.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G38.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G38, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G39.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G39, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G40.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G40, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G41.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G41, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Prima di procedere all'illustrazione, dichiaro improponibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non correlati con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, i seguenti emendamenti: 1.900, 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.610, 1.222, 1.222a, 1.215, 1.225, 1.913, 1.236, 1.230.

Invito dunque i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

AYALA *(DS-U)*. Signor Presidente, sarò breve perché il contingentamento dei tempi – che rispettiamo, ci mancherebbe altro – non ci consente di svolgere un ampio discorso. Pertanto, soffermerò l'attenzione solo su alcuni emendamenti, in particolare sull'emendamento 1.903, la cui finalità è talmente chiara che non varrebbe nemmeno la pena di illustrarlo, però mi consente di invitare i colleghi ad una riflessione.

Se questo emendamento venisse approvato, avremmo rimediato alla reintroduzione nel nostro ordinamento del legittimo sospetto. Ho già detto in Commissione, e non ho alcuna difficoltà a ripeterlo ora, che l'originario testo del disegno di legge Cirami aveva un suo senso dal punto di vista tecnico giuridico.

Non voglio apparire come un difensore di questo testo e d'altra parte è notorio che mi sono schierato contro di esso, mi auguro con argomentazioni quanto meno plausibili. Invece, il lavoro fatto dai noti giuristi della Camera è pessimo, perché sostanzialmente l'operazione si è risolta nell'aggiungere il legittimo sospetto alla previsione attuale del vigente articolo 45 del codice di procedura penale.

Tuttavia, come la relazione di accompagnamento al codice chiarisce, coloro che ebbero l'incarico di redigere il codice non utilizzarono il riferimento al legittimo sospetto perché trattasi di norma generica e suscettibile di strumentalizzazione (la sua storia, come ho ricordato anche stamattina, di questo è fatta), però ne trassero quegli elementi che la giurisprudenza aveva elaborato nel tempo per dare concretezza ad una definizione così generica.

Se a questa operazione, che è diversa da quella compiuta in origine dal senatore Cirami, aggiungiamo nuovamente il riferimento al legittimo sospetto, viene legittimo un solo interrogativo (basta leggere il testo dell'articolo): legittimo sospetto di che? Non si dice di cosa si debba avere il legittimo sospetto.

Allora, l'emendamento 1.903, che mi auguro trovi l'accoglimento del maggior numero possibile di colleghi, rimedia definitivamente alla questione. Abbiamo corso il rischio di essere sull'orlo del baratro, ma – come mi ricordava il senatore Del Turco a proposito di De Gaulle – con l'accoglimento di questo emendamento, pur rimanendo sull'orlo del baratro, non facciamo un passo avanti. È meglio fare un passo indietro. *(Applausi dei senatori Del Turco e Bedin).*

ZANCAN *(Verdi-U).* Signor Presidente, ho così poco tempo a disposizione che preferisco usare i miei «piccioli» per le dichiarazioni di voto. *(Commenti dal Gruppo FI).*

BOREA *(UDC:CCD-CDU-DE).* Signor Presidente, intendo illustrare brevemente l'emendamento da me presentato. Nonostante il testo licenziato dalla Camera non crei problemi d'interpretazione, viste le sollecitazioni provenienti anche da parte dell'opposizione, abbiamo ritenuto di presentare questo emendamento per migliorare dal punto di vista lessicale la lettura dell'articolo.

CAVALLARO *(Mar-DL-U).* Signor Presidente, in conseguenza ed in considerazione di quanto è stato affermato nel dibattito generale, più che illustrare i singoli emendamenti, vorrei rivendicare anche con orgoglio il ruolo emendativo che è stato portato avanti dall'opposizione, che lo ha fatto sostanzialmente per due finalità.

La prima, quella di carattere generale, mira a dimostrare all'opinione pubblica non un intento dilatorio, ma una contrarietà ferma e decisa a questo disegno di legge che viene introdotto nell'ordinamento soltanto in relazione ad un caso specifico, come dimostrano le carte che abbiamo esaminato durante questi mesi.

La seconda investe un altro profilo, in quanto la nostra attività emendativa ha concentrato l'attenzione dei due rami del Parlamento su temi dei quali ci siamo lungamente occupati, cioè quelli della prescrizione, della procedimentalizzazione delle istanze, della sospensione dei termini di custodia cautelare, dei problemi relativi alla sorte del procedimento rimesso e della natura e delle conseguenze della reiterazione delle istanze di remissione. Tutti temi questi che – come il dibattito ha ampiamente dimostrato non sono collegati solo – ahinoi – ai noti processi di Milano, ma sono temi giuridici, tecnici e processuali.

Certo, non è colpa dell'opposizione se la maggioranza come un apprendista stregone, o meglio – mi sia consentito dirlo – come un maghetto di Harry Potter, da circa tre mesi sbaglia in continuazione perfino la redazione di una legge che era stata finalizzata ad uno scopo preciso, e quindi si trova costretta, ormai quasi rassegnatamente, ad addebitare all'opposizione le colpe della sua stessa insipienza procedimentale e sostanziale, quindi *imputet sibi* di aver percorso, come risulta da ultimo dall'illustrazione del collega Borea, un strada impervia sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo processuale. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Misto-SDI).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo manterrà anche in questa sede il medesimo atteggiamento che ha seguito nella prima tornata di esame del provvedimento in Senato e poi alla Camera dei deputati, dove è sempre intervenuto in replica in discussione generale per apportare il proprio contributo tecnico; credo non si sia mai sottratto, quando ne è stato chiesto l'intervento, rimettendosi poi all'Aula per tutte le proposte emendative.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

L'emendamento 1.900 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.901, identico all'emendamento 1.1.

SALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, richiamiamo l'attenzione, attraverso la dichiarazione di voto su questi emendamenti soppressivi, sul grave *vulnus* al sistema delle garanzie costituzionali e processuali previsto per gli imputati, e quindi per tutti i cittadini che potenzialmente sono o potrebbero trovarsi in questa condizione, sulla grave al-

terazione che deriverebbe dall'approvazione di questa norma. La verità è l'esatto contrario di quella che viene qui rappresentata.

Il punto chiave è che si vuole introdurre, al fine di determinare l'effetto dello spostamento del processo dal proprio giudice naturale, non un percorso di tipicità che individui con chiarezza la fattispecie che determina questa alterazione nell'attuazione di un principio costituzionale, ma una clausola generale.

Come ella ci insegna, signor Presidente, nel diritto penale la prima garanzia è la tipicità, cioè la previsione il più possibile chiara e rigorosa delle ragioni per le quali avvenga o debba avvenire l'alterazione di un diritto del cittadino quale quello di essere giudicato dal suo giudice naturale, che è un diritto costituzionale dello stesso rango di quello di avere davanti a sé un giudice imparziale. Davanti a questo conflitto tra diritti la soluzione del diritto penale è quella del principio di tipicità, non può ovviamente essere tale la clausola generale del legittimo sospetto.

La modifica introdotta alla Camera dei deputati mantiene invece il legittimo sospetto come clausola generale di valutazione circa il destino del duplice diritto – ripeto – ad essere giudicato dal giudice naturale e ad essere giudicato da un giudice imparziale.

Il problema, cari colleghi, non è di avere fiducia nella Cassazione piuttosto che nel tribunale, ma di avere fiducia nel principio chiave di un moderno sistema garantista del diritto penale, che è quello di tipicità.

Nel codice Rocco la clausola del legittimo sospetto era prevista con riferimento a situazioni ambientali e locali che potessero, in ipotesi, incidere sulla libera determinazione del magistrato; furono gli abusi che l'applicazione di questa clausola generale aveva determinato nei numerosi casi che sono stati ricordati che portò il legislatore delegato a risolvere diversamente la materia con la formulazione che conosciamo.

Ora si vuole reintrodurre una norma di stampo fascista, e mi domando come lo si possa fare all'insegna del garantismo, per di più torcendo il significato del legittimo sospetto, che riguarderebbe non più le situazioni ambientali, ma il pensiero e le opinioni della magistratura.

Siamo di fronte a un grave *vulnus* di un fondamentale principio garantista che riguarda i diritti dei cittadini: per questa ragione abbiamo presentato e voteremo a favore dell'emendamento soppressivo di questo articolo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).*

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.901, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.600, 1.601, 1.602 e 1.603 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, identico all'emendamento 1.902.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(Il sistema elettronico non si attiva).

Non parte il sistema o non riesco a farlo partire io. Che succede?

AYALA *(DS-U)*. Anche il sistema si ribella.

PRESIDENTE. Il sistema o si ribella o ha qualche stanchezza. Forse è soltanto stanchezza.

AYALA *(DS-U)*. Non sono casuali queste cose, signor Presidente. *(Il sistema si attiva).*

PRESIDENTE. Però, guardi, il sistema è partito e ora funziona benissimo, ha visto?

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 1.902, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.604.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, ho chiesto di esprimermi sull'emendamento 1.604, sebbene il mio assenso vada in realtà a quello successivo, l'1.904, perché temo che la votazione di quest'ultimo sia preclusa da quella del precedente, il quale contiene l'ultima proposizione in più, dalla quale mi dissocio.

Vede, sfrondato del troppo e del vano di cui il dibattito si è purtroppo implementato, rimane un interrogativo di fondo, avanzato questa volta non dall'opposizione, ma da un autorevole esponente della maggioranza: è tempo di smettere di domandarci se questa legge giovi a Berlusconi o a Previti; è tempo di domandarci se sia una buona legge. Bene: la nostra risposta è che non è una buona legge, per la semplice ragione che essa produce alla fine, a prescindere dagli altri esiti, un ampliamento sostanziale delle cause di rimessione.

È un bene o un male? Ritengo che sia un male, per intanto perché in tredici anni nessuno ne aveva avvertito il bisogno, sino a un certo momento; per intanto perché quella di quest'istituto è una storia pesantemente negativa, e non rileva che i capitoli più sgradevoli siano stati sollecitati dalle procure generali: è comunque una pagina disdicevole quella in cui si cerca un giudice compiacente, è una pagina disdicevole quella in cui si usa uno strumento processuale per intralciare il processo.

Non è una buona legge perché è mutato l'ambiente sociale; la rimessione ha un senso in una collettività poco mobile, poco comunicante, nella quale le notizie non si propagano come nella presente e quindi può avere una qualche ragione spostare il processo di cento chilometri; non ha più senso alcuno nella organizzazione sociale attuale.

Non è una buona legge perché è mutato il parametro costituzionale del giudice naturale effettivamente arricchito del connotato dell'imparzialità. Ma cosa vuol dire imparzialità? Il dato dell'imparzialità vuol dire che il giudice non deve inclinare verso una parte, sia essa l'accusa o la difesa, per effetto di una sollecitazione esterna.

Vi è cioè il pericolo che il giudice pronunci la sentenza attesa anziché la sentenza giusta; ma questo pericolo, che in effetti ha copertura costituzionale, si integra con l'altra nozione costituzionale, più ampia, secondo cui il giudice deve essere comunque precostituito. Non può essere quindi individuato un pericolo collegandolo alla più vaga, soggettiva e personale delle prognosi, dal momento che tale è il sospetto.

Questo non accade nel testo vigente: se il legittimo sospetto nell'elaborazione che dottrina e giurisprudenza avevano fornito, quando costituiva l'unico connotato delle cause di rimessione, era suscettibile di essere riempito di contenuti precisi, ora che si aggiunge a definizioni tipizzate costituisce invece una terra di nessuno, vaga ed utilizzabile per aggiungere altre pagine negative a quella storia. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni).*

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.604, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori, fino alle parole: «dell'articolo 11».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché l'emendamento 1.904.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.605.

Verifica del numero legale

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.605, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori, fino alle parole: «dell'articolo 11».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché l'emendamento 1.903.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.605a.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.605a, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.606.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento

1.606, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori, fino alla parola «primo».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.606, nonché l'emendamento 1.607.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

Verifica del numero legale

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, sollecitando i colleghi senatori segretari ad effettuare un reale controllo, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).(Proteste di alcuni senatori dei Gruppi DS-U e Mar-DL-U, che segnalano luci accese cui non corrisponderebbe la presenza di alcun senatore)

Onorevoli colleghi, vi prego di rimanere seduti, affinché sia più facile controllare la regolarità della votazione anche per i senatori segretari.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.800.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare *(Vivaci commenti dai Gruppi FI e AN).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, lei sa quanto l'opposizione consideri importante questo disegno di legge per motivi diametralmente opposti a quelli per cui lo considera importante la maggioranza, cioè per la difesa di alcuni princìpi.

Allora, saremo attenti ed accorti alla verifica dei numeri perché ci interessa che chi vota questo provvedimento ne sia convinto e che esso passi con il voto effettivo dei senatori.

Per questa ragione, signor Presidente, la prego di far applicare con il massimo rigore il controllo sulle votazioni. *(Commenti dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di rimanere in silenzio.

Senatrice Toia, sarà sicuramente fatto e con scrupolo, anche dai senatori segretari.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Mi scusi, signor Presidente, ma non ho terminato. Devo aggiungere un'ultima osservazione.

In quest'Aula qualcuno, forse emulando il Presidente del Consiglio, ha preso il vezzo di fare brutti gesti con il braccio quando viene invitato da noi a non votare per tre. Infatti, fino a due può passare, ma quando un collega vota per tre ci sembra troppo!

PRESIDENTE. Va bene, senatrice Toia, ne prendo atto.

Ribadisco l'invito ai colleghi senatori a rimanere seduti affinché sia più facile controllare le votazioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

Verifica del numero legale

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Proprio per restare in tema di legalità, chiediamo ancora una volta la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Vicino al senatore Manfredi, vedo una luce che non so a chi corrisponda. Se state seduti, onorevoli colleghi, si controlla meglio la votazione. *(Commenti del senatore Garraffa)*. Senatore Garraffa, per cortesia, controlla il Presidente, assistito dai senatori segretari.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.6. *(Brusìo in Aula)*. Colleghi, per favore, fate silenzio. Senatore Garraffa, la prego di sedere al suo posto.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, fino alla parola: «gravissime».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.6, nonché gli emendamenti 1.7 e 1.608.

L'emendamento 1.802 è inammissibile perché privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.803.

Verifica del numero legale

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.803, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

PIROVANO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO *(LP)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, evidenziando ai colleghi e a lei in particolar modo che, se è da giudicare squallido votare per un assente, ciò può essere in parte giustificato dal fatto che c'è uno stimolo politico a farlo, ma è molto più squallido che ci sia una tessera che lampeggia con il colore arancio, perché lo scopo è puramente economico. Quindi, giudico molto più squallido questo sistema. *(Applausi dai Gruppi LP, FI e AN).*

PRESIDENTE. Senatore Pirovano, non mi piace l'aggettivo che lei ha usato, non lo ritengo adeguato a quest'Aula.

Continuo a pregare i senatori segretari di stare in piedi e controllare e – come avrà visto – chiedo continuamente che i colleghi rimangano seduti al proprio posto, però l'aggettivo da lei ripetuto più volte non mi piace e non lo ritengo accettabile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.609.

Verifica del numero legale

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.609, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori, fino alla parola: «e».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.609 e gli emendamenti 1.8, 1.804, 1.805, 1.806, 1.9, 1.10 e 1.11.

Ricordo che l'emendamento 1.610 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.611.

Verifica del numero legale

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.611, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.905.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.905, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.807 sono inammissibili, perché privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.20.

Verifica del numero legale

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole: «*aggiungere la seguente*:».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.20 e gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.21.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.26.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Boco e da altri senatori fino alla parola «attraverso».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Brusìo in Aula).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.26 e l'emendamento 1.28.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

BATTISTI *(Mar-DL-U).* Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578-B

PAGANO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei, soltanto per aiutare la Presidenza, rivolgere un invito a tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione perché alla ripresa dei nostri lavori rimangano seduti ai loro posti. Lei, Presidente, non deve consentire che l'Aula del Senato diventi una piazza, o uno stadio pieno di tifosi e non di parlamentari. Io mi vergogno di questo stato di cose.

Consegno a lei questa considerazione; so che è sensibile su questo. Ho qui il tabulato delle votazioni e farò pervenire alla Presidenza i nominativi dei senatori che risultano presenti in Aula e risultano aver votato pur non essendo fisicamente presenti, sia della maggioranza che dell'opposizione.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Pagano. Come lei stessa ha detto, sono effettivamente sensibile a questo argomento. Ho richiamato più volte i senatori a stare seduti, per controllare. Questa volta, purtroppo, il richiamo vale per maggioranza ed opposizione. Mi auguro che questa sera alle ore 21 il clima sia più tranquillo, ma soprattutto nella giornata di domani.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la discussione di una mozione

LAURO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la discussione della mozione 1-00092. Si tratta di una mozione sul Mezzogiorno, su cui il Governo e le parti sociali concordano.

Invito la Presidenza a valutare la possibilità di inserimento di questa mozione all'ordine del giorno in una delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Lauro. La Presidenza provvederà alla sua richiesta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,32).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,15

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (1578-B)

ORDINI DEL GIORNO

G1

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Le parole da: «Il Senato» a: «riguardo i delitti» respinte; seconda parte preclusa

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di pedofilia e turismo sessuale.

G2

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di immigrazione.

G3

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di terrorismo.

G4

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di armi e esplosivi.

G5

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di stupefacenti.

G6

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio.

G7

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la persona.

G8

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

G9

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la famiglia.

G10

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'economia pubblica, industria e commercio.

G11

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la fede pubblica.

G12

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'incolumità pubblica.

G13

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'ordine pubblico.

G14

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'amministrazione della giustizia.

G15

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione.

G16

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la personalità dello Stato.

G17

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Le parole da: «Il Senato» a: «riguardo ai reati» respinte; seconda parte preclusa

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai reati in materia fallimentare.

G18

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai reati in materia societaria.

G19

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Le parole da: «Il Senato» a: «impegna il Governo a riferire» respinte; seconda parte preclusa

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire mensilmente al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

G20

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire ogni due mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

G21

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire ogni tre mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

G22

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire ogni quattro mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

G23

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire semestralmente al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

G24

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire ogni sette mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

G25

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire ogni otto mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

G26

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire ogni nove mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

G27

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire ogni dieci mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

G28

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire ogni undici mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

G29

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico,

impegna il Governo:

a riferire annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

G30

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1578-B, recante modifiche al codice di procedura penale,

premesso che:

i processi civili e penali nel nostro paese hanno tempi di celebrazione normalmente lunghi;

la Corte di giustizia europea ha più volte condannato l'Italia per violazione dei tempi ragionevoli ad un giusto processo,

impegna il Governo:

ad intervenire per applicare nei casi di rimessione e di conseguente sospensione del processo presso il giudice *a quo*, tempi certi per una celere ripresa dello stesso.

G31

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1578-B, recante modifiche al codice di procedura penale,

premesso che:

che si è in presenza di una riforma complessiva dell'istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

che tale articolo prevede che sia la corte di cassazione a rimettere in condizioni prefissate il processo ad altro giudice;

che con la proposta di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione,

impegna il Governo:

a proporre una norma che preveda siano le sezioni unite della Corte di cassazione a rimettere il processo nelle condizioni prefissate dal codice di procedura penale.

G32

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1578-B, recante modifiche al codice di procedura penale,

premesso che:

la proposta di legge prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il «legittimo sospetto» tra le cause di rimessione del processo;

tale legittimo sospetto è individuabile quando si verifichino concreti comportamenti di minaccia fisica e psicologica nei confronti delle persone che partecipano al dibattimento,

impegna il Governo:

a varare speciali misure di protezione onde evitare che anche nella nuova sede possano verificarsi analoghe minacce che impedirebbero il regolare svolgimento del processo.

G33

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1578-B, recante modifiche al codice di procedura penale,

considerato:

che si è in presenza di una riforma dell'istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

che tale articolo prevede la rimessione quando vi siano gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo,

impegna il Governo:

a emanare norme per circostanziare in modo definito quale sia l'ambito di applicazione della norma in riferimento alle gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo.

G34

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1578-B, recante modifiche al codice di procedura penale,

premesso che:

la Corte di cassazione ha più volte lamentato la carenza in organico di magistrati requirenti e giudicanti;

la Corte di cassazione in base ai nuovi compiti che le vengono assegnati con l'approvazione della legge modificante l'istituto della rimessione, rischia di non poter celebrare in tempi certi le udienze,

impegna il Governo:

a prevedere un aumento dei posti in organico presso la Corte di cassazione dei magistrati requirenti e giudicanti;

a stanziare nel bilancio dello Stato un apposito fondo per un potenziamento delle strutture della suprema Corte.

G35

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1578-B, recante modifiche al codice di procedura penale,

premesso che:

il disegno di legge 1578-B, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

che in particolare non sembra chiaramente disciplinata la ipotesi riguardante la sospensione della prescrizione e della custodia cautelare qualora la richiesta sia formulata dal pubblico ministero,

impegna il Governo:

a richiedere al Consiglio superiore della magistratura un apposito parere sugli effetti della disciplina sugli uffici del pubblico ministero.

G36

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1578-B, recante modifiche al codice di procedura penale,

premesso che:

la proposta di legge, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

che, in particolare non prevede idonee norme per impedire richieste nuovamente dilatorie o ripetitive,

impegna il Governo:

a riferire immediatamente in Parlamento qualora dall'applicazione delle norme in questione derivi la scarcerazione di imputati di criminalità organizzata.

G37

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso dalla non approvazione dell'odg G19

Il Senato,

in occasione della discussione e del voto sulla modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale,

impegna il Governo:

a riferire tra un anno sull'applicazione delle suddette disposizioni.

G38

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1578-B, recante modifiche al codice di procedura penale,

premesso che:

la proposta di legge, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

in particolare non è chiara la disciplina degli atti non ripetibili e che ciò potrà generare gravi inconvenienti,

impegna il Governo:

a chiarire nelle apposite sedi e attraverso gli strumenti consentiti la acquisibilità degli atti non ripetibili nel processo dinanzi al giudice della rimessione.

G39

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1578-B, recante modifiche al codice di procedura penale,

premesso che:

la proposta di legge, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative,

impegna il Governo:

a verificare l'effetto della disciplina in questione e a riferire al Parlamento entro sei mesi dalla data di approvazione della legge.

G40

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1578-B, recante modifiche al codice di procedura penale,

premesso che:

le disposizioni pregiudicano la spedita trattazione nei procedimenti con più imputati, che di solito coinvolgono soggetti coinvolti in crimini mafiosi;

al fine di dare supporto all'attività degli organi giudiziari competenti,

impegna il Governo:

a potenziare gli organi della Direzione investigativa Antimafia.

G41

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1578-B, recante modifiche al codice di procedura penale,

premesso che:

la proposta di legge per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

in particolare è esclusa ogni tutela della parte civile,

impegna il Governo a sostenere con appositi interventi anche di natura finanziaria, le associazioni di tutela delle vittime dei reati.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - *(Casi di rimessione) – 1.* In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11».

2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - *(Effetti della richiesta) – 1.* In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applicano l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, l'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304».

3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *(Decisione) – 1.* La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dalla apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-*bis*, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro».

4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - *(Nuova richiesta di rimessione) – 1.* Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta».

5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

1.900

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Improponibile

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01. – 1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, è premesso il seguente:

«Art. 44-*bis. – 1.* L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale ed il processo riprende, in ogni caso, entro tre mesi dalla richiesta di rimessione».

EMENDAMENTI

1.901

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Id. em. 1.901

Sopprimere l'articolo.

1.600

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Improponibile

Premettere al comma 1 il seguente comma:

«01. Dopo l'articolo 44 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"art. 44-*bis*. – *1*. La rimessione del processo è istituto di carattere eccezionale dell'ordinamento e le ipotesi disciplinate nel Capo VIII sono strettamente tassative".».

1.601

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Improponibile

Premettere al comma 1 il seguente comma:

«01. Dopo l'articolo 44 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"art. 44-*bis*. – *1*. Nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione, tutte le istanze aventi ad oggetto la rimessione del processo devono essere discusse e decise entro il termine di tre mesi dalla loro presentazione.».

1.602

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Improponibile

Premettere al comma 1 il seguente comma:

«01. Dopo l'articolo 44 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"art. 44-*bis*. – *1*. In ossequio al principio della ragionevole durata dei processi, tutte le istanze aventi ad oggetto la rimessione del processo ad altro giudice devono essere discusse e definitivamente decise entro il termine massimo di quattro mesi dalla loro presentazione".».

1.603

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Improponibile

Premettere al comma 1 il seguente comma:

«01. Dopo l'articolo 44 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"art. 44-*bis*. – *1*. In base al principio di cui all'articolo 25 della Costituzione, che sancisce il diritto di ogni cittadino di essere giudicato dal Giudice naturale precostituito per legge, il ricorso all'istituto della rimessione del processo ad altro giudice è considerato di carattere eccezionale".».

1.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.902

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Id. em. 1.2

Sopprimere il comma 1.

1.604

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «dell'articolo 11» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 45. *(Casi di rimessione). – 1.* In ogni stato e grado del processo di merito, sino a quando non sia iniziata la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11. La presentazione di una istanza di rimessione non comporta la automatica sospensione del processo».

1.904

CALVI, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 45. *(Casi di rimessione). – 1.* In ogni stato e grado del processo di merito, sino a quando non sia iniziata la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.».

1.605

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «dell'articolo 11» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Art. 1. – L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 45. *(Casi di rimessione). – 1.* In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11. La presentazione di una istanza di rimessione non comporta la automatica sospensione del processo».

1.903

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, MUZIO

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 45. *(Casi di rimessione). – 1.* In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11».

1.605a

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole «di merito» *aggiungere le parole* «anche in sede di rinvio».

1.606

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «di primo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole «di merito» *aggiungere le parole:* «di primo o di secondo grado».

1.607

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole «di merito» *aggiungere le parole:* «di primo grado».

1.4

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 45, comma 1, *alla parola:* «gravi» *premettere le seguenti:* «eccezionali e».

1.800

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, alinea «art. 45» comma 1 anteporre alla parola: «gravi» *la parola:* «eccezionalmente».

1.5

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 45», comma 1, *sostituire la parola:* «gravi» *con la seguente:* «obiettive».

1.6

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «gravissime» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso: «Art. 45», comma 1, *sostituire la parola:* «gravi» *con le seguenti:* «gravissime e persistenti».

1.7

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire la parola: «gravi» *con la seguente:* «gravissime».

1.608

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, sostituire le parole «gravi» *con la parola:* «gravissime».

1.802

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola «gravi» *con le seguenti:* «la sicurezza e l'incolumità pubblica sono gravemente pregiudicate da».

1.803

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola «gravi» *inserire le seguenti:* «eventi nazionali nonché».

1.609

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «e» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole «gravi» *inserire le parole:* «e non risolvibili».

1.8

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 45, comma 1, dopo la parola: «gravi» *inserire le seguenti:* «e determinabili».

1.804

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, alinea «art. 45» comma 1, dopo la parola «gravi» *aggiungere le seguenti:* «e persistenti».

1.805

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola «gravi» *inserire le seguenti:* «e ingovernabili».

1.806

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola «gravi» *inserire le seguenti:* «e incontrollabili».

1.9

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 45 comma 1» *dopo la parola:* «gravi» *aggiungere le seguenti:* «ed obiettive».

1.10

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo la parola: «gravi» *aggiungere le seguenti:* «ed obiettive».

1.11

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Precluso

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo la parola: «gravi» *aggiungere le seguenti:* «ed obiettive».

1.610

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Improponibile

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole «lo svolgimento» *aggiungere la parola:* «regolare».

1.14

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 45», *comma 1, alla parola:* «pregiudicano» *premettere le seguenti:* «comunque non derivanti dall'esercizio della libertà di stampa o da forme di libera espressione della pubblica opinione».

1.611

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, prima delle le parole: «, pregiudicano la libera determinazione» *inserire le parole:* «e comunque appurate con debita documentazione di gravità,».

1.15

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 45», *al comma 1, prima della parola:* «pregiudicano» *premettere le seguenti:* «intese come situazioni obiettive tali da sconvolgere l'ordine processuale».

1.905

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA

Respinto

Al comma 1, capoverso, articolo 45, al comma 1, ivi richiamato, sostituire le parole da: «pregiudicano la libera determinazione» *sino a:* «legittimo sospetto» *con le parole:* «determinano il fondato sospetto che sia pregiudicata la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica».

1.16

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Inammissibile

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «pregiudicano» *con la seguente:* «compromettono».

1.17

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Inammissibile

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «pregiudicano» *con la seguente:* «compromettono».

1.18

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Inammissibile

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «pregiudicano» *con la seguente:* «inficiano».

1.19

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 1, capoverso: «Art. 45», *al comma 1, sostituire la parola:* «pregiudicano» *con la seguente:* «impediscono».

1.807

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 1, alinea «art. 45» comma 1, sostituire la parola: «pregiudicano» *con le seguenti:* «mettono in pericolo».

1.20

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*la seguente*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo la parola: «pregiudicano» *aggiungere la seguente:* «seriamente».

1.22

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo la parola: «pregiudicano» *aggiungere la seguente:* «grandemente».

1.23

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo la parola: «pregiudicano» *aggiungere la seguente:* «veramente».

1.24

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo la parola: «pregiudicano» *aggiungere la seguente:* «inequivocabilmente».

1.25

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo la parola:* «pregiudicano» *inserire la seguente:* «irrimediabilmente».

1.21

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Precluso

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo la parola: «pregiudicano» *aggiungere la seguente:* «molto».

1.26

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «attraverso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, alle parole:* «la libera» *premettere le seguenti:* «attraverso azioni penalmente rilevanti».

1.28

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, premettere alle parole:* «la libera» *le parole seguenti:* «attraverso esplicite minacce di violenza e atti di coartazione fisica».

1.27

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Respinto

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «libera determinazione» *con le seguenti:* «libertà di determinazione».

1.808

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola «libera» *con le parole:* «libera e consapevole».

1.29

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire la parola: «determinazione» *con la seguente:* «decisione».

1.30

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire le parole: «delle persone che partecipano al processo» *con le seguenti:* «del giudice, monocratico o collegiale».

1.32

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, sostituire le parole:* «delle persone» *con le seguenti:* «dei soggetti».

1.33

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, sostituire la parola:* «persone» *con la seguente:* «parti».

1.35

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, sostituire le parole:* «partecipano al» *con le seguenti:* «sono parte civile nel».

1.34

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo la parola:* «partecipano» *aggiungere le seguenti:* «in qualità di testimoni».

1.3

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo la parola: «processo» *inserire le seguenti:* «, con esclusione di ogni rilievo agli atteggiamenti assunti e alle opinioni espresse dal Pubblico Ministero,».

1.36

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «al processo» *aggiungere le seguenti:* «attraverso fatti documentabili e comprovati, mettono oggettivamente in pericolo l'integrità personale del collegio giudicante».

1.37

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «delle persone che partecipano al processo» *aggiungere le seguenti:* «nessuna esclusa ed a qualsivoglia titolo riconosciuto».

1.612

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, aggiungere alle parole: «delle persone che partecipano al processo» *le parole:* «ovvero delle parti e dei testimoni».

1.613

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, aggiungere alle parole: «delle persone che partecipano al processo» *le parole:* «ed in specie dei testimoni».

1.614

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, aggiungere alle parole: «delle persone che partecipano al processo» *le parole:* «nonché dei magistrati del Pubblico Ministero».

1.615

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, aggiungere alle parole: «delle persone che partecipano al processo» *aggiungere le parole:* «nonché dei giudici».

1.38

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, prima delle parole:* «ovvero la sicurezza» *premettere le seguenti:* «senza riferimento alle violazioni del diritto di difesa suscettibili di impugnazione».

1.39

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, alle parole:* «la sicurezza» *premettere le seguenti:* «sono ritenute dal giudice del dibattimento tali da pregiudicare».

1.809

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «la sicurezza o».

1.40

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire le parole: «sicurezza o incolumità» *con le seguenti:* «sicurezza e incolumità».

1.43

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, sostituire le parole: «la sicurezza o l'incolumità» *con le seguenti* «la sicurezza e l'incolumità».

1.41

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, sostituire le parole: «la sicurezza o» *con le seguenti:* «sono dichiarate dal giudice tali da impedire la sicurezza e».

1.42

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, dopo le parole: «la sicurezza» *aggiungere la seguente:* «fisica».

1.810

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «o l'incolumità pubblica,».

1.44

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sopprimere le parole: «o incolumità».

1.45

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sopprimere le parole: «o incolumità».

1.811

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea «art. 45» comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o l'incolumità».

1.812

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «l'incolumità pubblica» *con le parole:* «l'ordine pubblico».

1.47

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, sopprimere la parola: «pubblica».

1.48

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, sostituire la parola: «pubblica» *con le seguenti:* «della pubblica accusa».

1.616

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, sostituire la parola: «pubblica» *con le parole:* «delle parti».

1.617

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «...o l'incolumità pubblica...» *inserire le parole:* «e delle parti private coinvolte».

1.49

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, dopo le parole: «incolumità pubblica» *aggiungere le seguenti:* «purché tali situazioni siano basate su circostanze di fatto accertate dal giudice».

1.50

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo le parole: «o l'incolumità pubblica,» *inserire le seguenti:* «o in caso di menomazione dell'autonomia e della libera determinazione del giudice».

1.54

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo le parole: «o l'incolumità pubblica,» *inserire le seguenti:* «o in caso di menomazione dell'autonomia e della libera determinazione del giudice».

1.51

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo le parole: «o l'incolumità pubblica, o» *inserire le seguenti:* «, alterando il regolare svolgimento del processo».

1.55

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo le parole: «o l'incolumità pubblica, o» *inserire le seguenti:* «, alterando il regolare svolgimento del processo».

1.52

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, dopo le parole: «l'incolumità pubblica» *aggiungere le seguenti:* «, senza attribuire alcun rilievo ai semplici turbamenti di carattere morale,».

1.53

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, dopo le parole: «incolumità pubblica» *aggiungere le seguenti:* «con esclusione di ogni rilievo alle pressioni esercitate dalle fonti di informazione o dall'opinione pubblica».

1.618

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «incolumità pubblica» *aggiungere le seguenti:* «solo nel caso in cui tali situazioni siano fondate su circostanze difatto accertate dal giudice».

1.57

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 1, comma 1, capoverso 1 dell'articolo 45 richiamato, sopprimere le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto».

1.58

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sopprimere le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto».

1.907

MARITATI

Al comma 1, capoverso, articolo 45, sostituire le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *con le parole:* «o l'imparzialità dell'organo giudicante».

1.906

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA

Al comma 1, capoverso, articolo 45, al comma 1, ivi richiamato, sostituire le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *con le parole:* «determinando motivi di sospetto».

1.813

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «o determinano» *con le seguenti:* «ma non determinano».

1.814

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «o determinano» *con le seguenti:* «ad esclusione di».

1.815

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «o determinano motivi di» *con le seguenti:* «ovvero per».

1.61

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, prima della parola:* «determinano», *sostituire:* «o» *con:* «e».

1.60

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo la particella:* «o» *aggiungere le seguenti:* «, sulla base di elementi oggettivi, documentabili e ragionevoli».

1.619

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo la particella «o» *aggiuingere le seguenti parole:* «, sulla base di elementi oggettivi e documentabili».

1.59

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, capoverso articolo 45, sopprimere le parole: «determinano motivi di».

1.62

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, testo sostituito, le parole: «determinano motivi di legittimo sospetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «determinano fondati motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice».

1.63

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, testo sostituito, le parole: «determinano motivi di legittimo sospetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «determinano fondati motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice».

1.620

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, sostituire le parole: «determinano motivi» *con le seguenti:* «sono causa, dichiarata fondata dal giudice del dibattimento,».

1.816

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola «determinano» *con le parole:* «possano determinare».

1.65

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *al comma 1, sostituire la parola:* «determinano» *con le seguenti:* «costituiscono fondati».

1.66

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *al comma 1, dopo la parola:* «determinano» *aggiungere le seguenti:* «, senza attribuire alcun rilievo ai semplici turbamenti di carattere morale,».

1.622

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo la parola: «determinano» *aggiungere le seguenti:* «, senza considerare i semplici turbamenti di carattere morale».

1.67

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *al comma 1, dopo la parola:* «determinano» *aggiungere le seguenti:* «accertati e giustificati».

1.621

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo la parola: «determinano» *aggiunge la seguente:* «giustificati».

1.623

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo la parola «determinano» *inserire la seguente:* «obiettivi».

1.68

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *al comma 1, dopo la parola* «determinano» *inserire la seguente:* «oggettivi».

1.817

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea «art. 45» comma 1, dopo la parola: «determinano» *aggiungere la seguente parola:* «molteplici».

1.69

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *al comma 1, sostituire la parola:* «motivi» *con le seguenti:* «causa, dichiarata fondata dal giudice del dibattimento,».

1.70

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «motivi» *con le seguenti:* «determinanti situazioni evidenti».

1.71

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «motivi» *con le seguenti:* «determinanti situazioni evidenti».

1.56

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, dopo le parole: «determinano motivi» *aggiungere le seguenti:* «fondati su circostanze oggettivamente accertate».

1.624

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «determinano motivi» *aggiungere le seguenti:* «fondati su circostanze accertate».

1.72

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *al comma 1, dopo la parola:* «motivi» *aggiungere le seguenti:* «, non suscettibili di riproporsi in altra sede giudiziaria,».

1.625

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «o determinano motivi» *inserire le parole:* «rilevabili da situazioni eccezionali e concrete tali da far sorgere il presupposto per l'insorgere di un».

1.64

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» *aggiungere le seguenti:* «consistenti in gravi motivi oggettivi di alterazione del regolare svolgimento del processo».

1.160

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «consistenti in gravi motivi oggettivi di alterazione del regolare svolgimento del processo».

1.161

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «consistenti in ragioni oggettive di menomazione dell'autonomia e della libera determinazione del giudice».

1.155

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» *aggiungere le seguenti:* «consistenti in ragioni oggettive di menomazione dell'autonomia e della libera determinazione del giudice».

1.157

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» *aggiungere le seguenti:* «consistenti nel pericolo di grave condizionamento della libertà di autodeterminazione del giudice, delle parti o dei testimoni».

1.164

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «consistenti nel pericolo di grave condizionamento della libertà di autodeterminazione del giudice, delle parti o dei testimoni».

1.167

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «consistenti nel concreto rischio di menomazione della libertà di giudizio del giudice o di determinazione delle parti o dei testimoni».

1.168

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «consistenti nel concreto rischio di attentato alla libertà di giudizio del giudice o di determinazione delle parti o dei testimoni».

1.169

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «consistenti nel motivato timore che la libera determinazione del giudice, delle parti e dei testimoni venga compromessa in conseguenza di comportamenti di terzi».

1.165

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «consistenti nella minaccia di condizionamento della libertà fisica e morale del giudice, delle parti o dei testimoni».

1.163

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «consistenti in fattori di carattere locale che alterino la coscienza e l'armonia collettiva nei rapporti con l'amministrazione della giustizia».

1.166

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «consistenti nel grave pericolo di condizionamento della serenità ed obiettività di giudizio e valutazione del giudice o di determinazione delle parti o dei testimoni».

1.641

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le parole:* «consistenti in giustificate ragioni di sfiducia nell'imparzialità dei giudici, come risultanti dagli atti del processo».

1.156

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» *aggiungere le seguenti:* «riconducibili a condizioni locali che pongano in pericolo la normalità necessaria allo svolgimento del processo».

1.158

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» *aggiungere le seguenti:* «riconducibili a situazioni di menomazione della serenità funzionale del giudice».

1.159

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo so-

spetto,» *aggiungere le seguenti:* «riconducibili a situazioni concrete tali da compromettere la retta amministrazione della giustizia».

1.162

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «riconducibili a condizioni locali che pongano in pericolo la normalità necessaria allo svolgimento del processo».

1.171

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «con evidente rischio che il regolare andamento del giudizio possa essere condizionato da eventi o situazioni di carattere locale, in grado di coartare la libera determinazione di giudice, parti o testimoni».

1.172

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «con evidente rischio che il regolare corso del giudizio venga alterato in conseguenza di situazioni locali che possano attentare gravemente alla libertà di determinazione del giudice, delle parti dei testimoni».

1.154

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» *aggiungere le seguenti:* «con evidente rischio che gravissime situazioni obiettive locali arrechino irreparabile turbamento ed obiettiva limitazione alla libertà di violazione delle persone che prendono parte al processo».

1.170

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «con evidente rischio che il giudizio possa risentire di condizionamenti provenienti da terzi».

1.173

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «con evidente rischio particolarmente grave di costringimento della formazione del libero convincimento del giudice».

1.101

BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «, basato su circostanze di fatto accertate, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

1.84

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «basato su circostanze di fatto accertate».

1.148

FASSONE, CALVI, ZANCAN, BRUTTI Massimo, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «, fondato su accertati elementi oggettivi, non suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria».

1.140

CALVI, FASSONE, MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1,dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «, fondato su accertati elementi oggettivi, sull'imparzialità dell'organo giudicante».

1.627

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «, fondato su fatti accertati, sulla possibilità di un ordinato e corretto svolgimento del processo».

1.628

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «, fondato su circostanze di fatto accertate, sull'imparzialità dell'organo giudicante».

1.629

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le parole:* «fondato sulla presenza di gravi ed evidenti condizionamenti ambientali».

1.124

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione delle parti processuali».

1.91

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

1.147

BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, ZANCAN, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «sulla non prevenzione nei confronti dell'accusa o della difesa».

1.97

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», *aggiungere le seguenti:* «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti dei giudici».

1.909

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti dei testimoni».

1.639

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le parole:* «quando tale sospetto è dovuto a concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti del Pubblico Ministero, e dei giudici».

1.133

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «tali da alterare irrimediabilmente la fase cognitiva e del giudizio perché pregiudicata la libertà di determinazione del giudice e delle parti processuali».

1.114

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «tali che possano distogliere il giudice dall'esercizio corretto del potere giurisdizionale».

1.99

FASSONE, CALVI, ZANCAN, MARITATI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, dopo le parole: «per legittimo sospetto», *aggiungere le seguenti:* «tali da influenzare la imparzialità di giudizio».

1.626

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le parole:* «tali da compromettere l'imparzialità di giudizio».

1.100

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «giustificato da accadimenti documentabili».

1.640

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le parole:* «solo in presenza di situazioni ambientali tali da pregiudicare in maniera grave la determinazione del giudice».

1.630

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *inserire le parole:* «qualora ricorrano situazioni gravi ed eccezionali tali da interferire sull'attività giurisdizionale pregiudicando la libera di determinazione del giudice».

1.125

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «che il giudice abbia subito influenze ambientali gravissime e comunque tali da compromettere l'imparzialità e la terzietà».

1.132

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «che venga compromessa irrimediabilmente la funzione cognitiva e il relativo giudizio di merito in quanto gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice».

1.116

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «rilevabile da situazioni ambientali eccezionali e concrete e non sulla base di supposizioni o vaghi timori soggettivi».

1.126

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «desumibile non solo dalla comprovata sussistenza di fattori ambientali perturbatori ma dalla effettiva attitudine di essi ad influenzare l'operato dei giudici».

1.631

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *inserire le parole:* «desumibile non solo dalla comprovata sussistenza di fattori perturbatori ma dalla effettiva attitudine di essi ad influenzare l'operato dei giudici».

1.127

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «idoneo a turbare seriamente il normale svolgimento del processo pregiudicando la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo a causa di gravi fattori ambientali».

1.128

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «riferibili a fattori ambientali diretti a minare concretamente l'imparzialità del giudice e la sua libertà di determinazione».

1.632

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «, riferito a circostanze di fatto accertate, sul corretto svolgimento del processo».

1.633

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «riferito a circostanze di fatto accertate, sulla presenza di eventuali condizionamenti ambientali».

1.129

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffragate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo».

1.130

AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffragate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione delle parti processuali».

1.131

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffragate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione del giudice».

1.635

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le parole:* «dovuto a situazioni tali da compromettere seriamente l'imparzialità di giudizio».

1.636

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le parole:* «dovuto solo a cause ambientali gravi, eccezionali e concrete».

1.637

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le parole:* «provocato da fatti documentabili».

1.638

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le parole:* «sul corretto svolgimento del processo».

1.134

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *comma 1, dopo le parole:* «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «con concreta compromissione della corretta amministrazione della giustizia in quanto sussistenti fattori ambientali attuali gravi, idonei a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice».

1.137

FASSONE, BRUTTI Massimo, CALVI, ZANCAN, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «, suffragato da ripetute violazioni della parità tra accusa e difesa».

1.908

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «L'esistenza di atti volti a suffragare tale legittimo sospetto viene indagata dagli organi di polizia giudiziaria che ne danno motivata e dettagliata indicazione».

1.178

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «Non costituiscono causa di legittimo sospetto opinioni espresse in articoli di giornale».

1.179
PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» *aggiungere le seguenti:* «Non costituiscono causa di legittimo sospetto opinioni espresse in trasmissioni televisive».

1.642
BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere le parole: «del procuratore generale presso la Corte D'Appello».

1.643
BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere le parole: «o del pubblico ministero presso il giudice che procede».

1.181
SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 45 richiamato, dopo le parole: «o dell'imputato» *aggiungere le seguenti:* «ovvero della parte civile costituita in giudizio».

1.182
MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere manifestazioni di pensiero di terzi estranei al processo».

1.183

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere manifestazioni di pensiero di cittadini estranei al processo».

1.184

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere manifestazioni di pensiero di magistrati estranei al processo».

1.186

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione».

1.191

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione».

1.213

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, capoverso articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione».

1.187

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti».

1.192

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti».

1.212

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, capoverso articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti garantiti dalla legge».

1.208

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. Non può costituire motivo di rimessione per legittimo sospetto l'orientamento di organi di stampa e di informazione, locali o nazionali, sfavorevoli alle parti processuali».

1.206

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 45» *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. I semplici sospetti, i dubbi, le congetture, i voncincimenti soggettivi e i meri timori di condizionamento psicologico dei partecipanti al processo, non avendo solido supporto in situazioni reali e non comportanti un'effettiva e comprovata probabilità di pregiudizio, non valgono a giustificare deroghe alla competenza del giudice naturale, ai fini della rimessione del processo».

1.190

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. L'istanza di rimessione del procedimento non può essere richiesta più di una volta sulla base dei medesimi fatti».

1.646

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La richiesta di rimessione è depositata, con tutta la documentazione atta a notificare lo stato di ostruzione alla libera determinazione delle persone che partecipano al processo, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro 7 giorni a cura del richiedente alle altre parti. Entro i 10 giorni successivi, a pena di decadenza, le parti in causa possono aderire alla richiesta o opporvisi».

1.647

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le motivazioni poste a fondamento della istanza di rimessione del processo per legittimo sospetto devono sostanziarsi nella esposizione di fatti e circostanze talmente gravi da far sorgere la non arbitraria opinione che il giudice possa subire pressioni e influenze tali da minarne l'imparzialità e da pregiudicarne la libertà di determinazione».

1.645

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il legittimo sospetto in grado di giustificare la presentazione dell'istanza di rimessione deve intendersi nella sua eccezione restrittiva, in presenza di eccezionali situazioni di fatto in grado di pregiudicare la libertà di determinazione del giudice».

1.644

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 1, all'articolo 45 ivi richiamato, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione».

1.824

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nell'articolo 45 richiamato, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sono inammissibili richieste dilatorie».

1.651

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*: l'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - *(Richiesta di rimessione) – 1.* La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni, a cura del richiedente, alle altre parti.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3 Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta"».

1.818

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - *(Richiesta di rimessione)* La richiesta è depositata nella cancelleria del giudice ed è notificata entro tre giorni al richiedente alle altre parti. Entro i dieci giorni successivi, a pena decadenza, le altre parti possono aderire alla richiesta o opporvisi".».

1.821

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - *(Richiesta di rimessione)* Il giudice trasmette alla Corte di cassazione la richiesta di rimessione, che deve essere sottoscritta dall'imputato, alla Corte di cassazione".».

1.819

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - *(Richiesta di rimessione)* La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente».

1.820

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - *(Richiesta di rimessione)* Pena nullità, la richiesta dell'imputato deve essere sottoscritta da lui personalmente".».

1.214

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 46-*bis*. - *(Procedimenti con più imputati)*. – 1. Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice di-

spone, se possibile, la separazione del procedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero ad opporsi alla richiesta, nonché a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione del Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati».

1.232

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 46-*bis.* - *(Procedimenti con più imputati). – 1.* Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione delprocedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero ad opporsi alla richiesta, nonchè a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione della Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati».

1.216

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 46-*bis.* - *(Procedimenti con più imputati). – 1.* Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione del procedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero ad opporsi alla richiesta, nonché a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione della Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati».

1.223

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 46-*bis.* - *(Procedimenti con più imputati). – 1.* Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione del procedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero ad opporsi alla richiesta, nonché a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione della Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati"».

1.222

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 46-*bis.* - *(Termini per la richiesta di rimessione) – 1.* La richiesta di rimessione deve essere presentata nell'udienza preliminare fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio sino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491, comma 1.

2. Qualora i motivi posti a fondamento della richiesta di rimessione siano divenuti noti dopo la scadenza dei termini dal comma 1° richiesta può essere propsta, a pena di inammissibilità, entro 20 giorni dal momento della conoscenza"».

1.222a

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 46-*bis.* - *(Termini per la richiesta di rimessione) – 1.* La richiesta di rimessione deve essere presentata nell'udienza preliminare fino a

che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio sino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491, comma 1.

2. Qualora i motivi posti a fondamento della richiesta di rimessione siano divenuti noti dopo la scadenza dei termini dal comma 1° richiesta può essere propsta, a pena di inammissibilità, entro 20 giorni dal momento della conoscenza"».

1.215

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 1, premettere il seguente:

"01. L'Istituto delle rimessione ha carattere eccezionale ed il processo riprende nelle sue forme ordinarie entro due mesi dalla richiesta di rimessione».

1.648

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il primo comma dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"*1*. La richiesta di rimessione del processo è depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice che procede ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altri parti. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indicazione delle relative fonti di prova che rendono concreto, grave e attuale il pericolo di cui all'articolo 45"».

1.649

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"*2*. La richiesta di rimessione del processo presentata dall'imputato o dalla parte deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato o da un suo procuratore speciale"».

1.650

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il terzo comma dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"*3*. Entro il termine perentorio di dieci giorni del deposito in cancelleria della richiesta di rimessione del processo il giudice trasmette alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni"».

1.217

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: «giudice», *aggiungere le seguenti:* «sentito l'imputato».

1.218

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: «giudice», *aggiungere le seguenti:* «sentito il pubblico ministero».

1.219

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: «giudice», *aggiungere le seguenti:* «sentite le parti del processo».

1.220

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: «giudice», *aggiungere le seguenti:* «sentita anche la parte civile se costituita».

1.188

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione"».

1.822

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.823

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le richieste di rimessione che risultano già presentate, perdono efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.225

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, premettere il seguente:

«02. L'Istituto della rimessione ha carattere ed il processo riprende nelle sue forme ordinarie entro due mesi dalla richiesta di rimessione».

1.910

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

1.226

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 2.

1.912

AYALA, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 47. - *(Effetti della richiesta). – 1.* La richiesta di rimessione non sospende il processo.

2. Il giudice provvede, ove possibile, alla separazione del processo a carico dell'imputato che ha richiesto la rimessione e trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonchè le deduzioni,le osservazioni e i rilievi ricevuti, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti la Corte di cassazione, se ritiene inammissibile o manifestamente infondata la richiesta, la respinge e restituisce immediatamente gli atti al giudice procedente.

4. In caso contrario, dichiara ammissibile e non manifestamente onfondata la richiesta e fissa l'udienza di discussione entro i successivi novanta giorni. Con lo stesso provvedimento la Corte di cassazione può sospendere il processo.

5. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Dal momento della pronuncia del provvedimento che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 48.

7. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, dalla data della richiesta i termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi.

Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-*ter,* 3-*quater* e 3-*quinquies* dell'articolo 48. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 304.

8. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dal pubblico ministero, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare si verifica solamente ove l'istanza sia stata accolta.

9. Quando non sia possibile la separazione del processo ai sensi del comma 2, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti dei coimputati"».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 48», sostituisce i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«*1.* La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza.

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettanti davanti al giudice originaziamente competente.

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonchè gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzia al giudice designato.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originaziamente competente. Il giudice designato prvvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tal caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dadlla data della prima udienza nella quale prosegue il processo».

1.224

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 47. - *(Effetti della richiesta). – 1.* La richiesta di rimessione non sospende il processo.

2. Il giudice provvede, ove possibile, alla separazione del processo a carico dell'imputato che ha richiesto la rimessione e trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché le deduzioni, le osservazioni e i rilievi ricevuti, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti la Corte di cassazione, se ritiene inammissibile o manifestamente infondata la richiesta, la respinge e restituisce immediatamente gli atti al giudice procedente.

4. In caso contrario, dichiara ammissibile e non manifestamente infondata la richiesta e fissa l'udienza di discussione entro i successivi novanta giorni. Con lo stesso provvedimento la Corte di cassazione può sospendere il processo.

5. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Dal momento della pronuncia del provvedimento che sospende il processo, e parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 48.

7. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, dalla data della richiesta i termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-*ter*, 3-*quater* e *3-quinquies* dell'articolo 48. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 304.

8. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dal pubblico ministero, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare si verifica solamente ove l'istanza sia stata accolta.

9. Quando non sia possibile la separazione del processo ai sensi del comma 2, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti dei coimputati"».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso Art. 48, sostituire i capoversi da 1 a 3 con seguenti:

«1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza.

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettanti davanti al giudice originanamente competente.

3-*bis*. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al memento della presentazione della richiesta di rimessione.

3-*ter*. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonchè gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato.

3-*quater*. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tal caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.

3-*quinquies*. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 471 comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

1.911

BRUTTI Massimo, MARITATI, MARINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 47. - *(Effetti della richiesta). – 1.* La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Qualora il processo non sia sospenso e il giudice dell'udienza provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

5. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso del mancato accoglimento della richiesta di rimessione,ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304"».

1.913

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«*1.* La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo».

1.236

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, all'articolo 47 richiamato, capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La richiesta di rimessione non determina la sospensione del processo».

1.230

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, all'articolo 47 richiamato, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero sospendere la pronuncia della sentenza sino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile, o rigetta la richiesta».

1.652

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui il giudice non sospende il processo e pronuncia sentenza, i termini di impugnazione rimangono sospesi finchè non interviene l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della richiesta. In caso di accoglimento della richiesta di rimessione, il decreto che dispone il giudizio o la sentenza emessa dopo la richiesta sono annullati».

1.227

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, sopprimere il capoverso 2 dell'articolo 47 richiamato.

1.228

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, sopprimere il capoverso 2 dell'articolo 47 richiamato.

1.914

MARITATI, CALVI, FASSONE, AYALA

Al comma 2, all'articolo 47 richiamato, sopprimere il capoverso 2.

1.916

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, all'articolo 47 richiamato, sostituire il capoverso 2 con i seguenti:

«*2.* Quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 sono sospesi dalla presentazione della richiesta. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità essi riprendono a decorrere alla ripresa del procedimento. Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 decorrono di nuovo dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione.

2-bis. Al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di richiesta di rimessione il corso della prescrizione rimane sospeso e riprende il suo corso dal giorno della ripresa del procedimento, se la richiesta è respinta; dal giorno in cui si sono rinnovate le prove o inizia il processo avanti al giudice designato, se la richiesta è accolta».

1.653

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, sostituire il capoverso 2, con i seguenti:

«2. Quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 sono sospesi dalla presentazione della richiesta. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità essi riprendono a decorrere alla ripresa del procedimento. Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 decorrono di nuovo dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione.

2-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di richiesta di rimessione il corso della prescrizione rimane sospeso e riprende il suo corso dal giorno in cui si sono rinnovate le prove o inizia il processo davanti al giudice designato, se la richiesta è accolta».

1.915

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, all'articolo 47 richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«*2*. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato».

1.234

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, all'articolo 47 richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato».

1.235

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, all'articolo 47 richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara

inammissibili o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata».

1.917

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«*2.* La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo quando dalla sua prosecuzione può derivare un grave pregiudizio alla parte che ha proposto la richiesta di rimessione. La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili».

1.654

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, capoverso 2, dopo la parola: «processo» *aggiungere la parola:* «non» *e dopo la parola:* «inammissibile» *aggiungere le parole:* «presentata dall'imputato ovvero da altra parte privata».

1.825

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, all'articolo 47 richiamato, capoverso 2, al primo periodo, sostituire le parole da: «quando ha avuto notizia» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inamissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti».

1.229

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, all'articolo 47 richiamato, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole da: «quando» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «a meno che non sia dichiarata l'inammissibilità dell'istanza».

1.918

FASSONE, BRUTTI Massimo, PAGLIARULO

Al comma 2, capoverso 2, sostituire le parole da: «quando ha avuto» *fino alla fine del periodo conle seguenti:* «, salvo che la Corte di cassazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione, non dichiari l'inammissibilità dell'istanza a norma dell'articolo 610, comma 1, per violazione dell'articolo 46, comma 4, o per manifesta infondatezza».

1.238

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso articolo 47 comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «ha avuto» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «la richiesta è fondata su elementi oggettivi, ineliminabili e comprovati e per tali motivi è stata accolta, con ordinanza, dalla Cassazione».

1.237

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole da: «ha avuto» *fino alla fine del periodo, con seguenti:* «l'istanza è stata accolta».

1.239

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 2, sostituire le parole: «quando ha avuto notizia» *con le seguenti:* «nel caso in cui ha avuto notizia».

1.828

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, nel capoverso 2, sostituire le parole: «quando ha avuto» *con le parole:* «quando ha ricevuto».

1.827

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, sostituire la parola: «quando» *con la parola:* «allorchè».

1.826

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, sostituire la parola: «quando» *con la seguente parola:* «se».

1.240

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, sostituire la parola: «notizia» *con le seguenti:* «la notificazione».

1.829

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, sostituire la parola: «notizia» *con la seguente:* «comunicazione».

1.241

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: «richiesta di rimessione» *aggiungere le seguenti:* «che sia fondata su elementi oggettivi e comprovati».

1.242

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 richiamato, capoverso 2, dopo le parole: «è stata» *aggiungere la seguente:* «accolta»; *e sopprimere le parole da:* «assegnata» *fino a:* «inammissibile».

1.243

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI

Al comma 2, all'articolo 47 richiamato, capoverso 2, dopo le parole: «è stata» *aggiungere la seguente:* «accolta»; *e sopprimere le parole da:* «assegnata» *fino a:* «inammissibile».

1.655

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, capoverso 2, dopo le parole: «è stata» *aggiungere la seguente:* «accolta» *e sopprimere le parole da:* «assegnata» *a:* «comma 1».

1.244

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, sostituire la parola: «assegnata alle» *con:* «accolta dalle».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «ovvero a sezione» *con le seguenti:* «ovvero da sezione».

1.830

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 «art. 47» richiamato, capoverso 2, dopo la parola: «assegnata» *aggiungere le seguenti:* «da almeno tre giorni».

1.245

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: «alle Sezioni unite ovvero».

1.831

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: «ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1».

1.246

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole da: «ovvero» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «e la Cassazione ha disposto con ordinanza la sospensione del processo per gravi e fondati motivi».

1.248

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «salvo che la Corte di cassazione, entro sessanta giorni dalla ricezione, non dichiari l'inammissibilità dell'istanza».

1.247

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La cassazione può revocare in ogni momento l'ordinanza di sospensione disposta».

1.832

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.

1.250

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 2, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il giudice dispone la sospensione esclusivamente quando è basata su circostanze di fatto diverse ed insorte successivamente rispetto a quelle poste a base di una richiesta già rigettata o dichiarata inammissibile».

1.251

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: «il giudice non dispone la sospensione quando» *con le seguenti:* «il giudice non può disporre la sospensione se».

1.252

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «dispone la sospensione», *aggiungere le seguenti:* «quando non lo ritiene necessario ed in ogni caso».

1.833

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: «Il giudice non dispone la sospensione» *sostituire la parola:* «quando» *con la parola:* «se».

1.253

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: «quando», *aggiungere le seguenti:* «non trovino riscontro concreto i pericoli denunciati e».

1.254

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «la richiesta», *aggiungere le seguenti:* «ha fine dilatorio oppure».

1.255

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: «non è fondata» *con le seguenti:* «è stata presentata da altri imputati, seppur diversamente motivata, oppure non è fondata».

1.257

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: «elementi nuovi» *con le seguenti:* «fatti nuovi».

1.259

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: «elementi» *con le seguenti:* «circostanze obiettive o fatti».

1.258

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: «elementi», *aggiungere le seguenti:* «concreti o».

1.836

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, nel capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: «nuovi» *con le parole:* «effettivamente innovativi».

1.835

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, nel capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: «nuovi» *con le parole:* «del tutto innovativi».

1.249

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «elementi nuovi» *aggiungere le seguenti:* «non conosciuti nè conoscibili precedentemente alla prima richiesta».

1.256

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «elementi nuovi», *aggiungere le seguenti:* «non conosciuti né conoscibili precedentemente alla prima richiesta».

1.656

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «elementi nuovi» *inserire le seguenti:* «nuove circostanze».

1.657

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, capoverso 2, dopo le parole: «elementi nuovi» *inserire le seguenti:* «fatti nuovi».

1.658

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, capoverso 2, dopo le parole: «elementi nuovi» *inserire le seguenti:* «e non sulle medesime ragioni».

1.659

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «... nuovi rispetto a quelli di altra...» *inserire la seguente:* «richiesta».

1.837

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, nel capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: «già rigettata» *con le parole:* «rigettata in precedenza».

1.260

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «già» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «richiesta avanzata nel corso del medesimo processo».

1.261

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «rigettata o».

1.834

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rigettata o dichiarata inammissibile» *con la seguente:* «valutata».

1.262

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: «rigettata» *con la seguente:* «proposta».

1.263

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: «rigettata» *con la seguente:* «respinta».

1.264

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «o dichiarata inammissibile».

1.838

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dichiarata inammissibile» *con le parole:* «dichiarata in precedenza inammissibile».

1.660

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: «inammissibile» *aggiungere le seguenti:* «anche se proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento separato».

1.265

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La Corte di cassazione può comunque disporre che il processo riprenda prima dell'ordinanza che rigetta o accoglie la richiesta».

1.661

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti».

1.266

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, capoverso 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il corso della prescrizione inizia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo innanzi al giudice designato».

1.267

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI

Al comma 2, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata».

1.268

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In caso di più richieste di rimessione, il giudice non dispone la sospensione qualora la prima sia rigettata o dichiarata inammissibile».

1.270

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il giudice provvede, ove possibile, alla separazione del processo a carico dell'imputato che ha richiesto la rimessione».

Conseguentemente, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando non sia possibile la separazione del processo ai sensi del comma 2-*bis*, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti dei coimputati».

1.272

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Quando il giudice non sospende il processo e pronuncia sentenza, i termini di impugnazione rimangono sospesi finchè non sia intervenuta l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della richiesta. Se la richiesta di rimessione è accolta, sono annullati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza emessa dopo la richiesta».

1.919

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, sopprimere il capoverso 3.

1.920

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, capoverso «Art. 47», sostituire il comma 3 con il seguente:

«*3*. Quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, in termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 sono sospesi dalla presenta-

zione della richiesta. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità essi riprendono a decorrere alla ripresa del procedimento. Nel coso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 decorrono di nuovo dalla data del provvedimento che designa il nuovo giudice».

1.273

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«L'eventuale sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti».

1.839

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 3, sopprimere le parole: «ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e».

1.274

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: «ha effetto fino a che» *con le seguenti:* «ha effetto fino al momento in cui».

1.275

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: «fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta» *con le seguenti:* «fino a che non sia pronunciata l'ordinanza che rigetta».

1.276

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Al comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: «fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta» *con le seguenti:* «fino a che non sia pronunciata l'ordinanza che rigetta».

1.840

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 3 dopo le parole: «ha effetto» *aggiungere le seguenti:* «per non oltre ventinque giorni e entro questo termine».

1.841

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: «fina a che» *con le parole:* «fino a quando».

1.277

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 3, sostituire le parole da: «intervenuta» *fino a:* «inammissibile» *con le seguenti:* «stata assegnata alla Corte di cassazione».

1.662

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 3, sostiuire le parole: «sia intervenuta» *con le altre:* «sia stata depositata».

1.842

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 3, sopprimere le parole: «o dichiara inammissibile».

1.663

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, capoverso 3, dopo le parole: «... o dichiara inammissibile la richiesta...» *inserire le parole:* «... non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della stessa».

1.843

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 3 dopo la parola: «richiesta» *aggiungere le seguenti:* «e comunque fino ad un massimo di venticinque giorni».

1.278

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente: «Il processo riprende in ogni caso nelle sue forme ordinarie dopo il sessantesimo giorno dalla richiesta di rimessione».

1.280

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire il capoverso 4 con i seguenti:

«*4.* Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

4-bis. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso del mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

4-ter. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304».

1.279

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire il capoverso 4 con i seguenti:

«4. Quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 sono sospesi dalla presentazione della richiesta. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità essi riprendono a decorrere alla ripresa del procedimento. Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 decorrono di nuovo dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione.

4-*bis.* Al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di richiesta di rimessione il corso

della prescrizione rimane sospeso e riprende il suo corso dal giorno della ripresa del procedimento, se la richiesta è respinta; dal giorno in cui si sono rinnovate le prove o inizia il processo avanti al giudice designato, se la richiesta è accolta."».

1.664

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4, con il seguente:

«*4*. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della presentazione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale nonchè, in caso di imputato sottoposto a misure cautelari, il termine di cui all'articolo 304. la prescrizione e i termini di custodia cautelare cominciano nuovamente a decorrere dalla data di emissione del provvedimento nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato».

1.921

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, all'articolo 47, ivi richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«*4*. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accogliemento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accogliemento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato».

1.665

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4, con il seguente:

«*4*. In caso di sospensione del processo, il termine per la presentazione e i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dalla data di emissione del provvedimento nel caso del mancato accoglimento della richiesta di rimessione ovvero, nel caso di accoglimento, del termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304».

1.281

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, sostituire le parole: «In caso di sospensione del processo» *con le seguenti:* «Quando il processo è sospeso».

1.844

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, nel capoverso 4, sostituire le parole: «In caso di» *con le parole:* «Qualora sia intervenuta la».

1.845

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, nel capoverso 4, sostituire le parole: «si applicano» *con le parole:* «si procede all'applicazione dell'».

1.282

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, sostituire la parola: «applicano» *con la seguente:* «applica».

1.284

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, la parola: «se» *è sostituita dalle seguenti:* «nel caso in cui».

1.846

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, sostituire la parola: «se» *con le seguenti:* «solo qualora».

1.286

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, capoverso 4, dopo le parole: «se la richiesta è stata proposta dall'imputato» *aggiungere le seguenti:* «sono sospesi i termini di cui».

1.1000

BOREA, FEDERICI, CONSOLO, ALBERTI CASELLATI, CIRAMI, BOBBIO Luigi, CARUSO Antonino, MUGNAI, GIULIANO

Al comma 2, capoverso 4 dell'articolo 47 ivi richiamato, sostituire la parola: «l'articolo» *con le seguenti:* «sono sospesi i termini di cui all'articolo».

1.283

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, dopo le parole: «dall'imputato» *sono aggiunte le seguenti:* «si applica».

1.285

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 4, dopo le parole: «dall'imputato» *aggiungere le seguenti parole:* «in stato di custodia cautelare».

1.292

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Al comma 2, capoverso 4, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1.», *con le seguenti:* «i termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi».

1.291

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 4, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1.» *con le seguenti:* «i termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi».

1.287

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Al comma 2, capoverso 4, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1.» *con le seguenti:* «l'articolo 304».

1.288

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 4, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1.» *con le seguenti:* «l'articolo 304».

1.290

BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, capoverso 4, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1» *con le seguenti:* «l'articolo 304, comma 1».

1.293

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 2, capoverso 4, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1.», *con le seguenti:* «l'articolo 304, comma 1».

1.296

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di Cassazione».

1.298

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, capoverso 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di cassazione».

1.300

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili».

1.847

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, sopprimere il secondo periodo.

1.301a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato».

1.302

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dal momento della pronuncia del provvedimento che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 48. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, dalla data richiesta i termini di prescrizione e di durata massima della custodia caute-

lare di cui all'articolo 303 sono sospesi. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-*ter* 3-*quater* e 3-*quinquies* dell'articolo 48».

1.301

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento, della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato».

1.848

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi quando la richiesta di remissione è proposta dall'imputato, dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione».

1.295

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «La prescrizione e».

Conseguentemente aggiungere al capoverso 4 il seguente:

«4-*bis*. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del gidice designato».

1.303

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: «il loro corso», *sostituire le parole:* «dal giorno», *con la seguente:* «dalla data».

1.308

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno in cui la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta», *con le seguenti:* «dal giorno in cui l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta è trasmessa alla cancellaria del giudice remittente».

1.311

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno in cui la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta» *con le seguenti:* «dal giorno in cui l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta perviene alla cancelleria del giudice remittente».

1.312

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno in cui la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta» *con le seguenti:* «dal giorno in cui l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta perviene alla cancelleria del giudice remittente».

1.304

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: «rigetta», *con la seguente:* «respinge».

1.305

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: «richiesta», *con la seguente:* «domanda».

1.666

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, al capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «...ovvero, in caso ...» *a:* «...al momento della sospensione».

1.849

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «in caso di suo accoglimento» *con le parole:* «in caso si proceda all'accoglimento».

1.313

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: «accoglimento» *con la seguente:* «recepimento».

1.306

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno in cui il processo», *sino alla fine del periodo, con le seguenti:* «e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente, dal momento del compimento, da parte del giudice designato, dell'atto corrispondente al primo di quelli dichiarati inefficaci».

1.307

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno in cui il processo», *sino alla fine del periodo, con le seguenti:* «e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente, dal momento del compimento, da parte del giudice designato, dell'atto corrispondente all'ultimo di quelli dichiarati inefficaci».

1.309

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno in cui», *fino a:* «sospensione», *con le seguenti:* «dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo innanzi al giudice designato».

1.310

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione», *con le seguenti:* «dal giorno in cui nel processo dinanzi al giudice designato sono stati rinnovati tutti gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione».

1.314

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno» *con le seguenti:* «dalla data».

1.850

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno» *con le parole:* «dal momento».

1.851

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: «dinanzi» *con la parola:* «di fronte».

1.315

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al giudice designato» *con le seguenti:* «all'organo designato».

1.667

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, dopo la parola: «giudice» *inserire la seguente:* «già».

1.316

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: «designato» *con le seguenti:* «individuato come competente dalla corte di cassazione».

1.317

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: «perviene» *con la seguente:* «giunge».

1.319

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al medesimo» *con le seguenti:* «allo stesso».

1.852

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, nel capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: «medesimo» *con la parola:* «stesso».

1.318

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: «perviene al medesimo stato» *aggiungere le seguenti:* «e grado, ivi compreso il tempo che dovesse rendersi necessario per la rinnovazione di prove già esperite».

1.853

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al momento» *con le parole:* «all'atto».

1.668

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: «medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione» *aggiungere le seguenti:* «La sospesione del dibattimento a seguito della presentazione di istanza di ricusazione comporta sempre e comunque la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini di custodia cautelare fino alla trasmissione, da parte della cancelleria della corte di cassazione, della ordinanza con la quale questa ha deciso».

1.320

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: «Quando non sia possibile la separazione del processo, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti di tutti i coimputati».

1.674

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare disposta nei confronti di colui che ha presentato l'istanza di rimessione opera anche nei confronti del coimputato che non ha presentato l'istanza che non abbia chiesto procedersi nei suoi confronti previa separazione dei processi».

1.675

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La sospensione dei termini di custodia cautelare e dei termini di prescrizione si determina perchè il richiedente, ben consapevole, degli effetti della sua richiesta, ne accetta anche i riflessi sul computo di tali termini».

1.671

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. AIl'articolo 304 del codice di procedura penale sostituire la lettera *c)* con la seguente:

"*c)* nella fase del giudizio, durante al pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, e durante la pendenza della questione in-

cidentale relativa alla decisione delle istanze presentate a norma dell'articolo 45"».

1.672

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. AIl'articolo 304 del codice di procedura penale aggiungere la seguente lettera:

"*c*-ter) nell'ipotesi di presentazione di una istanza di rimessione a norma dell'articolo 45, dal momento della presentazione della istanza fino alla trasmissione al giudice rimettente della ordinanza con la quale la Corte di cassazione dichiara inammissibile o respinge l'istanza, ovvero fino alla rinnovazione di tutti gli atti da parte del giudice designato nel caso di accoglimento della istanza"».

1.669

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. AIl'articolo 304 del codice di procedura penale sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa, e comunque in pendenza della decisione, da parte della Corte di cassazione, delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 45"».

1.670

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. AIl'articolo 304 del codice di procedura penale dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

"*a*-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo necessario per la decisione, da parte della Corte di cassazione, delle istanze presentate a norma dell'articolo 45 e fino alla trasmissione dell'ordinanza con la quale la istanza di rimessione viene decisa"».

1.673

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 305 del codice procedura è così modificato:

"*1*. In ogni stato di grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, nonchè in caso di presentazione di istanza di rimessione del processo a norma dell'articolo 45, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il tempo necessario per l'espletamento della perizia nonchè per tutto il tempo necessario alla Corte di cassazione per la decisione e la trasmissione dell'ordinanza con la quale viene definita la questione incidentale sulla remissione. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, sentito il pubblico ministero, la difesa dell'imputato e la parte civile. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'articolo 311"».

1.382

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 3.

1.922

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 3.

1.923

CALVI, FASSONE, MARITATI, MUZIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 48. – *(Decisione). – 1.* La Corte di cassazione decide in udienza pubblica e in contraddittorio tra le parti.

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

4. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

5. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

6. E facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione in quanto possibile.

7. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

8. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000».

1.924

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», sopprimere il comma 1.

1.925

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «art. 48» sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1*. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. È sentito, se compare, il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma2, lettera *a)*».

1.386

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 3, capoverso articolo 48, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio fra le parti».

1.420a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire il paragrafo 1, con il seguente: «La Corte di cassazione decide in udienza pubblica e in contraddittorio tra le parti».

1.321

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», *comma 1, dopo la parola:* «decide» *aggiungere le seguenti:* «entro venti giorni».

1.676

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 1 sostituire le parole: «camera di consiglio a norma dell'articolo 127» *con le parole:* «udienza pubblica e in contraddittorio tra le parti».

1.380

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 1 dell'articolo 48 ivi modificati sostituire le parole: «camera di consiglio a norma dell'articolo 127» *con le seguenti:* «udienza pubblica».

1.677

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 1 sostituire le parole: «camera di consiglio a norma dell'articolo 127» *con le parole:* «udienza pubblica».

1.418a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea articolo 48 comma 1, sostituire le parole: «camera di consiglio» *con le seguenti:* «udienza pubblica».

Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «a norma dell'articolo 127».

1.854

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole da: «camera di consiglio» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti».

1.419a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea articolo 48 comma 1, sostituire le parole: «a norma dell'» *con la seguente:* «secondo l'».

1.678

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 1 dopo le parole: «camera di consiglio a norma dell'articolo 127» *aggiungere le seguenti parole:* «assicurando il previo contraddittorio tra le parti e».

1.378

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, prima delle parole: «dopo aver assunto» *inserire la seguente:* «soltanto».

1.855

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, «Art. 48» comma 1 sopprimere le parole da: «dopo aver assunto» *fino alla fine del comma.*

1.343

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sopprimere, in fine, le parole: «dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni».

1.856

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso 1, sopprimere le parole: «dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni».

1.679

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 1 sostituire le parole: «, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni» *con le seguenti parole:* «Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta».

1.857

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 48», al comma 1, sostituire la parola: «assunto» *con la seguente:* «preso».

1.858

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 1, sostituire la parola: «assunto» *con la seguente:* «ottenuto».

1.680

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 1 sopprimere le parole: «, se necessario,».

1.859

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 48», al comma 1, sopprimere le parole: «se necessario».

1.377

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire le parole: «se necessario» *con le seguenti:* «ove necessario».

1.379

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, dopo le parole: «se necessario» *inserire le seguenti:* «le necessarie e».

1.861

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 1, sostituire le parole: «le opportune informazioni» *con le seguenti:* «gli elementi necessari».

1.416a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea articolo 48, comma 1 sostituire la parola: «opportune» *con la seguente:* «idonee».

1.860

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, nel comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, sostituire la parola: «opportune» *con la parola:* «necessarie».

1.862

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 48», al comma 1, dopo le parole: «opportune informazioni» *aggiungere la seguente:* «giudiziarie».

1.863

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 48», al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «personali».

1.681

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 1 dopo le parole: «dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni» *inserire le seguenti parole:* «Fino a cinque giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie in cancelleria».

1.417a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «È sentito, se compare, il pubblico ministero preesso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*)».

1.322

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La mancata comparizione personale delle parti non costituisce legittima causa di rinvio dell'udienza, salvo che venga accertato il difetto di notificazione dell'avviso a comparire».

1.682

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La mancata comparizione personale delle parti non costituisce legittima causa di rinvio dell'udienza, salvo che venga accertato il difetto dinotificazione dell'avviso a comparire».

1.402

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La mancata comparizione personale delle parti non costituisce legittima causa di rinvio dell'udienza, salvo che venga accertato il difetto di notificazione dell'avviso a comparire».

1.344

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Qualora la Corte di cassazione abbia assunto delle informazioni sull'oggetto della richiesta di rimessione ne viene data comunicazione alle parti, che possono depositare delle memorie, aventi per oggetto le informazioni assunte dalla Corte, sino a quindici giorni prima dell'udienza».

1.402a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara con ordinanza se ed in quale parte gli atti già compiuti siano validi».

1.683

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato sopprimere i commi 2 e 4.

1.684

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato sopprimere il comma 2.

1.864

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere il capoverso 2.

1.926

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», sopprimere il comma 2.

1.383

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, sopprimere il capoverso 2 dell'articolo 48 richiamato.

1.927

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione in quanto possibile.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia

nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

1.928

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il provvedimento decisorio della Corte di Cassazione assume la forma della sentenza.».

1.403

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 2, dopo le parole: «Il Presidente della Corte di cassazione» *aggiungere le seguenti:* «sentito il Procuratore generale».

1.349

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «se rileva» *con le seguenti:* «nel caso in cui rilevi».

1.350

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «se rileva» *con le seguenti:* «ove rilevi».

1.404

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 2, sostituire le parole: «se rileva» *con le seguenti:* «in caso riscontri».

1.865

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, nel comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «se rileva» *con le altre:* «qualora rilevi».

1.405

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 2, sostituire le parole: «una causa» *con le seguenti:* «un motivo».

1.867

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 2, sostituire la parola: «causa» *con le seguenti:* «o più cause».

1.868

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 48», al comma 2, dopo la parola: «richiesta» *aggiungere la seguente:* «presentata».

1.393

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 2, sostituire la parola: «dispone» *con la seguente:* «provvede».

1.869

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 48», al comma 2, sostituire la parola: «dispone» *con la seguente:* «da disposizione».

1.685

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 2 sopprimere le parole: «per essa».

1.347

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «per essa» *con le seguenti:* «in tal caso».

1.870

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 48», al comma 2, sostituire la parola: «si proceda» *con le seguenti:* «si debba procedere».

1.348

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «a norma» *con le seguenti:* «ai sensi».

1.686

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 2 dopo le parole: «dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1» *aggiungere le seguenti:* «Il presidente della sezione designata fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata».

1.687

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 2 dopo le parole: «dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1» *aggiungere le seguenti:* assegna la richiesta di rimessione ad apposita se-

zione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5 dell'articolo 610. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata».

1.406

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dichiara l'inammissibilità, qualora la richiesta sia strumentale, e di conseguenza dichiara l'improponibilità di altre richieste di remissione».

1.323

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata tempestivamente al pubblico ministero e notificata alle parti private».

1.324

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata senza ritardo al pubblico ministero e notificata alle parti private».

1.325

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdano efficacia ai fini del processo».

1.871

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere il capoverso 3.

1.326

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 3, premettere il seguente periodo: «Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara con ordinanza se ed in quale parte gli atti già compiuti siano validi».

1.354

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3 dell'articolo 48 del codice procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «L'avvenuta assegnazione» *con le seguenti:* «L'assegnazione, quando avvenuta,».

1.872

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 48», al comma 3, sostituire la parola: «assegnazione» *con la seguente:* «attribuzione».

1.407

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 3, sostituire le parole da: «alle sezioni unite» *fino a:* «comma 1» *con le seguenti:* «alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'articolo 47, comma 2».

1.387

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 3, sopprimere le parole: «alle sezioni unite o».

1.873

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 48», al comma 3, dopo le parole: «sezioni unite» *aggiungere la seguente:* «penali».

1.353

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3 dell'articolo 48 del codice procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «prevista dall'articolo» *con lee seguenti:* «di cui all'articolo».

1.688

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 3 sostituire le parole: «è immediatamentre comunicata al» *con le parole:* «deve essere comunicata entro ventiquattro ore al».

1.691

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 3 sostituire le parole: «è immediatamente comunicata al» *con le parole:* «deve essere comunicata entro i due giorni lavorativi successivi al».

1.689

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 3 sostituire le parole: «è immediatamente comunicata al» *con le parole:* «è comunicata entro il giorno lavorativo successivo al».

1.690

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 3 sostituire le parole: «è immediatamente comunicata al» *con le parole:* «va comuinicata entro le successive quaratotto ore al».

1.352

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3 dell'articolo 48 del codice procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «è immediatamente» *con le seguenti:* «viene immediatamente».

1.874

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso 3,, sopprimere la parola: «immediatamente».

1.345

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «immediatamente comunicata» *con le seguenti:* «comunicata contestualmente».

1.346

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «immediatamente comunicata» *con le seguenti:* «comunicata contestualmente».

1.408

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 3, sostituire la parola: «immediatamente» con la seguente: «senza ritardo».

1.409

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 3, dopo la parola: «immediatamente» *sono aggiunte le seguenti:* «e senza ritardi».

1.875

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 48», al comma 3, sostituire le parole: «che procede» *con le seguenti:* «de quo».

1.351

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3 capoverso 3, dell'articolo 48, del codice procedura penale ivi sostituito, dopo le parole: «che procede» *aggiungere le seguenti:* «che provvede ai sensi dell'articolo 47 n. 2».

1.327

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis.* Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili».

1.329

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis.* Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato».

1.328

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile».

1.331

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, articolo 48 ivi richiamato, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione».

1.332

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, articolo 48 ivi richiamato, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione».

1.929

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

«*4*. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato».

1.413

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, anteporre alle parole: «senza ritardo» *le seguenti:* «immediatamente e».

1.876

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso 4, sopprimere le parole: «senza ritardo».

1.877

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso Art. 48, al comma 4, sostituire le parole: «senza ritardo» *con le seguenti:* «entro ventiquattro ore».

1.692

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 sostituire le parole: «senza ritardo» *con le parole:* «entro ventiquattro ore».

1.361

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «senza ritardo» *con le seguenti:* «entro sette giorni».

1.693

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 sostituire le parole: «senza ritardo» *con le parole:* «entro un giorno lavorativo».

1.694

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 sostituire le parole: «senza ritardo» *con le parole:* «al più tardi entro le successive quarantotte ore».

1.695

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 sostituire le parole: «senza ritardo» *con le parole:* «non oltre i successivi due giorni lavorativi».

1.398

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» *aggiungere le seguenti:* «non oltre il termine perentorio di nove giorni dalla pronuncia».

1.362

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» *aggiungere le seguenti:* «non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla pronuncia».

1.355

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3 dell'articolo 48 della legge ivi modificata, comma 4 sostituire le parole: «senza ritardo» *con le seguenti:* «senza alcun ritardo».

1.414

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 4, sostituire le parole: «senza ritardo» *con la seguente:* «immediatamente».

1.367

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «senza ritardo» *con la seguente:* «immediatamente».

1.366

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «senza ritardo» *con la seguente:* «contestualmente».

1.416

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire la parola: «ritardo» *con le seguenti:* «gravi ritardi».

1.415

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, dopo le parole: «senza ritardo» *aggiungere le seguenti:* «e celermente».

1.878

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «art. 48» comma 4, dopo la parola: «ritardo» *aggiungere la seguente:* «alcuno».

1.388

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 4, dopo le parole: «senza ritardo» *aggiungere le seguenti:* «e comunque entro il giorno successivo».

1.400

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» *aggiungere le seguenti:* «e comunque non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla pronuncia».

1.399

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» *aggiungere le seguenti:* «e comunque non oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla pronuncia».

1.360

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» *aggiungere le seguenti parole:* «e comunque non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla pronuncia».

1.364

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi ssostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» *aggiungere le seguenti:* «ma in ogni caso non oltre iltermine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia».

1.696

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 sostituire la parola: «immediatamente» *con le parole:* «entro le quaratotto ore».

1.697

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 sostituire la parola: «immediatamente» *con le parole:* «entro le settantadue ore».

1.698

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 sostituire la parola: «immediatamente» *con le parole:* «entro i due giorni lavorativi successivi».

1.699

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 sostituire la parola: «immediatamente» *con le parole:* «non oltre i successivi tre giorni lavorativi».

1.700

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 sostituire le parole: «dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private» *con le seguenti parole:* «dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia comunicata al pubblico ministero, notificata e depositata nella cancelleria del giudice procedente, alle parti private».

1.417

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire la parola: «dispone» *con la seguente:* «comunica».

1.365

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «dispone» *con la seguente:* «stabilisce».

1.358

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire la parola: «dispone» *con la seguente:* «ordina».

1.418

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, dopo le parole: «e dispone» *aggiungere la seguente:* «contestualmente».

1.879

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso Art. 48, al comma 4, sostituire le parole: «l'ordinanza» *con le seguenti:* «la decisione».

1.880

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso Art. 48, al comma 4, dopo le parole: «della Corte» *aggiungere la seguente:* «Suprema».

1.881

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso Art. 48, al comma 4, sopprimere le parole: «di cassazione».

1.420

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 4, sostituire le parole da: «sia per estratto comunicata» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «sia comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito entro le successive quarantotto ore, nella cancelleria del giudice procedente, alle parti private».

1.356

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, comma 4, sostituire le parole: «sia» *con le seguenti»* «venga».

1.419

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «per estratto».

1.701

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 sostituire le parole: «per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private» *con le seguenti parole:* «per avviso di estratto comunicata alle parti, tramite deposito nella cancelleria del giudice procedente».

1.421

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, dopo le parole: «per estratto» *aggiungere le seguenti:* «e senza ritardo».

1.411

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire le parole: «comunicata al» *con le seguenti:* «portata a conoscenza del».

1.410

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire la parola: «comunicata» *con la seguente:* «inviata».

1.702

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 dopo le parole: «per estratto comunicata» *inserire le parole:* «senza ritardo».

1.882

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso 4, dopo le parole: «per estratto comunicata» *inserire le seguenti:* «immediatamente».

1.359

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «pubblico ministero» *aggiungere le seguenti:* «e al procurtore generale presso la corte di appello».

1.412

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire la parola: «notificata» *con la seguente:* «comunicata».

1.422

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 4, dopo le parole: «e notificata» *aggiungere le seguenti:* «tramite deposito entro le successive quarantotto ore, nella cancelleria del giudice procedente».

1.423

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, dopo le parole: «e notificata» *aggiungere la seguente:* «immediatamente».

1.363

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 4, in fine, all'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «e notificata» *aggiungere le seguenti:* «con urgenza».

1.424

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 4, in fine, sopprimere la parola: «private».

1.425

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire la parola: «private» *con la seguente:* «processuali».

1.703

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 dopo le parole: «, e notificata alle parti private» *inserire leparole:* «entro le successive settantadue ore».

1.704

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 dopo le parole: «e notificata alle parti private» *inserire le parole:* «nel termine massimo di successivi tre giorni lavorativi».

1.705

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 4 dopo le parole: e notificata alle parti private» *inserire le parole:* «al più tardi entro i successivi sette giorni lavorativi».

1.394

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione».

1.395

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili».

1.373

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 richiamato, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'ordinanza che rigetta la richiesta è trasmessa senza ritardo alla cancelleria del giudice remittente. La prescrizione e i termini di cui all'articolo 303 ricominciano a decorrere dal momento in cui gli atti pervengono alla cancelleria del giudice procedente».

1.426

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere il capoverso 5.

1.427

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 48», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettanti davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-*bis*».

1.930

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato, sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5*. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà

che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-*bis*».

1.384

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, sostituire il capoverso 5 dell'articolo 48 richiamato, con il seguente: «Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara con ordinanza se ed in quale parte gli atti già compiuti siano validi. Si applica quanto disposto dall'articolo 190-*bis*».

1.431

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente comptente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-*bis*».

1.341

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, articolo 48, comma 5 del codice di procedura penale – testo sostituito – il primo periodo è sostituito dal seguente:

«5. Il giudice designato dalla Corte di cassazione, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 190-*bis*, procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, salvi in ogni caso gli atti di cui sia divenuta impossibile la ripetizione».

1.429

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire il primo periodo con i seguenti:: «Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonchè gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tal caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo».

1.931

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono utilizzabili gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione. È in facoltà di tutte le parti chiedere la rinnovazione di uno o più atti. In tali ipotesi il corso della prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalla data in cui sono stati compiuti gli atti dei quali è stata disposta la rinnovazione».

1.430

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono utilizzabili gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazone della richiesta di rimessione. È in facoltà di tutte le parti chiedere la rinnovazione di uno o più atti. In tali ipotesi il corso della prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalla

data in cui sono stati compiuti gli atti dei quali è stata disposta la rinnovazione».

1.428

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, sopprimere le parole: «Fermo quanto disposto dall'articolo 190-*bis*».

1.376

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire le parole: «fermo» *con la seguente:* «salvo».

1.883

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso Art. 48, al comma 5, dopo la parola: «Fermo» *aggiungere la seguente:* «restando».

1.432

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire le parole da: «Il giudice designato», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «è facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere

dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione».

1.706

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 5 sostituire le parole: «giudice designato» *con le parole:* «giudice scelto come competente».

1.374

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «designato» *con le parole:* «indicato come competente».

1.707

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 5 sostituire la parola: «designato» *con le parole:* «segnalato come competente».

1.338

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire la parola: «designato» *con la seguente:* «indicato».

1.369

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5, dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «il giudice designato dalla Corte di cassazione» *aggiungere le seguenti parole:* «dichiara con ordinanza se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia e».

1.401

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «il giudice designato dalla Corte di cassazione» *aggiungere le seguenti:* «dichiara con ordinanza se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia e».

1.708

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 5 dopo le parole: «il giudice designato dalla Corte di cassazione» *inserire le parole:* dichiara con ordinanza se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo e».

1.433

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire le parole da: «procede alla rinnovazione», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «procede alla raccolta degli atti compiuti sia nella fase procedimentale che nella fase processuale. Tali atti conservano la propria efficacia».

1.434

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire le parole da: «procede alla rinnovazione», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «forma il nuovo fascicolo dle dibattimento conservando gli atti preceentemente compiuti».

1.884

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso Art. 48, al comma 5, sostituire le parole: «procede alla» *con le seguenti:* «effettua la».

1.389

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 5, sostituire la parola: «procede» *con le seguenti:* «può procedere».

1.435

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, dopo le parole: «procede alla rinnovazione», *aggiungere le seguenti:* «di prove precedentemente assunte dinanzi al giudice originariamente competente nonchè».

1.436

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, dopo le parole: «degli atti», *aggiungere le seguenti:* «e delle prove».

1.437

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, dopo le parole: «degli atti» *aggiungere le seguenti:* «nonchè delle prove assunte dinanzi al giudice originariamente competente».

1.885

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso Art. 48, al comma 5, sostituire la parola: «compiuti» *con la seguente:* «effettuati».

1.932

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», al comma 5 ivi richiamato, sostituire le parole da: «anteriormente al provvedimento» *sino a:* «la richiesta di rimessione» *con le parole:* «successivamente all'insorgere delle gravi situazioni locali poste a fondamento dell'accoglimento della richiesta di rimessione».

1.336

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire la parola: «anteriormente» *con la seguente:* «precedentemente».

1.390

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 5, sostituire le parole da: «al provvedimento che» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «all'insorgere dei motivi che hanno dato causa alla richiesta stessa».

1.886

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso Art. 48, al comma 5, sostituire le parole: «al provvedimento» *con le seguenti:* «all'ordinanza».

1.887

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso Art. 48, al comma 5, sostituire la parola: «che» *con le seguenti:* «il quale».

1.438

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, dopo le parole: «di rimessione», *aggiungere le seguenti:* «che conservano la loro efficacia».

1.439

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, dopo le parole: «di rimessione», *aggiungere, le seguenti:* «che non potranno essere mai dichiarati nulli».

1.400a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, sopprimere le parole da: «quando ne è richiesta», *fino alla fine del comma.*

1.391

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 5, sostituire le parole da: «, quando ne è richiesto da una delle parti» *fino alla fine con le seguenti:* «d'ufficio o a richiesta di parte, quando si tratti di atti la cui rinnovazione sia possibile ed assolutamente necessaria».

1.709

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 5 sopprimere le parole da: «quando ne è richiesto da una» *fino a:* «impossibile la ripetizione».

1.368

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5, dell'articolo 48 ivi modificato, le parole: «quando ne è richiesto da una delle parti» *sono sostituite dalle seguenti:* «quando a farne richiesta è una delle parti».

1.334

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire la parola: «quando» *con la seguente:* «qualora».

1.401a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, sopprimere le parole: «ne è richiesto da una delle parti e».

1.402b

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, sopprimere le parole: «da una delle parti».

1.404a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire le parole: «da una delle parti», *con le seguenti:* «da entrambe le parti».

1.403a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, dopo le parole: «da una delle parti», *aggiungere la seguente:* «processuali».

1.405a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, sopprimere le parole: «e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione».

1.335

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «non si tratta» *con la seguente:* «non si è in presenza».

1.337

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «divenuta» *con la seguente:* «diventata».

1.396

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 5, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «la ripetizione», *aggiungere le seguenti:* «che sono acquisiti dandone lettura nel dibattimento».

1.406a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, capoverso articolo 48, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «la ripetizione», *aggiungere le seguenti:* «che sono acquisiti dandone lettura nel dibattiemento».

1.408a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonchè gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili».

1.712

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 5 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonchè gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili».

1.711

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 5 dopo il primo periodo inserire il seguente: Sono in ogni caso utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonchè gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili».

1.409a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato».

1.410a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione».

1.411a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «Qualora vi sia il consenso dell'imputato e del pubblico ministero gli atti precedentemente assunti sono acquisiti dal giudice designato che non procede alla rinnovazione».

1.412a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora vi sia il consenso dell'imputato e del pubblico ministero gli atti precedentemente assunti sono acquisiti dal giudice designato che non procede alla rinnovazione».

1.933

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora vi sia il consenso dell'imputato e del pubblico ministero gli atti precedentemente assunti sono acquisiti dal giudice designato che non procede alla rinnovazione».

1.710

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui vi sia il consenso dell'imputato e del pubblico ministero gli atti precedentemente assunti sono acquisiti dal giudice designato che non procede alla rinnovazione».

1.407a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè le testimonianze rese davanti all'autorità giudiziaria».

1.370

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5, dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «se vi è accordo tra le parti del processo, gli atti compiuti e le prove assunte sono acquisiti dal giudice designato che non procede alla loro rinnovazione».

1.371

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «le parti del processo possono accordarsi e consentire l'acquisizione agli atti del giudice designato delle prove assunte in precedenza; in questo caso, il giudice designato non procede alla loro rinnovazione».

1.372

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «Si applica in ogni caso l'articolo 190-*bis*».

1.713

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cuii sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione».

1.714

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione in quanto possibile».

1.715

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 6 sostituire le parole: «da 1.000 euro a 5.000 euro» *con le parole:* «da 1.500 euro e 5.500 euro».

1.716

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 6 sostituire le parole: «da 1.000 euro a 5.000 euro» *con le parole:* «da 500 euro a 3.000 euro».

1.717

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 6 sostituire le parole: «da 1.000 euro a 5.000 euro» *con le seguenti parole:* «da euro 2.000 a euro 10.000. Tale somma può essere diminuita o aumentata fino a due terzi, in ragione delle condizioni economiche dell'imputato e delle ragioni poste a fondamento del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità della richiesta».

1.340

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 6 dell'articolo 48 ivi modificato, sostituire le parole: «1.000 euro» *con le seguenti:* «500 euro».

1.414a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 6, sostituire le parole: «1.000 euro» *con le seguenti:* «10.000 euro».

1.888

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48» comma 6, sostituire «1.000» *con:* «15.000».

1.339

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, comma 6 dell'articolo 48 ivi modificato, sostituire le parole: «5.000 euro» *con le seguenti:* «4.500 euro».

1.385

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, capoverso 6 dell'articolo 48 richiamato, sostituire le parole: «5.000 euro» *con:* «10.000 euro».

1.392

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 6, sostituire le parole: «5.000 euro» *con le seguenti:* «10.000 euro».

1.413a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 6, sostituire le parole: «5.000 euro» *con le seguenti:* «50.000 euro».

1.415a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, paragrafo 6, dopo le parole: «5.000 euro» *aggiungere le seguenti:* «salvo il diritto a ricorrere al libero gratuito patrocinio».

1.718

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 3, all'articolo 48 ivi richiamato comma 6 dopo le parole: «5.000 euro» *aggiungere le seguenti parole:* «da versare alla Cassa delle ammende».

1.890

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48» comma 6, dopo le parole: «5.000 euro» *aggiungere le seguenti:* «che possono essere aumentate fino a dieci volte in caso di intento palesemente dilatorio».

1.891

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea «Art. 48» comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le richieste rigettate non sono riproponibili».

1.421a

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di richiesta di rimessione la prescrizione riprende il suo corso dal giorno della ripresa del procedi-

mento, se la richiesta è respinta; dal giorno in cui si sono rinnovate le prove o inizia il processo avanti al giudice designato, se la richiesta è accolta».

1.422a

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 159 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corso della prescrizione rimane sospeso a seguito di sospensione del processo conseguente la richiesta di rimessione ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente, la prescrizione riprende il suo corso al momento del compimento, da parte del giudice designato, dell'atto corrispondente al primo di quelli dichiarati inefficaci».

1.447

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 4.

1.934

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 4.

1.935

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 49. – *(Nuova richiesta di rimessione). – 1.* Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere, in qualsiasi tempo, un nuovo provvedimento per la revoca di

quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni degli articoli precedenti».

1.936

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso «Art. 49», sopprimere il comma 1.

1.435a

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei testimoni, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.443

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, comma 1 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta» *aggiungere le parole:* «di rimessione del processo».

1.442

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, comma 1 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta» *inserire le seguenti:* «di rimessione».

1.458

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 4, comma 1 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta», *aggiungere le seguenti:* «di rimessione».

1.459

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso 1, dopo le parole: «quando la richiesta», aggiungere le seguenti: «di rimessione».

1.448

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 1, comma 4, capoverso 1 dell'articolo 49 richiamato, aggiungere in fine: «Si osserva quanto disposto nell'articolo 47».

1.449

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 4, sopprimere il capoverso 3 dell'articolo 49 richiamato.

1.460

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire il capoverso 3 con il seguente: «3. Sono causa di inammissibilità le nuove richieste di rimessione anche se fondate su elementi e motivi nuovi».

1.461

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire il capoverso 3 con il seguente: «3. L'ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta di rimes-

sione non può essere sollevata nel corso dei procedimenti collegati e non riuniti».

1.892

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, dopo le parole: «manifesta infondatezza» *aggiungere le seguenti:* «ogni richiesta non suffragata da elementi gravi, concreti e persistenti ed».

1.719

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, all'articolo 49 ivi richiamato comma 3, dopo la parola: «infondatezza» *eliminare la parola:* «anche».

1.893

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, dopo la parola: «anche» *aggiungere le seguenti:* «l'istanza di rimessione non basata su fatti gravi e oggettivi e».

1.451

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 4, capoverso: «Art. 49», *al comma 3, dopo la parola:* «anche», *aggiungere le seguenti:* «la richiesta meramente dilatoria, quella priva di elementi concreti di supporto ovvero priva di motivazione, nonché».

1.894

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, dopo le parole: «di rimessione» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 45 comma c.p.p.».

1.895

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, sostituire le parole da: «fondata» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «avanzata dal Pubblico ministero».

1.896

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, sostituire le parole: «fondata su» *con le seguenti:* «basata su fatti e suffragata da documenti e».

1.446

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, comma 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «elementi nuovi» *con la seguente:* «nuovi elementi».

1.452

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 4, capoverso: «Art. 49», *al comma 3, sostituire le parole:* «elementi nuovi» *con le seguenti:* «circostanze di fatto diverse e successive».

1.897

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, sostituire la parola: «elementi» *con la seguente:* «fatti».

1.898

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, dopo la parola: «elementi» *aggiungere le seguenti:* «concreti, documentabili o».

1.899

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, dopo la parola: «elementi» *aggiungere le seguenti:* «e fatti».

1.900a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, dopo la parola: «nuovi» *aggiungere le seguenti:* «o concreti e gravi».

1.720

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, all'articolo 49 ivi richiamato comma 3, dopo le parole: «elementi nuovi» *inserire le parole:* «e su nuovi fatti».

1.721

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, all'articolo 49 ivi richiamato comma 3, dopo le parole: «elementi nuovi» *inserire le parole:* «e su circostanze nuove».

1.444

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, comma 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «elementi nuovi» *aggiungere le parole:* «non conosciuti nè conoscibili dalla parte al momento della richiesta».

1.463

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, paragrafo 3, sopprimere le parole da: «rispetto a quelli già valutati» *fino alla fine del comma.*

1.445

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, comma 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «elementi nuovi rispetto a quelli» *aggiungere le parole:* «contenuti nell'istanza di rimessione o rispetto a quelli».

1.901a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, sostituire la parola: «valutati» *con le seguenti:* «contenuti in altra istanza o considerati».

1.902a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, dopo alla parola: «valutati» *inserire le seguenti:* «presentati o».

1.464

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso 3, sopprimere le parole: «rigettato o».

1.465

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso 3, sopprimere le parole: «o dichiarato inammissibile».

1.903a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, dopo la parola: «inammissibile» *aggiungere le seguenti:* «qualsiasi richiesta a carattere dilatorio e».

1.466

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso 3, sostituire le parole da: «una richiesta proposta» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «una richiesta già proposta».

1.467

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso 3, sostituire le parole: «da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato» *con le seguenti:* «nello stesso procedimento o in un procedimento da esso separato».

1.722

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, all'articolo 49 ivi richiamato comma 3, sostituire le parole: «imputato dello stesso procedimento» *con le parole:* «imputato nello stesso procedimento».

1.468

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso 3, sopprimere le parole: «dello stesso procedimento o».

1.469

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso 3, sopprimere le parole: «o di un procedimento da esso separato».

1.723

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, all'articolo 49 ivi richiamato comma 3, sostituire le parole: «di un procedimento da esso separato» *con le parole:* «in altro procedimento».

1.728

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, all'articolo 49 ivi richiamato comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «purchè fondata su elementi nuovi».

1.726

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, all'articolo 49 ivi richiamato comma 3, aggingere, in fine, le seguenti parole: «solo qualora essa sia dovuta a circostanze tali da condizionare l'imparzialità di giudizio, e ricorrano le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 45».

1.937

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso «Art. 49», comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «,solo in caso in cui essa sia dovuta a situazioni tali da influenzare l'imparzialità di giudizio, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.423a

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su una situazione obiettiva tale da sconvolgere l'ordine processuale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.424a

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, o sul concreto pericolo di turbamento della libertà e dell'indipendenza dei giudici, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.425a

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.426a

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, e non sia suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.427a

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su accertati elementi ogget-

tivi, con esclusione di ogni rilievo agli atti e ai comportamenti delle persone che partecipano ai processi, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.428a

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, a nulla valendo semplici turbamenti di carattere morale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.725

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, all'articolo 49 ivi richiamato comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su verificati elementi oggettivi, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui alla'articolo 45».

1.430a

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo il caso in cui essa sia fondata su elementi oggettivi, sull'imparzialità dell'organo giudicante, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.432a

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo il caso in cui essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei di-

fensori di parte civile, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.433a

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo il caso in cui essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei difensori e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.434a

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo il caso in cui essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti del pubblico ministero, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.724

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, all'articolo 49 ivi richiamato comma 3, aggiungere infine le parole: «salvo il caso in cui essa sia basata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti del pubblico ministero e ricorrano le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 45».

1.439a

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, comma 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere in fine le parole: «nonché la richiesta meramente dilatoria, quella priva di elementi concreti di supporto ovvero priva di motivazione».

1.438a

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, comma 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere in fine le parole: «In ogni caso, nei sei mesi successivi alla pronuncia della Corte di cassazione sulla richiesta di rimessione non può essere proposta alcuna altra richiesta nel medesimo processo».

1.939

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, capoverso «Art. 49», comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Nei sei mesi successivi alla pronuncia della Cassazione sulla richiesta di rimessione non può essere proposta alcuna altra richiesta nel medesimo processo».

1.904a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni sul legittimo sospetto non si applicano ai processi per mafia, corruzione, concussione e falso in bilancio».

1.727

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, all'articolo 49 ivi richiamato comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «La sospensione del processo va disposta con ordinanza motivata e su parere del Pubblico Ministero».

1.450

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 4, sopprimere il capoverso 4 dell'articolo 49 richiamato.

1.472

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso 4, sostituire le parole: «per motivi diversi dalla manifesta infondatezza» *con la seguente:* «per altri motivi non».

1.441

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, comma 4 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «per motivi diversi dalla manifesta infondatezza» *con le parole:* «per altri altri motivi».

1.470

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso 4, sostituire le parole: «per motivi diversi dalla manifesta infondatezza» *con la seguente:* «non».

1.437a

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, comma 4 dell'articolo 49 del codice di procedura civile ivi modificato, sostituire la parola: «per» *con le seguenti:* «a causa di».

1.441a

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, comma 4 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sopprimere in fine le parole: «dalla manifesta infondatezza».

1.436a

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 4, comma 4 dell'articolo 49 della legge ivi modificata, dopo le parole: «diversi dalla manifesta infondatezza» *aggiungere le seguenti:* «non».

1.471

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso 4, dopo le parole: «manifesta infondatezza» *inserire la seguente:* «non».

1.905a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 4, dopo la parola: «infondatezza» *aggiungere la seguente:* «non».

1.906a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, «Art. 49» comma 4, dopo la parola: «infondatezza» *aggiungere le seguenti:* «entro dieci giorni dal rigetto».

1.453

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 4, capoverso: «Art. 49», *al comma 4, dopo le parole:* «diversi dalla manifesta infondatezza», *aggiungere le seguenti:* «e dalla inamissibilità ai sensi dell'articolo 46, comma 4 del codice di procedura penale».

1.473

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, nell'articolo 49 del codice di procedura penale, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende».

1.474

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, nell'articolo 49 del codice di procedura penale, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nei sei mesi successivi alla pronuncia della Cassazione sulla richiesta di rimessione non può essere proposta alcuna altra richiesta nel medesimo processo».

1.489

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Sopprimere il comma 5.

1.495

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

1.484

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 5.

1.481

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Sopprimere il comma 5.

1.731

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La presente legge non si applica ai procedimenti in corso ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

1.729

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La presente legge si applica nei processi presentati successivamente alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*».

1.455

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La presente legge si applica solamente ai processi relativi a reati commessi dopo la sua entrata in vigore».

1.730

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le richieste di rimessione già presentate a norma degli articoli 45 e 46, 47 e 48 del codice di procedura penale non possono essere ripresentate ai sensi della presente legge».

1.732

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, al primo periodo, prima delle parole: «e le richieste di rimessione» *inserire le seguenti parole:* «salvo quelli nei quali sia già stata disposta la citazione a giudizio».

1.476

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «anche ai processi in corso» *aggiungere le seguenti:* «esclusivamente nel grado di appello».

1.477

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «anche ai processi in corso» *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione dei processi riguardanti Parlamentari o Membri di Governo».

1.491

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo le parole: «processi in corso», *aggiungere la seguente:* «solo», *indi dopo le parole:* «già presentate», *aggiungere le seguenti:* «al Tribunale di Milano».

1.490

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e le richieste di rimessione che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia».

1.478

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e le richieste di rimessione che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia».

1.493

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «che risultano».

1.733

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «che risultano».

1.492

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge», *con le seguenti:* «già presentate».

1.483

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, sostituire le parole: «già presentate alla» *con le seguenti:* «presentate prima della».

1.486

MANZIONE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e le richieste di rimessione che risultano già presentate» *inserire le seguenti:* «dai difensori dell'imputato Previti Cesare».

1.485
MANZIONE

Al comma 5, dopo le parole: «entrata in vigore» *aggiungere le seguenti:* «, in particolar modo quelle presentate dai difensori dell'onorevole Previti,».

1.496
BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo le parole: «in vigore della legge», *aggiungere le seguenti:* «non possono essere riproposte».

1.907a
BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo la parola: «legge,» *aggiungere la seguente:* «non».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

1.494
BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo le parole: «in vigore della legge», *aggiungere la seguente:* «non».

1.479
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, primo periodo, sostituire, in fine, le parole: «conservano efficacia» *con le seguenti:* «possono essere ripresentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.908a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire la parola: «conservano» *con la seguente:* «perdono».

1.497

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «conservano efficacia», *aggiungere le seguenti:* «se conformi alle disposizioni della presente legge».

1.480

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «se conformi alle disposizioni della presente legge».

1.475

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti:* «purchè conformi alle disposizioni della presente legge».

1.734

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, al primo periodo, in fine, dopo le parole: «conservano efficacia» *inserire le seguenti parole:* «fatta eccezione dei processi nei

quali sia già stata formulata da parte dell'imputato la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento».

1.735

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, al primo periodo, in fine, dopo le parole: «conservano efficacia» *inserire le seguenti parole:* «con eccesione dei processi in corso nei quali sia già stata formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva o di pena pecuniaria, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento».

1.736

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di pedofilia e turismo sessuale».

1.737

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia fallimentare».

1.738

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia societaria».

1.739

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di immigrazione».

1.740

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di terrorismo».

1.741

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di armi ed esplosivi».

1.742

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di stupefacenti».

1.743

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di delitti contro il patrimonio».

1.744

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di delitti contro la persona».

1.745

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buon costume».

1.746

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di delitti contro la famiglia».

1.747

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di delitti contro l'economia pubblica, industria e commercio».

1.748

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi inmateria di delitti contro la fede pubblica».

1.749

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di delitti contro l'incolumità pubblica».

1.750

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di delitti contro l'ordine pubblico».

1.751

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di delitti contro l'amministrazione della giustizia».

1.752

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di delitti concernenti la criminalità organizzata».

1.753

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di delitti contro la pubblica amministrazione».

1.754

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, dopo le parole: «conservano efficacia» *aggiungere le seguenti parole:* «tranne il caso di processi in materia di delitti di mafia».

1.454

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 5, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «limitatamente alle motivazioni che potevano esser proposte al momento della presentazione».

1.909a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo la parola: «efficacia» *aggiungere le seguenti:* «per altri quindici giorni».

1.498

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Corte di Cassazione, qualora non rilevi una causa d'inammissibilità provvede alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 48, comma 3».

1.487

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Corte di cassazione, qualora non rilevi una causa d'inammissibilità provvede alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 48, comma 3».

1.499

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole da: «salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1 del codice di procedura penale».

1.482

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «salvo che» *con le seguenti:* «salvo il caso in cui».

1.500

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1 del codice di procedura penale».

1.910a

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire la parola: «procedersi» *con le seguenti:* «di procedere».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis.* Il corso della prescrizione rimane sospeso a seguito di sospensione del processo conseguente a richiesta di rimessione ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente, la prescrizione riprende il suo corso al momento del compimento, da parte del giudice designato, dell'atto corrispondente al primo di quelli dichiarati inefficaci"».

1.0.940

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 610 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Ad esclusione del caso di cui al comma 1, in caso di istanza di rimessione ai sensi dell'articolo 45, la sezione cui il presidente assegna il ricorso valuta, con provvedimento motivato, se la richiesta abbia un apprezzabile fondamento. Qualora la valutazione sia positiva la sezione comunica la decisione al giudice procedente entro le 48 ore successive"».

1.0.600

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.0.601

BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI, MANZIONE, TOIA, DATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BEDIN, VALLONE, CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, FORMISANO, D'ANDREA, COLETTI, COVIELLO, BAIO DOSSI, DETTORI, LAURIA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, SOLIANI, VERALDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1578-B. Prima parte odg G19, Bordon e altri	207	206	001	067	138	104	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1578-B. Ordine del giorno G30, Bordon e altri	212	211	001	069	141	106	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1578-B. Ordine del giorno G31, Bordon e altri	207	206	000	065	141	104	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1578-B. Ordine del giorno G33, Bordon e altri	211	210	001	068	141	106	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1578-B. Ordine del giorno G34, Bordon e altri	213	212	000	075	137	107	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1578-B. Ordine del giorno G35, Bordon e altri	219	217	000	079	138	109	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1578-B. Ordine del giorno G36, Bordon e altri	220	219	000	080	139	110	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1578-B. Ordine del giorno G38, Bordon e altri	224	223	000	083	140	112	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1578-B. Ordine del giorno G39, Bordon e altri	228	226	000	085	141	114	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1578-B. Ordine del giorno G40, Bordon e altri	228	226	000	088	138	114	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1578-B. Ordine del giorno G41, Bordon e altri	224	221	000	084	137	111	RESP.
12	NOM.	DDL n. 1578-B. Emm. 1.901 e 1.1, Fassone e altri; Sodano T. e altri	219	217	000	080	137	109	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0265 del 23-10-2002

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 1578-B. Emm. 1.2 e 1.902, Sodano T. e altri; Calvi e altri	217	216	001	081	134	109	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1578-B. Em. 1.605a, Bordon e altri	229	228	001	088	139	115	RESP.
15	NOM.	DDL n. 1578-B. Prima parte em. 1.606, Bordon e altri	217	216	000	082	134	109	RESP.
16	NOM.	DDL n. 1578-B. Prima parte em. 1.6, Boco e altri	222	219	000	086	133	110	RESP.
17	NOM.	DDL n. 1578-B. Em. 1.14, Boco e altri	221	219	001	085	133	110	RESP.
18	NOM.	DDL n. 1578-B. Em. 1.15, Boco e altri	224	223	000	086	137	112	RESP.
19	NOM.	DDL n. 1578-B. Em. 1.905, Fassone e altri	222	221	000	084	137	111	RESP.
20	NOM.	DDL n. 1578-B. Prima parte em. 1.26, Boco e altri	221	220	000	084	136	111	RESP.
21	NOM.	DDL n. 1578-B. Em. 1.27, Dalla Chiesa e altri	222	218	000	080	138	110	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0265 del 23-10-2002 Pagina 1

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 21																				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ACCIARINI MARIA CHIARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO												C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATO GIULIANO																F	F	F	F	F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C		C	C
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						C
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
BASSO MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										C
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
BEDIN TINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA														F	F	F	F	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0265 del 23-10-2002 Pagina 2

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 21																				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F							
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUTTI PAOLO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C
BUDIN MILOS	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
CADDEO ROSSANO																F	F	F	F		F
CALDEROLI ROBERTO														C	C	C	C	C	C	C	C
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAMBER GIULIO												C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO						F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F		
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C			C	C	C	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAVALLARO MARIO	F	F			F	F	F	F	F	F	F		F	F			F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO												C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0265 del 23-10-2002 Pagina 3

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 21																				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C		C	A	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F		F		F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F		
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DATO CINZIA						F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F			F	F	F	F	F

Seduta N. 0265 del 23-10-2002 Pagina 4

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 21																				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DONATI ANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F			F	F	F				F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F		
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA										F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRAU AVENTINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0265 del 23-10-2002 Pagina 5

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 21																				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F						
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
KOFLER ALOIS	F	F	F	F	F		F	F	F	F				F	F			F	F		
LABELLARTE GERARDO										F	F			F	F	F	F	F	F	F	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURIA MICHELE	F					F															
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIGUORI ETTORE	F					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGHI ALEANDRO	F	F	F	F		F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F										
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI					F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALENTACCHI GIORGIO						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F

Seduta N. 0265 del 23-10-2002 Pagina 6

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 21																				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MANCINO NICOLA	F	F	F		F	F			F	F	F	F	F	F		F				F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI																	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO								F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARTONE FRANCESCO	F	F	F		F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASCIONI GIUSEPPE				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE												F	F	F	F						
MONTALBANO ACCURSIO		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTINO ESTERINO		F	F	A	F	F	F	F		F	F			F							
MORANDO ANTONIO ENRICO									F	F	F	F	F			F					
MORO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO																F	F	F		F	F
MUZIO ANGELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
NANIA DOMENICO		C	C	C		C	C														C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0265 del 23-10-2002 Pagina 7

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 21																				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NIEDDU GIANNI															F	F	F	F	F	F	F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F		F
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO												F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASSIGLI STEFANO																F	F			F	
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	F		F	F	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
PETRUCCIOLI CLAUDIO									F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PILONI ORNELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO									F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										C
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0265 del 23-10-2002 Pagina 8

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 21																				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALVI CESARE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCALERA GIUSEPPE					F	F	F	F	F	F	F										
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA														F	F	F	F	F	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C			C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R
THALER HELGA		A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0265 del 23-10-2002 Pagina 9

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 21																				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TOGNI LIVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								F	F	F	F
TOIA PATRIZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO														F	F	F	F	F	F	F	F
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURRONI SAURO												F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO																	F	F	F	F	F
VICINI ANTONIO						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: Deputati Volontè ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Rositani ed altri. – «Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza» (1743) *(Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati).*

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 23/10/2002 il Relatore CASTAGNETTI GUGLIELMO ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblicadi Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000» (1720)
C. 1837 approvato dalla Camera dei Deputati.

A nome della 5ª Commissione permanente Bilancio

in data 23/10/2002 il Relatore CICCANTI AMEDEO ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001» (1722)
C. 2922 approvato dalla Camera dei Deputati;

in data 23/10/2002 il Relatore IZZO COSIMO ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002« (1723)
C. 2923 approvato dalla Camera dei Deputati.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11 ottobre 2002, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i seguenti documenti:

copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa, tenutasi in data 19 settembre 2002, trasmesso alla 8ª e alla 11ª Commissione permanente;

copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa, tenutasi in data 12 settembre 2002, trasmesso alla 8ª e alla 11ª Commissione permanente;

copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa, tenutasi in data 25 settembre 2002, trasmesso alla 1ª e alla 11ª Commissione permanente.

Detti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 21 ottobre 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge, aggiornata al 31 dicembre 2001 *(Doc*. CXLVII, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 ottobre 2002, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di alta matematica (IndAM) «Francesco Severi», per l'esercizio 2001 *(Doc*. XV, n. 106).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Interrogazioni

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAINARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE, BERGAMO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con ordinanza n.3170 del 27 dicembre 2001 il Ministero dell'interno ha disposto la nomina del sindaco di Venezia quale Commissario delegato a far fronte all'emergenza determinatasi a Venezia a causa del moto ondoso provocato dall'intenso traffico acqueo;

la stessa ordinanza prevede:

l'autorizzazione a revocare ed a riassegnare le concessioni acquee e le autorizzazioni relative agli approdi dei mezzi privati;

la collaborazione del Magistrato alle acque e di un comitato consultivo presieduto dal Prefetto di Venezia;

l'installazione dei sistemi di controllo della velocità e la determinazione degli ambiti di circolazione;

la determinazione, per ogni area lagunare, del numero complessivo massimo delle imbarcazioni circolanti, nonché dei percorsi di accesso alla città alternativi a quelli esistenti;

l'autorizzazione ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni con il limite massimo di dieci unità, nonché della possibilità di avvalersi di nuovo personale per la dotazione organica del Corpo dei vigili urbani;

accertato che:

lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia è dichiarato fino al 31-12-2002;

l'autorizzazione eccezionale e straordinaria concessa al Commissario di derogare a numerose norme è certamente relativa ad un periodo che appena possibile dovrebbe essere superato e quindi ponendo fine alla situazione di emergenza che ha giustificato la nomina di un Commissario,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Commissario abbia adempiuto l'incarico ricevuto, dando attuazione ai numerosi adempimenti previsti;

in che modo, in che forma e in che quantità si sia avvalso delle prerogative concesse dall'ordinanza;

se la situazione di emergenza debba ritenersi superata ed eventualmente quali ulteriori interventi ed adempimenti siano da attendere per ritenerla superata;

se non si ritenga infine, comunque, di riferire circa l'attività del Commissario ed evitare qualsiasi proroga del commissariamento, allo scopo di riassegnare agli organi e alle autorità preposte la responsabilità del controllo del traffico acqueo a Venezia.

(3-00684)

GENTILE, D'AMBROSIO, MORRA, IZZO, NOCCO, TREMATERRA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

la ditta f.lli Fabiano di Cosenza confeziona olio;

la precitata ha presentato, per tramite dell'Istituto Professionale Federolio, domanda in forma anticipata, relative alle campagne olearie 1983/84-84/85-85/86-86/87;

con decreti AIMA del 13 agosto e del 2 novembre 1999 sono state liquidate a favore della ditta confezionatrice, per il tramite dell'Istituto Professionale Federolio, le somme di lire 301.654.840 e di lire 278.166.870, quale aiuto al consumo dell'olio d'oliva relativo alle domande presentate nella forma posticipata per l'olio immesso al consumo

nel periodo, rispettivamente, di ottobre 1987-novembre 1987-ottobre 1988 e aprile;

la ditta confezionatrice ha rappresentato con lettera del 17/12/99 la mancata corresponsione degli interessi sulle somme pagate;

con lettera del 5 ottobre 2000, protocollo n. 327, l'AIMA ha comunicato alla ditta che sta procedendo alla liquidazione della somma di interessi maturati su domanda relativo all'aiuto in oggetto erogata in ritardo al diretto beneficiario;

dalla data del 5 ottobre, data in cui l'amministrazione dell'AIMA comunicava alla ditta che il mandato di pagamento era pronto, la stessa amministrazione non solo non ha liquidato gli interessi dovuti, ma ad oggi non ha dato nessun tipo di spiegazione in merito al mancato pagamento;

nel settembre 2002 il primo firmatario della presente interrogazione ha contattato personalmente la segreteria dell'avv. Antonio Buonfiglio, attuale Commissario straordinario AGEA, ex Aima, in procinto di essere nominato Presidente della stessa, e il dott. Fabio Russo a nome suo comunicava che il problema ostativo che si presentava per la liquidazione della pratica in oggetto era la mancanza dei certificati antimafia;

la ditta Fabiano ha consegnato più volte i certificati richiesti dall'Amministrazione AGEA;

nonostante sembrasse che tutti i problemi fossero superati, l'Amministrazione dell'AGEA non si adoperava a liquidare gli interessi alla ditta f.lli Fabiano di Cosenza;

lo scrivente contattava nuovamente e personalmente la Segreteria dell'avv. Buonfiglio, con il quale non è mai riuscito a colloquiare, e nuovamente il dott. Fabio Russo comunicava che la competenza in merito alla questione era del dirigente Lolli, il quale per tramite del funzionario dott. Alessi comunicava allo scrivente al telefono prima, ed in secondo tempo con lettera scritta, che la pratica rimaneva insoluta perchè l'Amministrazione dell'AGEA avrebbe chiesto all'Avvocatura di Stato un parere in merito alla causa penale svoltasi presso il tribunale di Cosenza, prot. nn. 163/91, 164/91 e 68/95, e conclusa, nei confronti degli imputati (f.lli Fabiano) con la sentenza n. 145/97 del 17 luglio 1997, depositata il 1° agosto 1997, che dichiarava l'estinzione dei reati loro ascritti per intervenuta prescrizione;

a dire del dott. Alessi per conto del suo dirigente dott. Lolli, la sentenza penale succitata non consente il riconoscimento degli interessi alla ditta f.lli Fabiano;

la sentenza penale succitata non prevede assolutamente il non riconoscimento degli interessi alla ditta f.lli Fabiano, né tanto meno contesta loro il diritto ad aver percepito la somma succitata ricevuta su ordinaria richiesta della stessa ditta e liquidata regolarmente anche se in ritardo dall'Amministrazione dell'AIMA, attuale AGEA,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia il caso di verificare attentamente la gestione dei fonti AGEA ex AIMA e se

non sia indispensabile istituire una Commissione *ad hoc* che possa far luce sul caso succitato che non sembrerebbe essere l'unico ed isolato.

(3-00685)

DE ZULUETA, IOVENE, FORCIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il contingente di Alpini che sarà inviato dal nostro Paese in Afghanistan dovrà operare anche nelle montagne di Tora Bora che sono state oggetto dei bombardamenti più pesanti effettuati dalle forze armate americane nel recente conflitto;

che lo scopo dei bombardamenti era colpire le forze talebane all'interno di rifugi sotterranei e che, quindi, sono stati sicuramente impiegati ordigni penetranti caricati con uranio depleto;

che, in particolare, probabilmente risultano essere state impiegate bombe termobariche contenenti ciascuna 2000 litri di idrocarburi, capaci di sviluppare una potenza esplosiva pari a circa un quarto la bomba di Hiroshima, e che tali bombe (un'esplosione è, per definizione, una reazione chimica incontrollata) hanno sicuramente prodotto, nelle reazioni secondarie, una grande quantità di sostanze chimiche cancerogene;

che i lavori della commissione Mandelli si sono conclusi stabilendo il fatto che c'è stato un eccesso di casi di linfomi tra il personale militare italiano impiegato nei Balcani, tumori non riconducibili ad altro se non al loro impegno nei luoghi del conflitto,

si chiede di sapere:

se siano stati previsti *screening* medici appropriati per i nostri militari da impiegare in Afghanistan, come *screening* preventivi, prima della partenza, controlli durante la missione, al termine della missione stessa e per gli anni a venire;

quali misure anti – NBC siano state adottate, evidentemente diverse e più efficaci di quelle messe in atto nei Balcani;

se sia stato, altresì, previsto di subordinare l'invio (ancorché l'impegno sul terreno operativo) delle nostre truppe ad una preventiva analisi dello stato di effettiva contaminazione delle zone di operazione militare.

(3-00686)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* – Premesso che:

in data 30 gennaio 2002 lo scrivente ha presentato l'interrogazione 4-01313 riguardante la violazione dei diritti e di discrezione ai danni della ragioniera Michelina Mustacchio da parte del Comune di San Nicola dell'Alto (Crotone);

ad integrazione della suddetta si fa presente che:

in data 5 luglio 2002 l'interessata è stata riammessa in servizio, dopo 5 anni di sospensione, in qualità di dipendente nell'Ufficio tributi e non più come capo ufficio ragioneria, qualità che rivestiva al momento della sospensione del lavoro (pianta organica n. 64/1991);

alla stessa non è stata affidata un'area delle posizioni organizzative, come previsto dall'art. 3, comma 1, del contratto di lavoro 1998/2001, né compiti equivalenti a quelli di capo ufficio ragioneria;

con nota del 19.7.2002, prot. 2026, il dott. Scarpino, dipendente *part-time* al quale il Sindaco ha affidato la responsabilità del servizio, ha assegnato alla ragioniera Mustacchio compiti di esecutore (categoria B) per provvedere all'accertamento e alla riscossione del «ruolo acqua 1999», identificandola come dipendente e mai come ragioniera Mustacchio – Istruttore Direttivo;

nella delibera della Giunta Municipale n. 74/2002 è stata identificata come addetta all'Ufficio tributi;

tale trattamento ha provocato all'interessata umiliazione e stress, causandole malori che a volte hanno richiesto l'intervento del medico in ufficio; la rag. Mustacchio, tramite il suo rappresentante aziendale, ha chiesto ripetutamente, ma invano, al Sindaco una riunione sindacale, affinché si potesse discutere di tale provocatorio comportamento;

il Sindaco non ha dato seguito alla richiesta;

alla rag. Mustacchio non è stato affidato alcun compito di «istruttore direttivo» (Cat. D3), né di capo ufficio ragioneria o equivalente, ma soltanto compiti di esecutore, a mezzo lettere inviate dal dottor Scarpino, collocato in posizione gerarchicamente inferiore – cat. D1 – e che, pertanto, non potrebbe avere compiti di direzione;

sul piano economico, non sono stati corrisposti all'interessata gli emolumenti arretrati dovuti per l'altra metà dello stipendio non corrisposto durante la sospensione dal lavoro; non sono stati neanche concessi gli aumenti stipendiali previsti dal contratto nazionale di lavoro 1998/2001, non sono state retribuite le ferie non usufruite e non è stato applicato l'accordo della delegazione trattante che prevedeva il passaggio alla categoria «D3» che invece è stato applicato a tutto il resto del personale,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di intervenire per accertare la veridicità dei fatti espressi in premessa, che avrebbero portato una successione di violazione di diritti e di discriminazioni ai danni della ragioniera Mustacchio, dequalificata, umiliata, provocata e posta in ambiente ostile che ne minaccia anche il diritto costituzionale alla salute;

se non ritengano che sia stato leso il diritto alla qualifica, violati l'art. 2103 relativo alle mansioni equivalenti e l'art. 2087 sull'obbligo alla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore e i diritti costituzionali della dignità sociale, del lavoro e della salute;

se non ritengano di accertare eventuali danni all'erario dato che la rag. Mustacchio si è vista costretta ad affidare ad un legale l'incarico per

ricevere le sue competenze e per il risarcimento dei danni di dequalificazione.

(4-03205)

BOCO. – *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.* – Premesso che:

il cittadino filippino Romeo Pilotin, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità e residente nel comune di Empoli, in occasione dell'aggravamento della malattia della madre Fortunata Pilotin Hidalgo, con lui convivente, anch'essa titolare per oltre quattordici anni di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha presentato alla questura di Firenze la domanda di ricongiungimento familiare per il padre Bernardo Pilotin, marito della signora Fortunata e residente nelle Isole Filippine, nonché per il fratellino minore Giuseppe, nato in Italia, onde consentire una doverosa e necessaria assistenza domiciliare, sia morale che materiale, alla madre in gravissime condizioni di salute;

tale domanda di ricongiungimento è stata presentata dal figlio Romeo, in quanto la signora Fortunata Pilotin aveva dovuto cessare l'attività lavorativa a causa della malattia che l'ha, poi, portata alla morte il 2 ottobre scorso;

in questa situazione altamente drammatica per le condizioni di salute della propria madre il cittadino filippino Romeo Pilotin si è visto opporre dalla questura di Firenze, in data 24 settembre 2002, un diniego al nulla osta di autorizzazione al ricongiungimento familiare, con motivazioni legate alla durata del contratto di locazione dell'alloggio di durata annuale rinnovabile;

otto giorni dopo tale diniego la cittadina filippina Fortunata Pilotin è deceduta presso l'ospedale Careggi di Firenze;

numerose istituzioni pubbliche e private, come la prefettura di Firenze ed il Comune di Empoli nonché la U.I.L. di Empoli, si sono attivate a favore dell'accoglimento del diritto all'unità familiare della famiglia Pilotin, durante il periodo della malattia della madre Fortunata, senza ottenere alcuna risposta dalle istituzioni preposte alla soluzione di un caso di questo genere;

il Dr.Vladimiro Barberio, persona che svolge attività professionale e sindacale presso la sede U.I.L. di Empoli, il quale si era umanamente e vivacemente attivato per far conoscere alle istituzioni e ai mezzi di informazione la gravità totale del caso Fortunata Pilotin, ha dovuto subire ispezioni ed accertamenti della polizia di Stato, sia presso la propria residenza privata, sia presso il luogo di lavoro ed infine anche presso gli uffici del sindacato,

si chiede di sapere:

se sia stata correttamente applicata dalla questura di Firenze la normativa riguardante il diritto alla coesione del nucleo familiare e al conseguente ricongiungimento, disposti in apposito titolo nel testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, tenuto anche conto che recenti sentenze interpretative della Suprema Corte di Cassa-

zione in tema di ricongiungimento familiare, quale la sentenza n. 9793 del 26.07.2000 della prima sezione civile, hanno disposto di rendere accessibile tale diritto universalmente riconosciuto e non di conculcarlo;

se i Ministri in indirizzo non ritengano, alla luce delle segnalazioni loro pervenute da privati cittadini e da istituzioni italiane, in merito alle richieste di intervento che consentissero di risolvere la drammatica situazione della cittadina filippina Fortunata Pilotin e di suo figlio Romeo, da sempre presenti in Italia in qualità di lavoratori subordinati regolarmente soggiornanti, che avrebbero dovuto orientare positivamente nel merito le loro strutture territoriali, in particolare la questura di Firenze;

se il doloroso e drammatico decesso della cittadina filippina Fortunata Pilotin, nel momento del bisogno abbandonata dalle istituzioni di Governo italiane, non contraddica nei fatti le dichiarazioni e le azioni del medesimo Governo in tema di immigrazione, ripetutamente tese a rassicurare i cittadini italiani e stranieri che la normativa vigente è correttamente applicata, alla luce dei principi universali fatti propri dal nostro Paese;

se non intendano chiarire quale sia l'atteggiamento del Governo rispetto alla normativa di ingresso nel nostro Paese di congiunti e familiari in casi come quello indicato di gravi problemi di salute di persona regolarmente soggiornante in situazioni che necessitano di assistenza e cura continue, spesso incompatibili con la situazione economica dell'immigrato;

se non intendano chiarire l'esistenza di nessi tra l'interessamento del Dr. Vladmiro Berberio per il caso umano che gli si presentava e le perquisizioni nei suoi ambienti familiare e di lavoro in tempi immediatamente successivi alle sue prese di posizione in favore della signora Fortunata Pilotin.

(4-03206)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premessa come nota la pendenza del giudizio promosso dalla vedova del giudice Angelo Bassi nei confronti del Ministero e del CSM al fine di sentirli condannare al risarcimento di gravissimi danni (RG n. 61700/2000, II Sez. Trib. Civile di Roma, giudice Olivieri);

premesso inoltre che:

all'udienza dell'8 maggio 2002 il giudice aveva ordinato al CSM di esibire copia conforme del fascicolo della procedura di trasferimento del giudice Bassi;

all'udienza del 16 ottobre 2002 il CSM non ha ottemperato all'ordine del giudice il quale non ha potuto far altro che dare atto di tale inottemperanza;

la vedova del dottor Bassi ha reso note le sue doglianze in una lettera alla stampa della quale è bene trascrivere quantomeno i seguenti brani: «Il mio avvocato mi ha spiegato che tale obbligo è privo di esecuzione coattiva, sul piano giuridico processuale, ma io mi chiedo e chiedo all'opinione pubblica se il CSM non avesse l'obbligo – quantomeno deontologico – di offrire al Giudice la documentazione custodita, proprio in

nome dei princìpi di trasparenza e legalità di cui dovrebbe essere la massima espressione costituzionale. Mi pare indegno, infatti, che un tale organo si rifiuti di fornire, nonostante l'ordine emesso da un giudice, quei documenti che consentano a quest'ultimo di valutare le doglianze degli eredi di un magistrato prematuramente e frettolosamente "messo in croce", indi riabilitato da sentenze ampiamente scagionanti e dal successivo corso degli eventi. Spero ardentemente che il motivo risieda in una, sia pur imperdonabile, disattenzione del Consiglio Superiore della Magistratura o dell'Avvocatura dello Stato, che lo difende; ma se mi venisse risposto che anche il Consiglio Superiore della Magistratura può comportarsi in giudizio come il più mediocre dei privati, sottraendosi alla cooperazione istruttoria ordinata da un giudice, è giusto che l'opinione pubblica sappia e valuti, come ho fatto io»,

si chiede di conoscere quale sia l'opinione del Ministro anche previa informativa da richiedere al CSM sui comportamenti denunciati.

(4-03207)

CARELLA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il grave incidente avvenuto sulla linea ferroviaria Adriatica, poco prima del suo arrivo nella stazione di S. Vito Chietino in Abruzzo, che ha coinvolto l'Intercity 776 Lecce –Trieste, è costato la vita del giovane macchinista Francesco Palladino di anni 43 anni e padre di quattro figli, mentre il secondo macchinista, Michele Biancofiore di 42 anni, versa in gravissime condizioni con prognosi riservata (entrambi sono del paese di San Giovanni Rotondo), oltre al ferimento di quattro passeggeri;

l'incidente drammatico denuncia la pericolosità dei trasporti eccezionali lungo le strade e autostrade italiane e la frequenza di casi mortali con cifre relative alla perdita di vite umane e a costi sociali da capogiro;

la causa mortale è stata determinata da un macigno di grosse proporzioni rotolato giù da un TIR mentre stava transitando sulla statale n. 16 Adriatica che in quel punto corre sopra la ferrovia;

il macigno ha investito la motrice in pieno e per puro miracolo il resto degli 11 vagoni non è deragliato finendo la sua corsa dopo 800 metri dentro un tunnel, consentendo alle 550 persone a bordo di mettersi in salvo;

a prescindere dall'eccezionale causalità il TIR era in sovrappeso rispetto alla sua portata massima;

il TIR con il suo carico mortale era diretto dalle cave di Apricena al porto di Fano dove quei massi dovevano servire a ricostruire la barriera frangiflutto;

i macigni provenienti dalle cave di Apricena vengono utilizzati in più punti a protezione del litorale adriatico; il loro trasporto avviene, ironia della sorte, solo ed esclusivamente su gomma, lungo una strada, la statale n. 16 Adriatica, denominata strada della morte, che sempre più è mortificata dal traffico pesante, soprattutto di TIR provenienti dall'Est Europa e dal Medio Oriente, oltre che dalle regioni meridionali e dalla Sicilia;

il litorale adriatico ha, contrariamente alle condizioni di viabilità, una enorme potenzialità di trasporto intermodale via mare, con una serie di porti commerciali attrezzati al carico e scarico di carichi pesanti;

nel caso di specie Manfredonia o Termoli potrebbero essere i porti di carico fino ai tanti porti di destinazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda pronunciarsi sulle politiche di trasporto verso le quali il Governo si orienta, se ritenga che l'incidente occorso all'Intercity 776 significhi definitivamente che ogni altra scelta di mobilità di merci e di passeggeri, su rotaia o via mare, debba soccombere al trasporto su gomma e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per la sicurezza dei trasporti sulle nostre strade e autostrade.

(4-03208)

COZZOLINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la violenza durante gli incontri sportivi è divenuta ormai un avvenimento quotidiano e molto spesso l'attività agonistica e quella amatoriale in tutti i settori sportivi sono diventate occasioni per l'esplosione di bestiali istinti e di frustrazioni che non hanno niente in comune con la passione verso i propri colori sociali;

il civile confronto atletico è stato purtroppo oggetto di gravissime offese sul piano morale con coinvolgimento penale di molti addetti e con episodi di comune criminalità;

la partita del girone B di serie A2 di calcio a 5 disputata tra le società Brillante Roma e Cosped Scafati è stata funestata da scontri violenti tra gli atleti ed aggressioni nei confronti di accompagnatori e familiari della squadra ospite;

come si apprende dai giornali, l'intervento delle Forze dell'Ordine pubblico è avvenuto già a situazione precipitata compromettendo, con il ritardo, la sua stessa efficacia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire, secondo le proprie competenze, per intensificare il controllo dei luoghi destinati all'attività sportiva e far luce su questo ulteriore avvenimento durante il quale si sono evidenziati comportamenti purtroppo frequentissimi che rappresentano gravissimo motivo non solo di turbativa dell'ordine pubblico ma anche di inciviltà nei confronti del mondo sportivo.

(4-03209)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che le figlie di 5 e 10 anni del signor Paolo Pozza, cittadino italiano, coniugato con la signora Karolina Paetz Pozza, cittadina polacca, dall'agosto del 1999 si trovano in Polonia trattenute illegalmente dalla madre;

che, nonostante le sentenze del Tribunale dei Minori di Venezia e dei Tribunali polacchi che stabiliscono il diritto del sig. Pozza ad incontrare le bambine e il loro rientro in Italia egli , non ha mai potuto avere

contatti con le figlie come stabilito dal Giudice polacco e nessuno sa dove attualmente si trovino le due minori;

considerato:

che il 17/11/1999 una sentenza del Tribunale Regionale di Poznan – IX Sezione di Famiglia e dei Minorenni – giudice Melania Biniek (IX Nsm 595/99) – stabilisce che vengano assicurati regolari contatti tra il padre e le figlie durante il procedimento (mai rispettati dalla madre);

che il 07/02/2000 una nuova sentenza del Tribunale Regionale di Poznan – IX Sezione di Famiglia e dei Minorenni – giudice Melania Biniek (IX Nsm 595/99) – stabilisce che la madre deve restituire le figlie al padre per il rientro in Italia;

che il 16/06/2000 una sentenza del Tribunale Circondariale di Poznan – II Sezione Civile di Appello – giudici Marcin Radwan, Ewa Blumczynska e Gorecki – stabilisce l'annullamento della Sentenza del Tribunale Regionale e il rinvio al Tribunale Regionale per il riesame;

che il 05/01/2001 una sentenza del Tribunale Regionale di Poznan IX Sezione di Famiglia e dei Minorenni (IX Nsm 469/00) – stabilisce nuovamente il rientro delle due bambine in Italia insieme al padre;

che il 01/06/2001 una sentenza del Tribunale Circondariale di Poznan II Sezione Civile di Appello (II Ca 455/01) – giudici Marcin Radwan, Ewa Blumczynska e Danuta Silska – stabilisce di respingere entrambi gli appelli presentati sia da Karolina Paetz che dal Procuratore Regionale;

che il 12/07/2001 è stata inoltrata domanda al Tribunale per l'Esecuzione forzata della sentenza di restituzione e rimpatrio delle due minori;

che nel frattempo la legislazione polacca ha subito modifiche nel senso che l'Ufficiale Giudiziario non è più competente per l'esecuzione della sentenza, incombenza che risulta passata al Tribunale dei Minorenni;

che, in seguito a ciò, l'08/01/2002 arrivava la sentenza del Tribunale Regionale di Poznan- VIII Sezione di Famiglia e dei Minorenni (VIII R.Nsm 67/02) – giudice Beata Bukowska – che stabilisce l'esecuzione forzata della restituzione delle bambine al sig. Pozza;

che del 18/04/2001, 01/02/2002, 15/04/2002, 27/05/2002, 06/06/2002, 25/06/2002 sono le sentenze del Tribunale, che respingono i ricorsi di Karolina Paetz Pozza alla sentenza del Tribunale di Poznan, riguardante l'esecuzione forzata di restituzione delle figlie al sig. Pozza;

che del 12/02/2002, 12/03/2002, 06/08/2002 sono le sentenze del Tribunale che respingono i ricorsi presentati da Karolina Paetz Pozza aventi come contenuto la richiesta di esclusione dal procedimento della giudice Beata Bukowska;

che il 20/09/2001 è stato presentato il ricorso per la privazione del titolo esecutivo alla sentenza del Tribunale, presentato da Karolina Paetz Pozza, con conseguente domanda di sospensione della esecuzione. Il Tribunale Regionale di Poznan – VIII Sezione dei Minorenni il 01/08/2002 ha deciso di valutare il ricorso per la sospensione dell'esecuzione. Il termine dell'udienza è stato fissato per il 29/10/2002;

che il 23/07/2001 è stata presentata dalla sig.ra Karolina Paetz Pozza domanda di modifica della sentenza del Tribunale Regionale di Poznan per la restituzione delle figlie (VIII R. Nsm 505/01);

che il Tribunale Regionale con la sentenza del 01/02/2002 ha deciso di sospendere il procedimento sulla base dell'articolo 16 della Convenzione dell'Aia,

si chiede di sapere:

se il Governo sia adeguatamente al corrente della incredibile vicenda di cui è vittima un nostro concittadino, con grave pregiudizio dei diritti suoi e della propria famiglia, e in quali modi si sia attivato presso le competenti autorità polacche per favorire il rientro in Italia delle due minori sotto la patria potestà;

quali misure e tutele, anche legali, le nostre autorità stiano approntando a favore del sig. Pozza in vista della prossima e fondamentale udienza prevista per il 29 ottobre, al fine di dare esecuzione al disposto delle molteplici sentenze già a favore del sig. Pozza;

se la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli affari esteri non intendano adoperarsi per sensibilizzare le autorità polacche in merito ad una delicata questione che vede coinvolti dei minori e la cui soluzione, individuata dai competenti tribunali, potrebbe essere facilmente attuata con una maggiore decisione nell'azione delle autorità polacche.

(4-03210)

GIRFATTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'isola di Giannutri è una frazione del Comune del Giglio;

che i residenti sull'isola, nel periodo invernale, non sono più di 15;

che gli stessi proprietari, nel tempo, hanno sempre provveduto in via esclusiva alla realizzazione di tutti i servizi;

che nel 1990 il territorio di Giannutri è stato dichiarato Parco Nazionale e Parco Marino;

che ciò ha comportato un aumento notevole dei visitatori con frequenze non inferiori a 60.000 persone all'anno delle quali circa 50.000 sono concentrate nei mesi che vanno da giugno a settembre;

che nessun intervento è stato mai posto in essere dalle competenti Autorità, producendo effetti devastanti per quanto riguarda, in particolare, la situazione igienico-sanitaria dell'Isola;

che non esiste un presidio fisso di Carabinieri, Guardia Medica, Polizia Municipale, Polizia di Stato, ufficio postale ed il traghetto che collega l'isola con la terra ferma, tutti i giorni dal 15.06 al 15.09, tre volte alla settimana durante l'inverno, viene sovvenzionato esclusivamente dai proprietari degli immobili i quali versano alla «Maregiglio» e «Navalgiglio» un contributo a perdere di circa 50.000,00 euro all'anno;

visto:

che risulta necessario ed essenziale costruire i servizi per i visitatori;

che è urgentissimo almeno provvedere alla costruzione di alcune opere pubbliche ed in particolare di:

un depuratore;

un impianto fognario *ex novo* per tutta la rete con allaccio al depuratore;

un impianto idrico con nuove cisterne dal momento che quelle attualmente in uso non sono più idonee;

un centro di raccolta rifiuti e di smaltimento degli stessi;

che tali impianti costituiscono i servizi essenziali non solo per i visitatori e per gli abitanti ma anche e soprattutto per la tutela dell'ambiente e di quella macchia mediterranea di inestimabile valore paesaggistico che deve essere tutelata e conservata,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere con carattere d'urgenza per le opere interessanti l'isola di Giannutri, ed in particolare per quanto riguarda le opere per l'installazione dell'impianto idrico, dell'impianto fognario-depuratore, dell'impianto dell'energia elettrica e del servizio di trasporto e per la salvaguardia dell'ambiente.

(4-03211)

GIRFATTI. – *Ai Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che la convenzione di Rotterdam del 10.9.1998 si occupa della procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;

che il decreto legislativo 17.3.1995, n. 194, regola specificamente l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto che in qualunque negozio di ferramenta ed in qualunque consorzio agrario è possibile acquistare un veleno micidiale per topi e talpe chiamato «veleno nero» (fosfuro di zinco), il quale, a differenza di qualunque altro veleno, non ha antidoto e viene venduto liberamente;

quali iniziative intendano intraprendere per fermare la libera vendita di tale veleno, eventualmente emanando disposizioni più rigorose per l'impiego – oggi indiscriminato – di un prodotto che, che oltre ad uccidere qualunque essere vivente, inquina altresì l'ambiente.

(4-03212)

PESSINA. – *Ai Ministri delle comunicazioni, del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

con il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, attuativo della Direttiva C.E. n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, sono state emanate le disposizioni che disciplinano il servizio postale sul territorio nazionale;

in maniera analitica l'articolo 1 del precitato decreto definisce la tipologia dei servizi e gli aventi titolo al servizio nonché il fornitore del servizio;

l'articolo 3 definisce ed individua le prestazioni comprese nel servizio universale e le sue caratteristiche, unitamente alle garanzie da fornire ai cittadini/utenti;

dal giorno 9 settembre 2002 l'Azienda Poste S.p.A. ha introdotto una nuova organizzazione nel recapito della corrispondenza nella città di Bergamo sostenendo che una tale nuova organizzazione, che peraltro ha comportato un taglio di 13 posti di lavoro, avrebbe razionalizzato i costi e non avrebbe comportato nessun disagio per i cittadini, gli operatori commerciali e le aziende insistenti sul territorio di Bergamo;

nonostante il dissenso manifestato dalle organizzazioni sindacali di categoria, CGIL – CISI e UIL, durante il previsto confronto, i rappresentanti dell'Azienda Dott. Piero Candido Tagliabue, responsabile regionale R.U., ing. Giovanni Di Pietro, responsabile regionale del Polo Corrispondenze, Dott. Carmelo Calabrese, coordinatore regionale del servizio di recapito nelle città capoluogo di provincia Azienda Poste S.p.A., hanno comunque proceduto all'attuazione del progetto senza valutarne gli effetti sui cittadini, gli operatori commerciali e le aziende insistenti sul territorio di Bergamo;

dalla data di avvio del progetto l'Azienda non riesce più a garantire il quotidiano recapito della corrispondenza a tutti i cittadini, agli operatori commerciali e alle aziende;

alla data del 12 ottobre 2002 si era accumulato, presso i magazzini del Palazzo delle Poste di Via Pascoli a Bergamo e presso la sede di via Roma a Gorle, un quantitativo di corrispondenza non recapitata di oltre 33 tonnellate e che tale quantitativo è destinato a crescere in modo esponenziale,

si chiede di sapere:

se il Ministero competente abbia provveduto a monitorare la qualità dei servizi postali e se gli stessi siano rispettosi della tempistica prevista nella carta dei servizi;

se le scelte operate da Poste S.p.A. per la ristrutturazione del servizio di recapito nella città di Bergamo siano conformi alle disposizioni di legge in materia di «servizio universale» e non ledano i diritti dei cittadini ed i legittimi interessi degli operatori commerciali e delle aziende;

se non si ritenga che sia giunto il momento che anche in Poste S.p.A., azienda a capitale pubblico, si valuti con maggiore rigore l'attitudine dei dirigenti preposti alla gestione;

in caso di accertati eventuali inadempimenti, quali provvedimenti si intenda assumere per il ripristino della piena funzionalità del servizio e per il rispetto delle norme vigenti.

(4-03213)

STIFFONI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

sabato 19 ottobre 2002 su RAI Uno, nel corso dello spettacolo «Uno di noi», il cantante nonché conduttore principale del programma, Gianni Morandi, si è denudato in trasmissione rimanendo «letteralmente» in mutande;

la scorsa settimana su RAI 2, nella fascia oraria delle 20.30, cosiddetto «prime time» (maggior ascolto), è stato trasmesso un film che per gli argomenti trattati sarebbe stato destinato esclusivamente ad un pubblico adulto e perciò trasmesso in tarda serata. La trama parlava di un chirurgo con moglie e figli che soffriva di seri disturbi della sfera sessuale che lo portavano a ricercare incontri diversi e continui, anche con prostitute. Il film descriveva inoltre l'angoscia della moglie e dei figli che man mano si accorgevano del radicale cambiamento del padre che, solo dopo una terapia psicologica di gruppo, riesce a «disintossicarsi» e a ritornare in famiglia,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo per arginare la crisi di ascolti del programma di Morandi nei confronti del concorrente di Canale 5 gli autori abbiano preferito una soluzione talmente scontata e banale, facendo incorrere un grande cantante come Morandi in una tale «caduta di stile», e questo nel programma della RAI più importante della stagione;

se una scelta simile, mettendo in pratica il noto principio del Machiavelli che «il fine giustifica i mezzi», sia corretta per un'emittente che svolge attività di servizio pubblico e riscuote un canone dagli utenti;

se non sarebbe opportuno adottare una linea editoriale basata su una maggiore creatività, ricercando programmi ed autori che offrano garanzie di qualità dei programmi, anziché affidarsi a «carrozzoni» organizzativi, per di più ad altissimi costi, che non hanno più nulla da proporre e non riescono più ad attrarre il pubblico, che evidentemente si è stancato delle solite melasse scontate del sabato sera;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di avvalersi dei poteri a lui spettanti in materia, per far in modo che determinati programmi, sia per la crudezza delle immagini che per la particolarità dei contenuti, vengano programmati in fasce orarie di seconda serata, al fine di evitarne, per quanto è possibile, la visione ai minori.

(4-03214)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa*. – Per conoscere se tra i militari addetti in Italia alla bonifica di materiali ritornati nel nostro paese dalle zone dei Balcani dove è stato usato uranio impoverito si siano manifestati casi di contaminazione che abbiano causato delle patologie tumorali per cui sia stato necessario anche il ricorso a trattamenti chemioterapici.

(4-03215)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

in alcuni organi di stampa (La Nuova Sardegna, Il Tirreno, Rinascita, Il Secolo XIX, GQ, Famiglia cristiana, Polizia e Democrazia) sono state descritte le attività della Gladio militare, illustrata nel libro del «gladiatore» Antonino Arconte: «L'ultima missione»; negli articoli si evidenziano i compiti degli operatori armati militari all'estero di cui non erano a conoscenza le massime autorità da cui le Forze Armate dipendono e che operavano in compiti non previsti dalla Costituzione, tra i quali l'addestramento di guerriglieri all'estero ed anche la destituzione di un Capo di Stato di un paese amico;

non risulta sia stata richiesta alcuna rettifica alle notizie fornite sui suddetti organi di stampa,

si chiede di sapere:

se quanto riferito dai suddetti organi di stampa risponda a verità e, in tal caso, quali decisioni siano state prese e quali indagini siano state compiute;

se i Ministri della difesa dell'epoca e gli altri organi interessati alla sicurezza siano stati messi a conoscenza di queste operazioni della Gladio militare.

(4-03216)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nella Costituzione sono stabilite, per le Forze Armate, precise dipendenze gerarchiche, come ricordato in due sentenze della magistratura e precisamente:

nella sentenza del 21 marzo 1997 della 2ª Corte di Assise di Roma dove, con riferimento ai reparti armati degli OSSI (Operatori Speciali dei Servizi Segreti appartenenti alla organizzazione Gladio), si legge della esistenza di una organizzazione costituita anche da appartenenti alle forze armate e preordinata al compimento di azioni di guerra ancorchè non ortodosse al di fuori della unica istituzione che in base all'ordinamento costituzionale deve legittimamente ritenersi incaricata dello svolgimento di attività di difesa della Patria e cioè al di fuori delle forze armate e al di fuori di un qualsiasi controllo da parte del Capo dello Stato che, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, di queste ha il Comando;

nella sentenza del 1º febbraio 2001 della Corte Suprema di Cassazione dove si legge che «in merito al contenuto del documento OSSI», la Corte territoriale ha puntualmente argomentato come esso riguardasse l'impiego di «operatori speciali» del servizio italiano nella organizzazione della «guerra non ortodossa» mediante una struttura di comando finalizzata ad azioni di guerra e di sabotaggio sull'intero territorio nazionale collocata al di fuori dell'ordinamento delle forze armate e esclusivamente preposta alla difesa della patria, anche mediante il coinvolgimento occulto di personale adibito ad altri compiti, sottratta infine ad ogni controllo istituzionale. Siffatto documento concerneva fatti eversivi dell'ordine costitu-

zionale e doveva quindi conseguentemente considerarsi sottratto alla garanzia della tutela del segreto di Stato;

i gladiatori della cosiddetta Gladio militare (o Gladio delle Centurie) operavano armati all'estero in operazioni di guerra non ortodossa (hanno effettuato, ad esempio, in Tunisia una operazione destinata alla destituzione del presidente Burghiba ed hanno operato anche per l'addestramento di formazioni per guerriglieri all'estero) svolgendo quindi attività non istituzionali. Da notare che attività di questo tipo erano previste anche nelle operazioni della «Gladio nota» (quella dei 622) come la «Operazione Delfino», oggetto di numerosissime interrogazioni parlamentari, tutte senza risposta,

si chiede di conoscere:

se le massime autorità dello Stato siano state messe al corrente delle operazioni di reparti militari armate all'estero;

se tali operazioni all'estero venissero compiute in accordo con la CIA visto che tale sembra il caso di cui si legge nel libro del gladiatore Arconte: «L'ultima missione» per quanto riguarda l'impiego di gladiatori in Vietnam, area certamente di non diretto interesse dello Stato italiano;

in base a quali disposizioni un gladiatore, andato in congedo come marinaio semplice, potesse essere promosso al grado di tenente e capitano, come risulta dagli ordini inviatigli;

in base a quali disposizioni militari possano essere stati impartiti ordini «a distruzione immediata» come quelli di cui si trova copia nel libro citato, ordini che fanno scomparire ogni responsabilità da parte di chi li ha emanati, e ciò in completo contrasto con gli ordinamenti militari per i quali chi impartisce l'ordine è responsabile dell'ordine stesso.

(4-03217)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nell'ambito del territorio comunale di Calcinato (Brescia) la Caserma dei Carabinieri è ubicata nella parte alta del centro storico, caratterizzata da viabilità tortuosa e in forte pendenza e quindi non adatta funzionalmente all'attività operativa del reparto, tanto da pregiudicare ogni eventuale urgente funzione di pronto intervento;

che nell'attuale struttura, assolutamente insufficiente come numero di vani in relazione agli uffici necessari e in rapporto al personale che vi opera, non possono essere realizzate quelle opportune e necessarie pertinenze (sistemi di sicurezza, recinzione, archivio, alloggio di servizio, garage per gli automezzi) necessarie per renderla funzionale e efficiente;

che, nonostante la volontà dell'Amministrazione comunale di farsi carico della costruzione di una nuova Caserma da locare successivamente al Ministero dell'interno, a tutt'oggi non è pervenuta alcuna determinazione da parte del Ministero stesso,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire con tutte le azioni opportune e necessarie per la definitiva risoluzione della questione.

(4-03218)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che la Motorizzazione Civile di Brescia impiega non meno di 4-5 mesi per espletare le pratiche di rinnovo o di duplicazione della patente di guida;

che ormai da tempo tali procedure avvengono per via informatica e quindi richiedono tempi di risposta decisamente più brevi;

che il disagio dei cittadini costretti a circolare per mesi con la patente di guida ormai scaduta non trova motivazioni oggettive,

si chiede di sapere se non sia opportuno intervenire presso la Motorizzazione Civile di Brescia affinché i tempi di attesa per gli utenti si riducano a pochi giorni come avviene nel resto dei Paesi europei.

(4-03219)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

i continui episodi di criminalità nell'Agro Sarnese Nocerino rappresentano una costante del quotidiano nella vita di questo territorio, malgrado il notevole impegno delle Forze dell'Ordine che con abnegazione e sacrificio e con organici insufficienti continuano ad impegnarsi con turni massacranti e su un terreno difficile;

la gravità della situazione è stata continuamente denunciata dagli scriventi con innumerevoli atti parlamentari negli ultimi otto anni e nonostante la sua drammaticità nessuna risposta efficace e concreta è stata data;

allo stato attuale, il potenziamento degli organici e l'istituzione di ulteriori presidi di Pubblica Sicurezza in questa area a grave rischio restano ancora nell'attesa dei cittadini ormai delusi;

ancora oggi si apprende dalla stampa che un nuovo omicidio si è aggiunto al lunghissimo elenco di fatti di sangue che da alcuni anni funestano soprattutto la città di Scafati,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che si intervenga con urgenza e determinazione, per l'adozione di provvedimenti straordinari ed ineludibili tali da impedire che i cittadini perdano definitivamente fiducia nello Stato;

che si dia risposta concreta e ufficiale alla richiesta formulata anche dalle istituzioni locali di un posto fisso di Commissariato di Pubblica Sicurezza nella città di Scafati;

che il Governo prenda in considerazione che nessuno sviluppo socio-economico, malgrado qualunque iniziativa di promozione si adotti, può crearsi in questo territorio dove la vivibilità e la legalità diventano sempre meno presenti.

(4-03220)

BATTAFARANO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

un aspetto rilevante della riorganizzazione dell'area industriale del Ministero della difesa, sulla base del decreto legislativo 28 novembre

1997, n. 459, è l'unificazione dei capitoli di bilancio per l'assegnazione delle risorse finanziarie agli Enti/Centri dell'area tecnico-industriale;

tale unificazione avrebbe il vantaggio di accelerare le procedure di intervento degli Arsenali, rendendo più spedita l'attività di manutenzione, con notevoli benefici anche per l'imprenditoria locale;

la suddetta unificazione è da tempo allo studio degli organi competenti del Ministero della difesa,

si chiede di sapere quali siano le ragioni che impediscono la sollecita attuazione dell'unificazione dei capitoli di bilancio, sulla cui utilità tutti concordano.

(4-03221)

PIZZINATO, TOGNI, PAGLIARULO, DONATI, DALLA CHIESA, PILONI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'interno.* – Premesso che:

le attività degli artisti di strada e dei cantastorie costituiscono un patrimonio storico-culturale secolare del nostro Paese;

è nella natura della tradizione dei cantastorie, in ogni paese ed epoca storica, dar voce a sentimenti popolari attraverso il motto, l'ironia, la critica ai potenti;

il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione garantisce e tutela la libertà di espressione «con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»;

il 19 luglio 2002 veniva promulgata, a Milano, dal Sindaco l'ordinanza n. 5955, che viene qui riportata integralmente:

«Il Sindaco

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 267/00

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano

Visto l'art. 6 comma 2 del Regolamento Artisti di Strada

Visto l'art. 101 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

considerato che:

il Regolamento degli artisti di strada prevede l'utilizzo di impianti di amplificazione per lo svolgimento di attività musicali, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo ed in ordine alle caratteristiche dei luoghi e dello spazio circostante, non risultino eccessive;

l'utilizzo di questi impianti, soprattutto in corrispondenza delle aree pedonali di Piazza Duomo, C.so Vittorio Emanuele e Via Dante, è causa di molestia alla cittadinanza e disturbo all'esercizio delle attività;

ordina

di non utilizzare impianti di amplificazione per l'esercizio di attività musicali disciplinate dal vigente Regolamento comunale degli artisti di strada nelle aree pedonali di Piazza Duomo, C.so Vittorio Emanuele e Via Dante.

Chiunque non ottempera alla presente ordinanza è punito, ai sensi dell'art. 101 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, con la sanzione da 77,00 a 770.00 euro.

Il Sindaco;

«il divieto di utilizzare impianti di amplificazione per l'esercizio delle attività musicali citate nella zona di Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele e Via Dante è in contrasto con lo stesso Regolamento degli artisti di strada citato nella medesima ordinanza;

lo stesso divieto insiste esattamente sul territorio ove per ragioni storiche e urbanistiche è concentrata da lungo tempo l'ormai modesta attività di cantastorie;

il medesimo divieto, impedendo l'utilizzo di impianti di amplificazione, rende impraticabile l'attività artistica nelle zone citate a causa del rumore di sottofondo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, di concerto tra loro, di emanare, in via ordinativa, delle regole nazionali riguardanti l'attività degli artisti di strada e dei cantastorie;

se non ritengano di poter definire, sempre in via ordinativa, gli orari in cui è consentito lo svolgimento, nelle vie e piazze delle città e paesi, l'attività degli artisti di strada ed il «volume massimo» consentito nell'utilizzo degli impianti di amplificazione;

quali misure intendano adottare per quanto di loro competenza al fine di consentire lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività degli artisti di strada e dei cantastorie.

(4-03222)

FLORINO. – *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 18/19/20 settembre 2002 le Cronache di Napoli e le Cronache di Salerno hanno pubblicato con grande risalto la vicenda connessa ai lavori della torre cardiologica dell'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno;

la vicenda inizia nell'anno 1996 quando venne bandita la gara d'appalto, corredata da una relazione geologica in cui si certificava che nel sottosuolo in cui sarebbe dovuto sorgere l'edificio non vi era presenza di acqua;

l'appalto fu affidato alla Sifrasud di Napoli; in quella occasione i responsabili dell'edificio non fecero caso più di tanto che il contratto prevedeva una clausola in cui si specificava che nel caso in cui durante i lavori si fosse trovata una falda acquifera la società di costruzione non avrebbe ricevuto nessun compenso aggiuntivo;

un volta iniziati i lavori, le maestranze della società di costruzioni ebbero l'amara sorpresa di trovare una falda acquifera esattamente nel punto in cui si sarebbero dovute installare le fondamenta della torre cardiologica;

comparve una seconda relazione geologica la cui data in calce era del 24 aprile 1996, discordante palesemente dalla prima; infatti la stessa ammetteva la presenza di una falda acquifera nel sottosuolo, una «svista» degli esperti che avevano firmato la prima relazione o uno scambio di documenti;

inoltre alcuni prezzi applicati per l'esecuzione dei lavori erano sei volte inferiori ai prezzi di mercato ed in contrasto con quanto previsto dalla Regione Campania nel finanziamento erogato all'ospedale Ruggi D'Aragona; oltre all'aggravio di spese la società si trovò ad affrontare un aspetto di fondamentale importanza: l'ospedale infatti non aveva presentato all'azienda esecutrice dei lavori alcun elaborato economico del progetto, ma si era limitata ad una dichiarazione dal progettista nella quale si evinceva che erano stati utilizzati prezzi della tariffa della Regione Campania del 1990 aggiornata al 1996, anno della gara d'appalto per quei lavori; in effetti la Sifrasud veniva pagata con prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato;

dopo le rimostranze dell'azienda costruttrice, alla stessa veniva revocata l'assegnazione dell'appalto dei lavori e l'azienda ospedaliera lo scorso 12 agosto proponeva la medesima gara d'appalto con gli stessi prezzi del 1996,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'impresa che stava eseguendo i lavori abbia dovuto abbandonare per ineseguibilità economica delle opere e come sia possibile dopo tanto tempo eseguire lo stesso progetto agli stessi patti e condizioni;

se non sia necessario chiarire tutta la vicenda che riguarda la costruzione della torre cardiologica dell'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.

(4-03223)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00684, dei senatori Falcier ed altri, sull'attività del Commissario delegato all'emergenza idrica a Venezia.

Errata corrige

Nei Resoconti sommario e stenografico della 261ª e della 262ª seduta pubblica, del 17 ottobre 2002, a pagina 1, sotto il titolo: «Congedi e missioni» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rollandin, per partecipare a Bruxelles alla Conferenza sulle politiche comunitarie e la montagna».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 264ª seduta pubblica, del 22 ottobre 2002, a pagina 152, sotto il titolo: «Governo, richieste di parere su documenti», alla prima riga del primo capoverso, le parole: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» devono essere sostituite con le seguenti: « Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».